

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE  
GESTIONE E CONTROLLO  
AI SENSI DEL D.LGS N. 231/01**

**AGRI.COMES**

**Rev. 0 del  
16/11/2023**

## INDICE

INDICE.....	2
PARTE GENERALE .....	3
I. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 .....	4
<b>1.1 Quadro normativo</b> .....	4
<b>1.2 Tipologia di reati disciplinati</b> .....	4
<b>1.3 Le sanzioni e i delitti tentati</b> .....	67
<b>1.4 Autori del reato</b> .....	67
<b>1.5 Il Modello Organizzativo quale possibile condizione esimente della responsabilità amministrativa</b> .....	68
II. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO .....	70
<b>2.1 Adozione del Modello</b> .....	70
<b>2.2 Finalità e caratteristiche generali del Modello</b> .....	71
<b>2.3 Struttura del Modello</b> .....	71
<b>2.4 Modifiche e integrazioni del Modello</b> .....	72
III. ORGANISMO DI VIGILANZA (O.D.V.) E SUO REGOLAMENTO INTERNO .....	73
<b>3.1 Nomina e Requisiti dell’Organismo di Vigilanza</b> .....	73
<b>3.2 Funzioni e poteri dell’ODV</b> .....	75
<b>3.3 Flussi informativi nei confronti dell’ODV</b> .....	76
<b>3.4 Gestione</b> .....	77
IV. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO .....	78
<b>4.1 Formazione ed informativa alle parti interessate</b> .....	78
V. SISTEMA DISCIPLINARE .....	79
<b>5.1 Principi generali</b> .....	79
VI. VERIFICHE PERIODICHE.....	80
PARTE SPECIALE .....	81
VII. LA PARTE SPECIALE DEL MODELLO .....	82
<b>7.1 I destinatari</b> .....	82
<b>7.2 Le fattispecie di reato</b> .....	82
<b>7.3 Regole generali e procedure specifiche per il contenimento del rischio</b> .....	82
<b>Consiglio di Amministrazione</b> .....	84
<b>Presidenza</b> .....	90
<b>Comitato Esecutivo</b> .....	96
<b>Sindaco Unico</b> .....	98
<b>Responsabile Risorse Umane</b> .....	99
<b>Amministrazione e Finanza</b> .....	102
<b>Funzione IT – Gestione Privacy</b> .....	107
<b>Sicurezza e Ambiente</b> .....	110
<b>Manutenzione automezzi, attrezzature, strumentazione, infrastrutture</b> .....	112
<b>Produzione e Commercializzazione</b> .....	113
VIII. CONCLUSIONI .....	116

## **PARTE GENERALE**

## I. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

### 1.1 Quadro normativo

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ha introdotto la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle organizzazioni e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio delle stesse, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua organizzazione dotata di autonomia finanziaria o funzionale e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Il D.Lgs. n. 231 ha così recepito, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Fino all'introduzione del D.Lgs. n. 231, l'art. 27 della Costituzione - il quale recita che “la responsabilità penale è personale” - impediva che detta responsabilità potesse investire le organizzazioni in quanto persone giuridiche.

Oggi, dopo l'introduzione di tale decreto, anche le persone giuridiche sono soggette a responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Il contenuto dell'art. 27 della Costituzione ha solo impedito che tale decreto potesse qualificare espressamente tale responsabilità come “penale”, relegandola così alla qualifica di “responsabilità amministrativa”, anche se, nella sostanza, il modello cui ricondurre la nuova disciplina è penale.

Il Decreto prevede, infatti, a carico dell'impresa, a seguito della commissione di specifici reati, una responsabilità amministrativa, da cui discendono sanzioni di carattere pecuniario e/o interdittivo, in relazione alla gravità dei reati commessi.

Secondo la nuova disciplina, le organizzazioni possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente sanzionate, qualora i reati siano commessi da soggetti che si trovano in posizione apicale (propri amministratori, dirigenti) o sottoposti (dipendenti o terzi mandatari) e qualora tali reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Impresa stessa.

### 1.2 Tipologia di reati disciplinati

Le tipologie di reati che il decreto n. 231/2001 disciplina sono:

- Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D.Lgs. n. 231/2001).

*Art. 316 bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate, anche se tale distrazione riguardi solo parte della somma erogata, e l'attività programmata si sia realmente svolta.

Si differenzia dalla truffa aggravata in quanto nella malversazione il bene è conseguito legittimamente, ma il suo uso è distorto; invece, nella truffa gli artifici e i raggiri sono funzionali all'ottenimento del beneficio, il cui ottenimento diventa così illegittimo.

Finalità della norma è quella di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche distraendole dallo scopo tipico individuato dal precetto che autorizza l'erogazione.

Presupposto della condotta è che la prestazione pubblica si sostanzia in attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (sovvenzioni o contributi) o in atti negoziali ad onerosità attenuata (finanziamenti).

Consumazione del reato ed esecuzione della condotta criminosa coincidono, pertanto il reato può configurarsi anche in relazione a finanziamenti o agevolazioni ottenuti in passato e non destinati alle prefissate finalità.

Trattandosi di reato di pura omissione, il momento consumativo è individuato nella scadenza del termine entro il quale il finanziamento va utilizzato.

Relativamente a questa fattispecie per le cooperative sussiste una considerevole rischiosità, vista la partecipazione a procedure pubbliche per l'ottenimento di finanziamenti, contributi o erogazioni da parte di enti pubblici locali, statali o comunitari (es. formazione del personale, finanziamenti europei all'agricoltura, finanziamenti per lo sviluppo tecnologico ecc.).

#### *Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche*

Tale reato si configura in caso di indebito ottenimento -mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti materialmente o ideologicamente falsi, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute- di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Il momento consumativo in tale fattispecie, rispetto al reato di malversazione (art. 316bis c.p.), è anticipato alla fase di ottenimento del contributo, a prescindere dal successivo utilizzo delle somme ottenute.

La condotta dell'agente si deve inserire in un procedimento amministrativo teso ad ottenere erogazioni da parte dello Stato e può esplicarsi in senso commissivo (presentazione dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o omissivo (c.d. silenzio antidoveroso).

Ad esempio, concretizza la fattispecie di indebita percezione: la presentazione di fatture indicanti un prezzo maggiorato per l'acquisto di beni con contributi pubblici; il conseguimento di finanziamenti con dichiarazioni attestanti un reddito imponibile non corrispondente a quello reale; l'ottenimento di indennità assistenziali per propri dipendenti esponendo dati anagrafici e contabili non veritieri o incompleti;

l'attestazione da parte di un dipendente di circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione, che faccia ottenere alla società un finanziamento pubblico.

*Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti*

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'interesse della pubblica amministrazione al libero ed ordinario svolgersi dei pubblici incanti e delle licitazioni private. La natura plurioffensiva del delitto evidenzia altresì la tutela della libera concorrenza. Nonostante l'ampia descrizione delle modalità tramite cui la fattispecie possa configurarsi, la locuzione "altri mezzi fraudolenti" porta a ritenere che trattasi di reato a forma libera, volendo il legislatore ricomprendere tutti i mezzi concretamente idonei a turbare la libertà degli incanti, alterando il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara. Data la natura di reato di pericolo, esso si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo per contro sufficiente che sia deviato il suo regolare svolgimento. Presupposto del reato è la pubblicazione del bando, non potendovi essere alcuna consumazione, neanche nella forma tentata, prima di tale momento. Il dolo è generico, e consiste nella volontà di impedire o turbare la gara o di allontanare gli offerenti attraverso le modalità enucleate dalla norma.

*Art. 353-bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente*

La norma in esame punisce le condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente. La presente disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dall'effettivo conseguimento del risultato, e per il cui perfezionamento, quindi, occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario.

Nell'articolo vengono di fatto incriminate le medesime condotte previste all'art. 353, con la differenza che la punibilità interviene già nella fase di predisposizione del bando e quindi nel momento in cui l'amministrazione interviene relativamente alle modalità di scelta del contraente.

*Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture*

Tale norma tutela il buon andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti. Questo reato può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità, e quindi dal fornitore, dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante.

Il contratto di fornitura assurge a presupposto del reato, non intendendosi però uno specifico tipo di contratto, ma, più in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. cose o servizi ritenute necessarie.

Elemento soggettivo del reato è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la malafede

nell'esecuzione del contratto. Infatti, il delitto in esame può concorrere con la truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640), qualora oltre alla malafede di cui sopra vi sia anche l'utilizzo di artifici o raggiri.

*Art. 640, c. 2 n.1 c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.*

La condotta di reato consiste nel porre in essere artifici o raggiri per indurre in errore o per arrecare un danno allo Stato, ad altro ente pubblico, o all'Unione Europea, al fine di realizzare un ingiusto profitto.

Gli artifici o raggiri possono consistere in una qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore, compreso il silenzio maliziosamente serbato.

Si tratta di un reato istantaneo e di danno, che si realizza con il concreto conseguimento del profitto e l'effettivo danno per il soggetto passivo pubblico. Tuttavia, per giurisprudenza univoca, la natura pubblica o privata dell'attività dell'ente in cui la condotta di reato si inserisce è irrilevante; infatti, la circostanza aggravante di cui al comma 2, n. 1 sussiste per il solo fatto che danneggiato della condotta truffaldina sia lo Stato o altro ente pubblico.

Costituiscono ad esempio condotte di reato: il rilascio di cambiali firmate con false generalità; la dazione di un assegno accompagnata da assicurazioni circa la copertura e la solvibilità; la presentazione per il rimborso di note di spese non dovute; l'alterazione di cartellini segnatempo per percepire retribuzioni maggiori; la predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa, qualora la Pubblica Amministrazione proceda all'aggiudicazione della gara proprio alla società; l'omessa comunicazione all'ente pubblico di circostanze che si ha l'obbligo di comunicare (es. perdita di condizioni legittimanti un atto/permesso/ autorizzazione della Pubblica Amministrazione); le condotte costituenti truffa contrattuale a danno di enti pubblici (es. condotta dell'impresa che nella stipula/esecuzione di contratti con ASL, Comuni, Regioni ed altri enti pubblici, nasconde circostanze che, se conosciute dagli enti medesimi, avrebbero condotto ad una mancata sottoscrizione o ad una risoluzione dei contratti stessi); l'alterazione di registri e documenti che l'impresa periodicamente deve trasmettere agli istituti assicurativi e previdenziali; la compensazione illecita nel Modello F24 di credito imposta.

*Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.*

In questa fattispecie la truffa è posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Rispetto alla truffa aggravata (art. 640, c.2, n.1 c.p.) l'elemento specializzante è costituito dall'oggetto materiale, ossia:

- contributi e sovvenzioni: erogazioni a fondo perduto;
- finanziamenti: cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati;
- mutui agevolati: cessioni di credito vantaggiose e con ampi tempi di restituzione;

-altre erogazioni dello stesso tipo: categoria aperta in grado di ricomprendere qualsiasi altra attribuzione economica agevolata erogata dallo Stato, altri enti pubblici o Comunità europee.

Per la realizzazione di tale fattispecie è necessario che al mendacio si accompagni una specifica attività fraudolenta (artifici e raggiri per indurre in errore), che vada ben oltre la semplice esposizione di dati falsi, così da vanificare o rendere meno agevole l'attività di controllo richiesta da parte delle autorità preposte: es. predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a bandi di erogazione finanziamenti pubblici con inserimento di informazioni supportate da documentazione artefatta; presentazioni di fatturazioni false o gonfiate per ottenere il rimborso delle relative somme dall'ente pubblico; presentazione di attestazioni false, dissimulanti o rappresentanti una realtà distorta; falsificazione di dati contabili per l'ottenimento di mutui o altri finanziamenti statali agevolati; false dichiarazioni per ottenere indebite prestazioni economiche dall'INPS a titolo di disoccupazione involontaria, indennità di maternità, sussidi per lavori socialmente utili; artifici e raggiri per procurarsi elargizioni della UE nel settore agricolo; false dichiarazioni per ottenere un contributo straordinario dalla Regione per l'abbattimento di capi di bestiame affetti da malattie; presentazione di rendiconti non veritieri per la percezione di contributi pubblici finalizzati all'organizzazione di corsi professionali.

La differenza tra il reato de quo e quello previsto e punito dall'art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche) consiste appunto nell'inclusione tra gli elementi costitutivi della prima fattispecie della induzione in errore del soggetto passivo: pertanto, qualora l'autore non si limiti a rendere dichiarazioni mendaci, ma predisponga una serie di artifici in grado di indurre in errore il soggetto pubblico, ricorrerà il reato di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p.

*Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altri enti pubblici.

La struttura e gli elementi costitutivi della fattispecie sono gli stessi della truffa (art. 640 c.p.), tuttavia l'attività fraudolenta dell'agente non investe direttamente la persona del soggetto passivo pubblico, ma il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. Il momento consumativo si realizza con il conseguimento dell'ingiusto profitto con relativo danno patrimoniale all'ente pubblico.

Si pensi ai flussi informativi obbligatori verso la PA, come le dichiarazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate (Modello Unico, Modello 770, comunicazioni IVA, F24, ecc.), le comunicazioni alla Camera di Commercio, l'invio di denunce e dati previdenziali ad INAIL ed INPS (es. DM10). Si pensi anche a cooperative che nella partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, o nell'esecuzione di contratti con soggetti pubblici, debbano effettuare delle comunicazioni telematiche con i soggetti stessi o inserire dati in registri telematici pubblici (es. inserimento in sistema informatico di un importo relativo ad un finanziamento pubblico superiore a quello ottenuto legittimamente).

*Art. 2 legge n. 898/1986 Frode comunitaria*

Quest'ultima disposizione, in materia di adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee, ha provveduto a coordinare la disposizione con l'art. 640 bis c.p. mediante la clausola di riserva determinata «ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640 bis». L'art. 2 legge n. 898/1986 rivive nei casi in cui la condotta si sia manifestata attraverso false attestazioni o presentazione di falsi documenti ed il fatto non sia riconducibile ad attività complessa di artifici e raggiri e sia stato commesso con riferimento ai contributi a carico del Fondo europeo agricolo.

Tra le due figure di reato sussiste un rapporto di specialità reciproca per aggiunta e specificazione di elementi costitutivi. Anche nell'art. 2 - così come nell'art. 316 ter c.p. - l'esposizione di dati o notizie false assume un minor disvalore, poiché mezzo meno insidioso degli "artifici e raggiri". Questi ultimi, risultano composti da fattori fraudolenti di maggiore gravità rispetto al primo dato.

L'oggetto materiale dell'art. 2 risulta "qualificato" dalle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (Feoga), il quale si configura come elemento "specifico" rispetto al genus di «contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni», indicati nella truffa aggravata e nella indebita percezione. All'ingiusto profitto dell'art. 640 bis, si sostituisce, tanto nella disposizione in esame quanto in quella di cui all'art. 316 ter c.p., quello di «indebito conseguimento» degli aiuti. Il danno, infine, che nella truffa è evento del reato, degrada nelle altre due fattispecie ad evento-condizione, la cui ricorrenza in termini di un certo ammontare determina il passaggio dall'illecito amministrativo a quello penale.

La figura di reato di cui all'art. 2 legge n. 898/1986, è in una relazione di specialità bilaterale con la disposizione di cui all'art. 640 bis c.p., con diversa descrizione (per sottrazione) della disposizione che determina una previsione sanzionatoria più mite. Il reato è punito a titolo di dolo generico.

Tra gli elementi specializzanti che concorrono a distinguere l'autonoma figura di reato di cui all'art. 2 legge n. 898/1986, vi sarebbe un elemento negativo, costituito dall'assenza di elementi o modalità ingannevoli diversi e ulteriori rispetto alla mera falsa dichiarazione: la presenza di questi ultimi determinerebbe anche qui la sussistenza del solo reato più grave. E, certamente, la minor fraudolenza dei mezzi usati costituisce una considerazione idonea a fornire una giustificazione non irragionevole per un trattamento sanzionatorio attenuato rispetto a quello normale. Allo stesso tempo, però, la figura criminosa di cui all'art. 2 prevede un *quid pluris* rispetto alla truffa aggravata di cui all'art. 640 bis c.p., costituito dall'oggetto materiale della condotta illecita. Pertanto, mentre, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'art. 316 ter si pone quale norma sussidiaria rispetto alla truffa aggravata, ad analoga conclusione non può giungersi in riferimento alla disposizione di cui all'art. 2.

- Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati (art. 24 bis D.Lgs. n. 231/2001 - L. 18 marzo 2008, n. 48, art. 7, D.L. 93, 14 agosto 2013).

*Art. 491-bis c.p. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria.*

La fattispecie in questione punisce le condotte di falsità di cui agli artt. 476-493 c.p. aventi ad oggetto documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.

La norma punisce sia la falsità c.d. materiale che la falsità ideologica; nel primo caso si fa riferimento all'ipotesi di un documento contraffatto nell'indicazione del mittente o nella firma stessa, o ancora all'ipotesi di alterazione del contenuto dopo la sua formazione. L'ipotesi di falsità ideologica attiene, invece, alla non veridicità delle dichiarazioni contenute nel documento stesso.

Le realtà cooperative potrebbero incorrere in tali reati, ad esempio, attraverso: il falso materiale commesso con un uso illegittimo della firma elettronica altrui, la redazione di un falso atto informatico destinato ad essere inserito in un pubblico archivio la cui gestione operativa sia affidata ad una società privata come appunto una cooperativa, la cancellazione di dati considerati sensibili o rischiosi al fine di controllare o deviare eventuali ispezioni o controlli.

#### *Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*

La fattispecie di reato prevede e punisce chi si introduce o permane abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto.

Si prescinde dall'accertamento del fine specifico di lucro o di danneggiamento del sistema.

È prevista la punibilità di due tipologie di condotte:

- a) introduzione abusiva (cioè senza il consenso del titolare dello *ius excludendi*) in un sistema informatico o telematico munito di sistemi di sicurezza;
- b) la permanenza in collegamento con il sistema stesso, continuando a fruire dei relativi servizi o ad accedere alle informazioni ivi contenute, nonostante vi sia stato il dissenso anche tacito del titolare.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verificano le aggravanti di cui al comma 2 (danneggiamento/distruzione dati, programmi o sistema; interruzione totale o parziale del funzionamento del sistema; abuso della funzione di pubblico ufficiale, investigatore, operatore del sistema; utilizzo di violenza; accesso a sistemi di interesse pubblico).

#### *Art. 615-quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici*

Il reato in questione punisce le condotte di procacciamento, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna di codici, parole-chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto, con il fine di procurarsi un profitto o di arrecare un danno.

Il reato è perseguibile d'ufficio e la condotta criminosa può limitarsi alla mera detenzione di mezzi o dispositivi idonei all'accesso abusivo (virus, spyware), a prescindere dalla realizzazione concreta di detto accesso o del danneggiamento. Può configurare il reato anche la detenzione o diffusione abusiva di pics-card ossia di schede informatiche che consentono di vedere programmi televisivi criptati, oppure il procacciamento abusivo di numeri seriali di apparecchi telefonici cellulari altrui al fine di clonarlo ed effettuare una illecita connessione ad una rete telefonica protetta. Per quanto riguarda le realtà aziendali si può ipotizzare la condotta di un operatore che

comunica ad un collega le credenziali per accedere alla casella mail di un altro dipendente al fine di controllarne l'operato, anche nell'interesse dell'azienda stessa.

*Art. 615-quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.*

Il reato punisce il procacciamento, la produzione, la riproduzione, l'importazione, la diffusione, la comunicazione, la consegna, o la messa a disposizione in qualsiasi modo di programmi o dispositivi volti a danneggiare sistemi informatici o telematici, o dati e programmi ivi contenuti, o comunque volti ad alterare il loro funzionamento.

Le condotte tipiche si realizzano mediante l'introduzione di virus, worms, programmi contenenti le c.d. bombe logiche, ecc. Potrebbe, pertanto, ipotizzarsi una responsabilità della società nel caso in cui tali condotte siano poste in essere ad esempio con la finalità di distruggere dati, documenti o evidenze di attività ipoteticamente illecite in vista di un controllo/ispezione delle autorità competenti.

Rispetto alla fattispecie precedente, questo reato richiede già la realizzazione di una condotta attiva idonea a realizzare il danneggiamento.

*Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche*

Le condotte consistono nell'intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico, nonché nella rivelazione all'esterno delle comunicazioni in tal modo raccolte.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verificano le circostanze aggravanti di cui al comma 4 (danneggiamento di un sistema pubblico; abuso o violazione dei doveri della funzione di pubblico ufficiale, o della qualità di operatore del sistema).

I mezzi tipici utilizzati per la commissione di tale reato sono normalmente software spyware, introduzione di virus, ma anche ad esempio l'installazione di software non autorizzati dall'azienda o non strumentali allo svolgimento delle proprie mansioni e aventi l'effetto di rallentare la comunicazione telematica. La condotta materiale è configurabile anche nell'utilizzo di una carta di credito contraffatta attraverso un proprio terminale POS, o nell'intrusione non autorizzata nella casella di posta elettronica altrui protetta da apposita password.

*Art. 617-quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.*

Il reato, perseguibile d'ufficio, punisce chiunque al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti fra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti fra più sistemi. Si prescinde dunque dalla realizzazione dell'intercettazione in concreto.

Costituisce condotta di reato ex art. 617-quinquies c.p. l'installazione abusiva di una telecamera per captare codici di accesso di utenti di un sistema telematico o informatico, nonché l'utilizzo di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico.

*Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*

La condotta punita si concretizza nelle attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Quanto tali condotte avvantaggino di fatto la società (es. distruggendo dati in vista di controlli/ispezioni delle autorità, o eliminando informazioni che diano evidenza del credito vantato da eventuali fornitori ecc.) quest'ultima potrà essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 635-bis c.p.

Il reato è punibile a querela della persona offesa, a meno che non ricorra una delle circostanze aggravanti previste dalla norma (violenza o minaccia contro persone o abuso della qualità di operatore del sistema).

*Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità*

La fattispecie punisce la commissione di fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato, o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Il reato è sempre perseguibile d'ufficio e per la sua realizzazione è sufficiente porre in essere "atti diretti" a realizzare gli eventi dannosi previsti, a prescindere dal loro concreto verificarsi.

*Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici*

Il reato *de quo* punisce le condotte di cui all'art. 635 bis c.p. che causino danni a sistemi informatici o telematici. Viene altresì punita l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi che causi la distruzione, il danneggiamento, l'inservibilità o il grave malfunzionamento di sistemi informatici o telematici. È necessario che l'evento dannoso si verifichi in concreto.

*Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità*

Medesime condotte di cui all'art. 635 bis c.p. che causino danni a sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

*Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.*

Si tratta di un reato proprio che può essere commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Le condotte di reato si concretizzano nella generica violazione degli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato, con il dolo specifico di procurare a sé un vantaggio o un danno ad altri.

*Art. 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105*

Il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133, recante “disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica”, ha disposto (con l’art. 1, comma 11-bis) la modifica dell’art. 24-bis, comma 3 ed ora l’ente è chiamato a rispondere anche in relazione ai delitti di cui all’articolo 1 comma 11 del Decreto Legge 105 del 2019. Con tale Decreto Legge, il legislatore ha istituito il c.d. perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, “al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale” (art. 1 D.L. 105/2019).

- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. n. 231/2001 - L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, c.29).

*Art. 416 c.p. Associazione per delinquere.*

L’art. 416 c.p. punisce coloro i quali promuovono, costituiscono o organizzano una associazione allo scopo di commettere più delitti; anche la mera partecipazione costituisce reato e può essere altresì di secondaria importanza purché il contributo sia apprezzabile, concreto e dotato di effettiva stabilità. Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza per l’autonomia dell’incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi in attuazione del *pactum sceleris*, che se commessi concorrono infatti con la fattispecie di cui all’art. 416 c.p. e, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto di associazione a delinquere. Il configurarsi dei reati associativi quali reati mezzo fa sì che la responsabilità dell’ente, ai sensi del D.lgs. 231/2001, si estenda a una serie indeterminata di fattispecie di reato commesse per la realizzazione del patto criminoso non necessariamente incluse nell’elencazione dei reati presupposto. Basti pensare per esempio all’illecita concorrenza con violenza o minaccia di cui all’art. 513-bis c.p., alla turbata libertà degli incanti ex art. 353 c.p., ovvero all’inadempimento di contratti di pubbliche forniture previsto e punito dall’art. 355 c.p. o anche alla frode nelle pubbliche forniture di cui all’art. 356 c.p. Il reato di associazione per delinquere potrebbe altresì manifestarsi in collegamento con il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ai sensi dell’art. 260 del Codice dell’ambiente.

*Art. 416, commi 6 e 7, c.p. Associazione per delinquere*

Il comma 6 dell’articolo 416 c.p. punisce l’associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all’acquisto e

alienazione di schiavi, al traffico di organi da “vivente” ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 del D.lgs. 286/1998.

Al comma 7 è invece prevista la punizione della condotta associativa finalizzata alla commissione dei delitti di prostituzione minorile (art.600-bis c.p.), pornografia minorile (art.600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (art.600-quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), atti sessuali su minorenni (art. 609-quater c.p.), corruzione di minorenni (art.609-quinquies c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-undecies).

*Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniera.*

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte secondo una delle modalità di cui all’art. 416 c.p. si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire, ostacolare o influenzare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Il rischio è chiaramente configurabile per le grandi imprese, eventualmente costituite in ATI, appaltatrici di opere o servizi, anche a favore di enti pubblici. Ma anche le piccole realtà imprenditoriali cooperative sono quotidianamente esposte a tali rischi, soprattutto qualora si trovino ad operare in settori e luoghi dove notoriamente l’influenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso è tuttora diffusa. Le attività astrattamente coinvolte potrebbero essere molteplici (selezione partners, offerta servizi sanitari, energetici, ambientali, ecc.; gestione rete commerciale, di concessionari ed agenti, ecc.).

Si sottolinea, infine, il fatto che l’art. 24ter D.Lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità dell’ente nelle ipotesi di commissione di reati “avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis” o “al fine di agevolare l’associazione mafiosa”; tale inserimento, al limite del rispetto del principio di legalità, amplia di fatto in modo pressoché indefinito il numero di reati punibili ai sensi del D.Lgs n. 231/2001.

*Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso.*

Il disposto normativo dell’art. 416-ter ha subito nel corso degli anni svariare modifiche; l’ultima riforma è stata varata con la legge 21 maggio 2019, n. 43, recante “Modifica all’articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso” entrata in vigore lo scorso 11 giugno, che ha apportato sostanziali cambiamenti alla disciplina pregressa sia per quanto riguarda la condotta penalmente rilevante che per la dosimetria sanzionatoria.

Per quanto riguarda i soggetti attivi, viene ampliato il novero dei possibili autori del reato: sia per il promittente che per il promissario viene specificato che può essere protagonista dell'accordo anche un soggetto intermediario; per il procacciatore di voti viene precisato che può trattarsi anche di un appartenente alle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p. oltre che chiunque si impegni a procacciare voti mediante il ricorso al metodo mafioso.

Relativamente alla condotta del promissario viene precisato che questo è punito, oltre che nei casi di dazione o promessa di denaro o altra utilità (già contemplati nel testo ante riforma), anche qualora si renda meramente disponibile a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

In merito al trattamento sanzionatorio per ambedue le parti dello scambio elettorale politico-mafioso, il testo normativo riformato ha reintrodotto l'equiparazione sanzionatoria con il delitto di partecipazione associativa mafiosa (ex art. 416-bis, comma primo) ed i contraenti protagonisti del sinallagma illecito (ex art. 416-ter, commi primo e secondo), stabilendo che anche a questi ultimi si applicano le pene previste dal primo comma dell'articolo 416-bis (reclusione da dieci a quindici anni).

I commi 3 e 4 dell'art. 416-ter c.p. (così come sostituito ex art. 1, l. 21 maggio 2019, n. 43), introdotti dal nuovo conio legislativo prevedono una circostanza aggravante ad effetto speciale che prevede un aumento fisso della metà della pena base qualora il candidato alle elezioni risulti eletto a seguito della promessa elettorale di origine mafiosa (la forbice di pena raggiunge un vertiginoso incremento, sino alla reclusione compresa tra un minimo edittale di anni 15 ed un massimo edittale di anni 22 e mesi 6); in tal modo il legislatore viene a realizzare una controversa trasformazione dello scambio elettorale politico-mafioso in "reato di evento". Infine, il neo-introdotta comma 4 prevede quale pena accessoria, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di condanna dei protagonisti dell'intesa politico-mafiosa.

*Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione.*

Il sequestro di persona ex art. 630 c.p. si realizza in caso di limitazione della libertà personale di un soggetto, in qualsiasi forma e durata, al fine di ottenere un ingiusto profitto.

Si tratta di un reato complesso caratterizzato dal dolo specifico della mercificazione della persona.

Si può ritenere che la realizzazione di tale fattispecie appaia di difficile previsione, vista la necessità di accertare in ogni caso l'interesse o vantaggio ricavato dall'ente dalla realizzazione dell'illecito stesso.

*Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

Il reato in questione è una forma di associazione a delinquere speciale, caratterizzata dalla finalità specifica dell'organizzazione criminale.

In ogni caso per l'imputazione del reato in questione ad una società è necessario accertare l'interesse o vantaggio della stessa.

*Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.*

- Reati di Peculato, Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001).

*Art. 314 comma 1 c.p. Peculato*

Alcune considerazioni in merito all'introduzione del peculato:

- si è lamentato un ampliamento eccessivo del novero dei reati presupposto rispetto ai criteri indicati dalla Legge di delegazione europea del 2018. Quest'ultima, infatti, richiamandosi alla Direttiva PIF, attribuisce al Governo la possibilità di integrare gli artt. 24 ss., D.lgs. n. 231/2001, con esclusivo riferimento ai reati che «ledono gli interessi finanziari dell'Unione»;
- è previsto che l'autore sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che si appropria di denaro o beni pubblici dei quali ha il possesso o la disponibilità in ragione del proprio ufficio. Dovendosi escludere la responsabilità ex D.lgs. n. 231/2001 per lo Stato e gli altri enti pubblici, non è chiaro come tali reati possano essere commessi da un soggetto riferibile all'organizzazione di un ente privato, nel suo interesse o vantaggio.

Il peculato rappresenta essenzialmente il reato di appropriazione indebita commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Esso è un reato plurioffensivo, nel senso che ad essere leso dalla condotta non è solamente il regolare e buon andamento della P.A., ma anche e soprattutto gli interessi patrimoniali di quest'ultima e dei privati, realizzandosi una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede e da cui deriva un'estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto.

È ormai pacifica in giurisprudenza la parificazione tra condotte di distrazione (consistenti nell'imprimere alla cosa una destinazione differente da quella prevista) ed appropriazione, dato che quest'ultima ingloba anche la distrazione, infatti, destinare impropriamente una cosa ad un utilizzo diverso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari.

L'appropriazione è in effetti un comportamento destinato a materializzarsi in atti incompatibili con il titolo per cui si possiede, in modo da realizzare una vera e propria *interversio possessionis*, e quindi a interrompere illecitamente la relazione funzionale tra la cosa e il suo legittimo proprietario.

Presupposto della condotta è il possesso o la disponibilità della cosa, dove con tale ultimo termine si rende configurabile il peculato anche in casi di possesso mediato, in

cui l'agente dispone della cosa per mezzo della detenzione di altri, in modo che l'agente possa tornare a detenere in qualsiasi momento il bene. Altro presupposto è l'esistenza di una relazione funzionale tra la cosa e l'agente, con la precisazione che, qualora la cosa sia a disposizione dell'ufficio e non direttamente ed esclusivamente del soggetto agente, ricorrerà l'aggravante dell'abuso di relazioni d'ufficio.

*Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui*

Non è richiesto, ai fini della configurabilità del delitto, il possesso della cosa altrui, distinguendosi dunque radicalmente dalla norma di cui all'art. 314, che infatti richiede il possesso o la detenzione di cosa o di denaro altrui come presupposto del reato. Specularmente, si è altresì escluso che si tratti di una forma particolare di concussione (art. 317), difettando qui il requisito dell'induzione in errore nei confronti del soggetto passivo del reato. Il reato può essere commesso solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio. Fatto tipico previsto dalla norma è la ricezione (accettazione non dovuta) e la ritenzione (trattenimento di ciò che è stato per errore consegnato). Il denaro o altre utilità devono essere ritenuti per sé o per terzi (non rientrando comunque la P.A. nella nozione di terzo). Presupposto ulteriore ed essenziale del delitto è che il terzo sia erroneamente convinto di dover consegnare denaro o altre utilità nelle mani del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che la accetta o la ritiene sfruttando l'errore.

Il reato è punito a titolo di dolo generico, ossia la consapevolezza dell'altrui errore e la volontà di ricevere o ritenere la cosa.

Valgono per tale reato le stesse considerazioni fatte per l'art. 314 comma 1 c.p. circa le perplessità dell'introduzione nell'art. 24 del D.lgs. 231/2001 dei delitti di peculato tra i reati presupposto da parte dello schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371.

*Art. 317 c.p. Concussione*

Vi è concussione quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a dare o promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Soggetto attivo del reato può dunque essere tanto un pubblico ufficiale quanto un incaricato di pubblico servizio.

L'abuso può estrinsecarsi in due forme: come uso anti-doveroso dei poteri pubblici (utilizzo di poteri attinenti alle funzioni esercitate per scopi diversi da quelli previsti per legge, in violazione dei principi di buon andamento e imparzialità) oppure come abuso di qualità (strumentalizzazione della posizione di preminenza pubblica ricoperta dal soggetto, a prescindere dalle sue competenze specifiche).

Colui che subisce la costrizione non è correo ma persona offesa in quanto posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito; pertanto tale fattispecie potrà configurarsi in capo alla società in via residuale, o nella forma del concorso dell'*extraneus* tra una figura apicale o subordinata della società e il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio

(sempre che vi sia un interesse/vantaggio per la società), oppure in quei casi in cui la società gestisca attività a rilevanza pubblicistica.

Infatti, sia il legislatore sia la giurisprudenza prevalente ritengono che gli esponenti di fattispecie societarie a carattere privato ma depositarie dello svolgimento di un pubblico servizio, sono assolutamente equiparati a pubblici ufficiali o a incaricati di un pubblico servizio (es. soggetti che possono rappresentare all'esterno la volontà della PA o suoi poteri autoritativi, deliberativi o certificativi a prescindere da formali investimenti; componenti di vertice di enti ospedalieri o società esercenti prestazioni sanitarie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale; operatori di Istituti di credito; soggetti appartenenti a società a partecipazione pubblica o concessionarie di pubblici servizi; operatori per di società per la gestione di guardie giurate; operatori di società deputate alla gestione, organizzazione ed erogazione di formazione e addestramento professionale regolato dalla legge; costruttori nell'ambito della realizzazione di interventi di edilizia convenzionata, ecc.).

#### *Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione*

È l'ipotesi in cui un pubblico ufficiale riceve indebitamente o accetta da un privato la promessa, per sé o per un terzo, di denaro o altre utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (c.d. corruzione impropria). Prima della riforma del 2012 che ne ha mutato significativamente il testo, la norma era rubricata diversamente, ossia "Corruzione per un atto d'ufficio" e prevedeva tra le condotte punibili poste in essere dal pubblico ufficiale quella di "compiere un atto del suo ufficio", oltre a prevedere la punibilità per il pubblico ufficiale che riceveva una retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto. L'intervento legislativo del 2012, con l'eliminazione del riferimento al compimento di "atti" e ponendo l'attenzione sull'esercizio delle "funzioni o dei poteri" del pubblico funzionario, ha determinato un'estensione dell'area di punibilità in quanto l'articolo riformato configura una fattispecie onnicomprensiva della funzione pubblica (generica attività, generici poteri e generica funzione cui il soggetto qualificato è preposto) e quindi non più il compimento, l'omissione o il ritardo di uno specifico atto. Sono dunque ricompresi tutti quei comportamenti, sia attivi che omissivi, che violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che devono essere rigorosamente rispettati da chi esercita una pubblica funzione.

Trattasi di reato proprio in quanto punibile solo se commesso dal pubblico ufficiale, al quale però, l'art. 320 c.p., parifica anche l'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato stabilendo una pena ridotta fino a un terzo. Diversamente dalla concussione, le parti sono in posizione paritaria, pertanto entrambe punibili. Si tratta, infatti, di un reato plurisoggettivo, o a concorso necessario e ne rispondono sia il corruttore che il corrotto; a tal proposito si distingue una corruzione attiva e una passiva a seconda che la si guardi dal punto di vista della condotta del privato o del pubblico ufficiale ovvero dell'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 320 c.p.

La Legge 9 gennaio 2019, n.3 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera n)) la modifica dell'art. 318 inasprendone il trattamento sanzionatorio elevando la durata della pena, sia nel minimo che nel massimo edittale, sancendo il passaggio dalla precedente “forbice” (da uno a sei anni) all’attuale (da tre a otto anni).

*Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio*

È l’ipotesi di un pubblico ufficiale, o incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 320 c.p., che riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetta la promessa, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio con vantaggio in favore del corruttore (c.d. corruzione propria).

Le riforme in materia di contrasto alla corruzione introdotte dalla Legge n. 69 del 2015 hanno determinato un notevole inasprimento sanzionatorio della condotta in esame nel tentativo di rafforzare la reazione statale ad una fenomenologia corruttiva sempre più capillare e diffusa.

Tale fattispecie si configura ogni qualvolta l’attività svolta dal pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio sia contraria ai doveri di quest’ultimo (es. accettazione di denaro per garantire l’aggiudicazione di una gara).

*Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti*

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

*Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari*

Tale figura criminosa è stata introdotta dall’art. 9 della L. 86/1990. Inizialmente, infatti, le ipotesi considerate costituivano circostante aggravante della corruzione propria di cui all’art. 319 c.p.; oggi, con la previsione di un autonomo titolo di reato che non distingue tra corruzione propria ed impropria, restano sanzionati tutti i comportamenti corrotti. Il delitto può essere commesso da qualsiasi persona che rivesta la qualità di pubblico ufficiale e la previsione principale concerne l’ipotesi che i fatti di corruzione siano stati commessi per favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo.

*Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità*

Secondo tale fattispecie di reato vi è induzione indebita quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, induca taluno a procurare a sé o ad altri denaro a oltre utilità non dovute.

Tale fattispecie è stata introdotta dal Legislatore per restringere l'ambito precettivo del delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p.; prima della riforma, infatti, la condotta si concretizzava nelle due forme dell'induzione e della costrizione. Lo sdoppiamento

dell'originaria fattispecie ha introdotto l'art. 319 quater, in linea con le raccomandazioni di carattere internazionale provenienti in particolare dal “Rapporto sulla fase 3 dell'applicazione della Convenzione anticorruzione Ocse in Italia”, ed è caratterizzato da una condotta suggestiva e persuasiva con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario rispetto alla vittima di concussione. Il soggetto passivo del reato in esame dispone di maggiori margini decisionali ma finisce per prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta perché motivato dalla prospettiva di ottenere un tornaconto personale indebito; per tale motivo è prevista la sua punibilità. È dunque la differenza tra queste due condotte, precedentemente ricomprese nella formulazione dell'art. 317 antecedente alla riforma, che segna la linea di confine tra l'ipotesi concussiva (costrizione) e l'induzione di cui all'art. 319 quater c.p.

*Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*

Tale norma sancisce che le disposizioni degli articoli 318 e 319 di cui sopra, si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio, con riduzione delle pene in misura non superiore ad un terzo.

*Art. 321 c.p. Pene per il corruttore*

La norma in questione estende al corruttore le pene stabilite per il corrotto. Si tratta, pertanto, della disposizione principale attraverso cui gli enti possono essere chiamati a rispondere – insieme al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio – dei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320 c.p.

*Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione*

La condotta di reato è quella di cui agli artt. 318-319 c.p., tuttavia in tale fattispecie il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

L'istigazione alla corruzione si realizza mediante le stesse condotte previste nei reati di corruzione propria o impropria, con la specifica circostanza della non accettazione della promessa/offerta del privato.

*Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*

L'articolo in questione è stato introdotto dall'art. 3, c.1 L. 29 settembre 2000, n. 300, modificato dalla L. 116/2009, dalla L. n. 190/2012, dalla L. 237/2012, dalla L. 161/2017 e, infine, dalla L. 3/2019.

Tale norma estende le disposizioni degli artt. 314, 316, 317, 317bis, 318, 319, 319bis, 319ter, 319 quater, 320 e 322, c. 3 e 4 c.p. ai fatti commessi dai soggetti indicati dall'articolo in esame (membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e

di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri). Ha altresì previsto che le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso, oltre che alle persone sopra indicate, alle persone che esercitano attività o funzioni che corrispondono a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri ovvero organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali oppure al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

*Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio*

Il bene giuridico tutelato non è solamente il buon andamento della P.A., ma anche il patrimonio del terzo danneggiato dall'abuso del funzionario pubblico. Esso è un reato proprio, in quanto soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio. L'abuso d'ufficio rappresenta un reato di evento, il cui disvalore penale si realizza al momento della effettiva produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale o di un danno ingiusto ad altri.

L'ingiusto vantaggio può essere soltanto patrimoniale e configura una situazione favorevole per il complesso dei diritti soggettivi a contenuto patrimoniale del soggetto pubblico, indipendentemente da un effettivo incremento economico.

Il danno per il terzo può consistere in qualsiasi aggressione ingiusta nei confronti della sfera personale o patrimoniale del soggetto passivo. È richiesta la c.d. doppia ingiustizia del danno, nel senso che ingiusta deve essere sia la condotta, sia il vantaggio patrimoniale conseguito.

L'abusività della condotta deve consistere:

- nella violazione di norme di legge o di regolamento, in cui, si ritiene, vadano ricomprese anche le mere norme procedimentali, qualora atte a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto. L'eccesso di potere in provvedimenti discrezionali non rientra invece nella fattispecie;

- nella violazione dell'obbligo di astensione, qualora vi sia un obbligo giuridico di astensione in presenza di una situazione di conflitto di interessi.

Il reato richiede il dolo generico e sul punto valgono le stesse considerazioni fatte per il reato di peculato.

*Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite*

Tale fattispecie di reato è stata introdotta dall'art. 1, comma 75, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Con la Legge n. 3/2019 (c.d. Legge Anticorruzione") il delitto di traffico di influenze illecite è entrato a far parte del

novero dei reati in relazione ai quali può configurarsi un illecito amministrativo a carico dell'ente.

Attraverso l'art. 346 bis c.p. sono state rese penalmente rilevanti le condotte che, pur non estrinsecandosi nei reati di corruzione per l'esercizio delle funzioni, per atti contrari ai doveri d'ufficio, o in atti giudiziari, vengano poste in essere dal soggetto che vuole fungere da mediatore di una transazione illecita tra il privato ed il pubblico ufficiale, l'esercente un pubblico servizio, o uno dei soggetti di cui all'art. 322 bis c.p., facendosi dare o promettere denaro o altra utilità, per sé o per altri, quale prezzo dell'attività espletata. Rispetto alle fattispecie corruttive, il reato in esame si presenta come una tutela anticipatoria delle stesse, volta a punire l'intermediario prima che si possa perfezionare l'accordo corruttivo tra il privato e la Pubblica Amministrazione e non è, quindi, ipotizzabile quando sia già stato accertato un rapporto, paritario o alternato, fra il Pubblico Ufficiale e il soggetto privato.

Il bene giuridico oggetto di tutela penale è l'imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione, essendo tale norma diretta a schermare il pubblico agente, prima ancora che questi subisca pressioni dall'esterno.

L'elemento oggettivo è rappresentato dal *pactum sceleris* tra privato e mediatore, attraverso il quale si concorda la dazione di un'utilità patrimoniale affinché il mediatore eserciti un'influenza sul pubblico agente volta ad orientarne le decisioni amministrative a favore dell'istigatore iniziale.

L'art. 346 bis c.p. prevede due tipologie di influenze illecite:

- Nella prima ipotesi il committente dà o promette al mediatore denaro o altro vantaggio patrimoniale affinché remunerati il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.;
- La seconda ipotesi riguarda il caso in cui il committente remunera il mediatore affinché quest'ultimo influenzi illecitamente il pubblico agente; in questo caso il denaro o il vantaggio patrimoniale dato o promesso dal committente al mediatore rappresenta la ricompensa per l'influenza che quest'ultimo si impegna a porre in essere sul pubblico agente.

Si tratta di un reato comune poiché né il committente né il mediatore debbono possedere una particolare qualifica soggettiva.

La pena è tuttavia aggravata qualora a ricoprire il ruolo di mediatore sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.

Oltre a prevedere la punibilità per il mediatore, la norma prevede altresì la punibilità del committente della mediazione; si tratta dunque di un reato necessariamente plurisoggettivo proprio.

Il rapporto che il mediatore si impegna a far valere con il pubblico ufficiale, ovvero con l'incaricato di pubblico servizio, deve realmente sussistere e deve costituire la ragione della dazione o della promessa del vantaggio patrimoniale da parte del committente; tale reato si pone dunque in rapporto di alternatività con la fattispecie di

millantato credito in cui le relazioni devono essere falsamente rappresentate al committente.

Il dolo è specifico ed è rappresentato dalla volontà di stipulare un patto col fine precipuo di remunerare il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, o perché ometta o ritardi un atto del suo ufficio, oppure al fine di influenzarlo illecitamente.

Il reato si consuma nel momento in cui si perfeziona il patto tra committente e mediatore; non è essenziale che la mediazione si realizzi o che quel soggetto effettivamente abbia la possibilità di portare a termine il compito assunto, essendo sufficiente la sola promessa indebita.

Il tentativo è astrattamente configurabile, sebbene comporti un'eccessiva anticipazione della tutela, qualora il mediatore, senza riuscirci, solleciti ad un altro soggetto la dazione di denaro o di un vantaggio patrimoniale in vista di un esercizio di una influenza illecita sul pubblico agente.

Il dettato normativo prevede altresì una circostanza attenuante speciale, che si esplica nella particolare tenuità del fatto, che prevede un dimezzamento della pena.

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs, n. 231/2001 – L. 23 novembre 2001, n. 409 – L. 24 luglio 2009, n. 99).

*Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.*

Attraverso tale disposizione, il legislatore mira a garantire la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, quali imprescindibili presupposti di una circolazione monetaria regolare. La fattispecie in questione si realizza mediante una molteplicità di condotte: contraffazione o alterazione di monete; introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di monete contraffatte o alterate; acquisto o ricezione di monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione; il tutto di concerto con il contraffattore.

*Art. 454 c.p. Alterazione di monete.*

Tale norma tutela la certezza e l'affidabilità del traffico monetario e punisce chi altera monete della qualità indicata nel precedente articolo o chi, rispetto alle monete così alterate, le detiene, le spende o le mette in circolazione, le acquista o comunque riceve al fine di metterle in circolazione.

*Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate.*

Il reato punisce l'introduzione, l'acquisto, la detenzione, al fine di metterle in circolazione, di monete falsificate, senza concerto con il falsificatore o con chi le ha alterate.

*Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.*

E' la messa in circolazione di monete false ricevute in buona fede; in questo caso la scienza della falsità delle monete è posteriore alla ricezione delle stesse mentre nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 455 c.p. tale consapevolezza della falsità deve sussistere nel colpevole al momento della ricezione.

*Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto e detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.*

Le condotte di reato sono quelle di cui agli artt. 453, 455, 457 c.p., ma hanno come oggetto materiale valori di bollo falsificati. Ai sensi del secondo comma dell'articolo in esame, sono valori di bollo la carta bollata, i francobolli e gli altri valori ad essi equiparati da leggi speciali.

*Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.*

Le condotte punibili sono sia la contraffazione sia l'acquisto, la detenzione o l'alienazione della carta in oggetto. La ratio di tale norma consiste nella scelta di criminalizzare delle attività preparatorie alla falsificazione per rispondere alla necessità di rafforzare la tutela degli interessi protetti dalle norme in materia di falsità di valori di bollo.

*Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.*

La fattispecie de quo punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione, o l'alienazione di filigrane o di strumenti destinati elusivamente alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

*Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.*

Il reato punisce il mero utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati; la pena è ridotta se i valori sono stati ricevuti in buona fede.

*Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.*

Tale articolo, come sostituito dall'art. 15, c. 1, lett. a) della L. 99/2009, punisce la contraffazione, l'alterazione nonché l'uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. Commette tale reato chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, sia nazionali che esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza aver

concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Il secondo comma prevede la punizione per chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Ai fini della punibilità la condizione essenziale è che siano state osservate le leggi interne, i regolamenti comunitari e le convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

*Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.*

La norma, fuori dai casi di concorso nei reati previsti dal precedente articolo, punisce l'introduzione nello Stato italiano di prodotti con segni falsi e commercio dei medesimi prodotti.

- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 D.Lgs. n. 231/2001 – L. 24 luglio 2009 n. 99)

*Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio.*

Elemento essenziale per la configurazione dell'illecito è l'uso di violenza sulle cose o mezzi fraudolenti finalizzati a turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La norma è stata introdotta al fine di garantire il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta da privati.

*Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con violenza o minaccia.*

La norma mira a sanzionare chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia usando cioè quelle forme tipiche di intimidazione che, nell'ambiente della criminalità organizzata mafiosa, tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque, a condizionarle, incidendo sulla fondamentale legge di mercato che vuole la concorrenza libera e lecita. Tuttavia, non occorre che il reato si realizzi in ambienti di criminalità organizzata o che l'autore appartenga a tali ambienti. Soggetto attivo del reato può essere chiunque, non essendo richiesta la qualifica di imprenditore, essendo anzi sufficiente l'esercizio, anche occasionale o temporaneo, di una delle suddette attività.

*Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali.*

Tale articolo punisce chiunque cagioni un nocumento a un'industria nazionale ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione su mercati nazionali esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

*Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio.*

La condotta materiale consiste nella consegna, nell'esercizio di un'attività commerciale, di una cosa mobile non conforme a quella convenuta per essenza, origine, provenienza, qualità, quantità. La frode in commercio si sostanzia dunque in una sleale esecuzione di un contratto lecito ed efficace, anche se annullabile.

*Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.*

La condotta punita è concretizzabile con qualsiasi operazione comunque diretta allo scambio ed allo smercio di cibi e bevande non genuini; pertanto, è sufficiente porre in essere atti chiaramente rivelatori della finalità di vendere o porre in commercio: esposizione al pubblico, indicazione in offerte al pubblico, presenza del prodotto non genuino nel magazzino o deposito del venditore ecc...

*Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.*

La condotta di reato si realizza tramite la generica messa in circolazione di beni con nomi, marchi o segni distintivi che, pur se non contraffatti, sono idonei ad indurre in errore i consumatori.

*Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.*

La condotta punita è la fabbricazione o l'uso industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando o violando un titolo di proprietà industriale di cui sia a conoscenza. Ai sensi della stessa norma è punita l'introduzione nello Stato, la detenzione per la vendita, l'offerta ai consumatori o la generica messa in circolazione dei beni citati, al fine di ricavarne un profitto.

*Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*

L'art. 517 quater c.p. punisce la contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o di indicazioni di origine di prodotti agroalimentari. Ai sensi della stessa norma è punita l'introduzione nello Stato, la detenzione per la vendita, l'offerta ai consumatori o la generica messa in circolazione di prodotti agroalimentari con le citate indicazioni contraffatte, al fine di ricavarne un profitto. Ai sensi del quarto comma del medesimo

articolo, i delitti previsti dai commi primo e secondo, sono punibili a condizione che sia stato osservato quanto previsto da leggi interne, da regolamenti comunitari e dalle convenzioni nazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

- Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. n. 231/2001 – D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 62, art. 3).

*Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali*

«Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Per tale fattispecie di reato, prevista dal comma 1 lett. a) del D.lgs. 231/2001 alla Società si applica la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

La condotta illecita, nel nuovo articolo 2621 c.c., consiste nell'espone consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omettere consapevolmente fatti materiali rilevanti, quando la comunicazione degli stessi è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore; salvo le ipotesi in cui il fatto sia di lieve entità, il reato è procedibile d'ufficio.

Il primo elemento di novità del nuovo reato di falso in bilancio di cui all' articolo 2621 del codice civile, è il passaggio da contravvenzione a delitto. Gli ulteriori principali elementi si possono così sintetizzare: scompaiono le soglie di non punibilità (previste dal terzo e quarto comma dell'articolo 2621); per quanto riguarda il dolo, permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" e viene espressamente introdotto nel testo il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte; il riferimento all'omissione di "informazioni" è stato sostituito con quello dell'omissione di "fatti materiali rilevanti" sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, la cui comunicazione è imposta dalla legge; è stato introdotto l'elemento oggettivo ulteriore della "concreta" idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore. Il riferimento alle modalità del falso, che deve essere "concretamente idoneo a indurre altri in errore" (2621 c.c.), appare collegato sia

alla scomparsa delle soglie di punibilità che alla previsione delle ipotesi di lieve entità e particolare tenuità, di cui ai nuovi articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile.

*Art. 2621 bis c.c. Fatti di lieve entità*

«Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, occorre richiamare l'art. 2621-ter c.c. secondo il quale "il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis”.

*Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate*

La condotta illecita per il falso in bilancio nelle società quotate consiste nell'esporre consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore sulla situazione economica della società stessa. I principali elementi di novità del nuovo falso in bilancio delle società quotate, di cui al primo comma dell'articolo 2622 c.c., che parzialmente coincidono con quelli di cui all'articolo 2621, sono i seguenti: la fattispecie è configurata come reato di pericolo anziché di danno in quanto scompare ogni riferimento al danno patrimoniale causato alla società; le pene sono inasprite in quanto dalla reclusione da uno a quattro anni si passa alla reclusione da tre a otto anni; scompaiono, come nel falso in bilancio delle società non quotate, le soglie di non punibilità che erano previste dai commi 4 ss. del previgente art. 2622; anche in questo caso è mutato il riferimento al dolo in quanto permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, tuttavia viene meno "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" mentre è esplicitamente introdotto nell'articolo in esame il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte; il riferimento all'omissione di "informazioni" è stato sostituito con quello all'omissione di "fatti materiali rilevanti" la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; è stato introdotto, come nell'articolo 2621, l'elemento oggettivo ulteriore della "concreta" idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore.

*Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione*

Il D.lgs. 39/2010 – Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relative alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati – ha introdotto il reato di falsità nelle relazioni

o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, disponendo contestualmente l'abrogazione dell'art. 2624 c.c.

Poiché l'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001, alle lettere f) e g), fa tuttora espresso richiamo all'art. 2624 c.c. quale presupposto dell'illecito amministrativo, l'abrogazione della norma del codice civile, non accompagnata dall'integrazione dell'art. 25-ter con il riferimento alla nuova fattispecie dell'art. 27 del D.lgs. 39/2010 dovrebbe determinare, quale conseguenza, la non applicabilità della sanzione amministrativa ex D.lgs. 231/2001 al nuovo reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale.

In un'ottica prudenziale, è opportuno tener conto anche di tale fattispecie, stante la possibile futura correzione, si ritiene opportuno fornire comunque un commento del reato *de quo* corredato dall'indicazione dei protocolli specifici.

#### *Art. 2625 c.c. Impedito controllo*

La condotta criminosa si sostanzia nell'impedire, od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo attribuite ai soci o ad altri organi sociali dalla legge. Stante l'esplicito riferimento nel D.lgs. 231/2001 al solo secondo comma dell'art. 2625 c.c., il reato si può imputare alla società solamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, ovvero il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche previste dall'art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci.

Inizialmente, l'articolo in esame, prevedeva anche l'attività di revisione oltre a quella di controllo; l'art. 37, comma 35 lett. a) del D.lgs. 39/2010 ha soppresso le parole «o di revisione» dalla presente norma e le attività d'impedito controllo ai revisori, non essendo più disciplinate dall'art. 2625 c.c. che è espressamente ricompreso fra i reati presupposto ex D.lgs. 231, non sono più da considerarsi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti. Difatti, la nuova fattispecie d'impedito controllo alle società di revisione è attualmente disciplinata dall'art. 29 del D.lgs. 39/2010 che non espressamente richiamato dal D.lgs. 231/2001.

Tuttavia, in un'ottica prudenziale, è opportuno tener conto anche di tale fattispecie.

Il delitto di cui al secondo comma deve essere inquadrato all'interno dei reati contro il patrimonio, dal momento che il danno descritto dalla norma rappresenta il momento consumativo del reato. Il requisito del danno, dunque, consente di distinguere nettamente tale delitto dall'illecito amministrativo, di cui al primo comma, in cui non è prevista la causazione del danno e l'oggetto di tutela è rappresentato dall'attività di controllo in sé.

#### *Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti*

Tale fattispecie di reato è prevista a tutela dell'effettività e dell'integrità del capitale sociale, a garanzia dei diritti di creditori e di terzi, si configura nel caso in cui gli amministratori restituiscano, anche in maniera simulata, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, i conferimenti ai soci oppure liberino questi ultimi dall'obbligo di eseguirli.

L'esplicito riferimento della norma ai soli amministratori esclude la punibilità, ai sensi dell'art. 2626 c.c., dei soci beneficiari o liberati dall'obbligo di conferimento.

#### *Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve*

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Per quanto concerne la distribuzione degli utili, occorre distinguere tra i cosiddetti utili fittizi e reali; l'utile deve ritenersi fittizio e dunque non ripartibile, quando incide sul capitale sociale, traducendosi, in tal modo, in un illecito rimborso ai soci di conferimenti dagli stessi effettuati. È da ritenersi reale quando risulti da operazioni concluse e da situazioni giuridiche definite e può quindi dirsi effettivamente conseguito. L'altra ipotesi è quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La norma prevede inoltre che, qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue. Il presente articolo configura una contravvenzione sanzionata con una pena più mite rispetto alla previgente disciplina, che considerava la fattispecie come delitto, punibile con la stessa pena delle false comunicazioni sociali.

*Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante*

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli amministratori, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. La ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato. La disposizione considera dunque due ipotesi delittuose, già previste dalla passata disciplina, descrivendole però con maggiore tassatività e determinatezza, tipizzando l'illecito conformemente ai principi generali del diritto penale ed abbandonando la tecnica del mero rinvio alle disposizioni civilistiche.

*Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori*

Le operazioni di cui al reato in questione consistono in riduzioni di capitale sociale, fusioni con altra società o scissioni, che, poste in essere in violazione delle norme a tutela dei creditori, cagionino danno ai creditori stessi. Perché il reato sussista è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori; il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio. Tale norma è dunque finalizzata alla tutela dei creditori più che all'integrità del capitale sociale.

*Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi*

Il reato è configurabile quando un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società – con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 – rechi alla stessa o a terzi un danno, violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile. Il reato sussiste solo se dalla violazione siano derivati danni alla società od a terzi, da ritenersi di natura patrimoniale. Dunque, l'interesse protetto dalla norma è il patrimonio della società o dei terzi, in armonia con i principi ispiratori del nuovo sistema penale societario.

Inoltre, la norma in esame, introdotta dalla L. 262/2005, rimanda all'art. 2391 c.c., primo comma, che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare, sia agli altri membri del consiglio che ai sindaci, ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

L'amministratore delegato che sia portatore di un interesse in una determinata operazione della società deve astenersi dalla stessa, rimettendola alle determinazioni dell'intero consiglio.

In entrambi i casi, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione.

#### *Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale*

Le condotte, ascrivibili ad amministratori e soci conferenti, sono di tre tipi: formazione o aumento fittizio del capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante di conferimenti di beni in natura, di crediti, o del patrimonio della società nel caso di trasformazione. La disposizione, a tutela dei creditori, sanziona le condotte che intaccano l'integrità del capitale sociale nella fase della formazione e dell'aumento, impedendo i cosiddetti fenomeni di "annacquamento" ovvero che siano costituite società prive di un adeguato capitale.

#### *Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori*

È un reato proprio dei liquidatori che, cagionano danno ai creditori ripartendo i beni sociali tra i soci ovvero senza aver provveduto all'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli, prima della soddisfazione dei creditori stessi. Il reato sussiste unicamente se dalla condotta descritta derivi un danno ai creditori, e si estingue qualora il pregiudizio subito da questi ultimi sia risarcito prima del giudizio.

#### *Art. 2635 c.3 c.c. Corruzione tra privati*

Tale fattispecie di reato è stata di recente modificata dal Decreto legislativo, 15/03/2017 n° 38. Il reato in esame precedentemente era di danno, e prevedeva come delittuosa la condotta, salvo che il fatto fosse previsto come più grave reato, di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, di sindaci e dei liquidatori che, a seguito di dazione o promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri, compivano ovvero omettevano di compiere atti in violazione di obblighi inerenti il loro ufficio o gli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. La nuova fattispecie è invece costruita in termini di reato di

mera condotta; tale condotta attualmente consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, sindaco, liquidatore o in violazione degli obblighi di fedeltà che ne conseguono dal ricoprire le succitate cariche. È ugualmente punibile il fatto commesso da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei predetti soggetti. La pena è ridotta se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Con la Legge n. 3/2019 il reato in esame è divenuto procedibile d'ufficio e per l'instaurazione di un procedimento penale, eventualmente anche ai sensi del D.lgs. 231/2001, sarà dunque sufficiente una denuncia/esposto.

*Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati*

L'articolo in esame è stato introdotto con il D.lgs. 38/2017 e prevede una fattispecie che si articola in due ipotesi: la prima consiste nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti a soggetti apicali (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci; liquidatori) o aventi funzioni direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o all'omissione di un atto in violazione di obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata; la seconda condotta prevede che amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, sollecitino per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o una dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo. La Legge 9 gennaio 2019, n.3 (c.d. Legge Anticorruzione) ha modificato il presente articolo eliminando la querela quale condizione di procedibilità.

*Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea*

L'influenza de quo è la determinazione, con atti simulati o con frode, della maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. L'uso del termine "determinare" sottolinea che la condotta consiste in un contributo causale alla formazione della maggioranza, escludendo che si possa trattare di una mera influenza.

*Art. 2637 c.c. Aggiotaggio*

La fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile

alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Si tratta di un reato comune, nella cui fattispecie la riforma del 2002 ha unificato una molteplicità di figure al fine di realizzare una maggiore determinatezza del reato. I beni giuridici tutelati sono rappresentati dagli interessi generali dell'economia pubblica e dal regolare funzionamento del mercato.

*Art. 2638 c.c. commi 1 e 2 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*

Il reato in questione può realizzarsi in due diverse ipotesi: nella prima sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

La seconda ipotesi invece si realizza indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro condotta, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

Si precisa inoltre che, con il d.lgs. n. 180 del 2015, è stato aggiunto il comma 3-bis, secondo cui «agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza».

Ai sensi del decreto di recepimento, ovvero il D.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, l'Autorità investita dei poteri di risoluzione è la Banca d'Italia; inoltre, per poteri di risoluzione si intendono quelli conferiti a tale Autorità per poter avviare, in caso di crisi di una banca, un processo di ristrutturazione, al fine di evitare l'interruzione nei servizi offerti e la liquidazione della stessa.

- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e leggi speciali, nonché dall'art. 2 della Convenzione Internazionale di New York del 9 dicembre 1999 (art. 25 quater D. Lgs n. 231/2001 – L. 14 gennaio 2003, n. 7, art. 3).

L'art. 25 quater è una norma aperta che punisce i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti nel codice penale italiano, dalle leggi speciali, o in violazione della Convenzione internazionale di New York del 9 dicembre 1999.

La norma richiamata non fa rinvio a specifiche fattispecie di reato, mostrando così qualche carenza sotto il profilo della tassatività. La categoria di reati richiamata fa riferimento ad una molteplicità di fattispecie, la cui condotta criminosa può realizzarsi in diversi modi.

In particolare, il ventaglio di fattispecie ricompreso tra l'art. 270-bis e 270-sezies c.p. prevede una serie di condotte che vanno dalla promozione, costituzione, organizzazione o finanziamento di associazioni deputate a perpetrare azioni violente con finalità terroristiche e/o eversive, all'assistenza agli associati con finalità di terrorismo, all'arruolamento di soggetti per la realizzazione di atti di violenza e/o di sabotaggio connessi a finalità terroristiche, all'addestramento e preparazione di detti soggetti all'uso di armi e strumenti offensivi, fino alle generiche condotte qualificate in una vera norma di chiusura come aventi "finalità di terrorismo" (art. 270 sexies c.p.).

In ogni caso al di là delle singole fattispecie, l'art. 25 quater D.Lgs. n. 231/2001 opera un vero rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici ed eversivi.

Nell'ambito cooperativo il rischio non è escludibile a priori soprattutto se si considera che la Convenzione di New York ritiene penalmente rilevante anche l'appoggio economico indiretto (ma pur sempre doloso) ad organizzazioni o gruppi terroristici, nazionali o internazionali.

Infatti, la responsabilità penale (e dunque l'eventuale responsabilità della cooperativa), sorge non soltanto a carico di chi realizza la condotta tipica descritta nella singola fattispecie incriminatrice, ma anche a carico di chi concorra nel reato fornendo un contributo materiale o morale alla realizzazione dello stesso.

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1, D.Lgs. n. 231/2001 – L. 9 gennaio 2006, n. 7, art. 8).

*Art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.*

La Legge n. 7 del 2006, per bandire le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (la norma precisa che ai fini della disposizione sono da considerarsi tali la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica cagioni medesimi effetti), ha introdotto nel codice penale l'articolo 583 bis che punisce, con la reclusione da quattro a dodici anni, "chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili."

La ratio della norma è di sanzionare enti e strutture (come ad esempio, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, etc.) che si rendano responsabili della realizzazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.

La fattispecie di reato in questione è riferita essenzialmente a quelle società che hanno come oggetto sociale tipico l'erogazione di servizi sanitari, assistenziali, di volontariato ecc. (con particolare attenzione ad enti presso cui si svolgono attività chirurgiche finalizzate ad interventi di ginecologia-ostetricia).

- Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D. Lgs. n. 231/2001 – L. 11 agosto 2003, n. 228, art. 5 – L. 6 febbraio 2006, n. 38).

*Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù.*

Il reato consiste nell'esercizio su una persona di un potere di proprietà o di soggezione continua, per costringerla a prestazioni lavorative o sessuali o comunque ad uno sfruttamento della stessa.

*Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile.*

Il primo comma di tale articolo sanziona penalmente chiunque recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore ai diciotto anni, ovvero favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore ai diciotto anni, ovvero ne trae profitto. Il secondo comma prevede inoltre la punizione, in via sussidiaria, per chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo di denaro o altra utilità, anche solo promessi.

*Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile.*

Tale norma sanziona condotte eterogenee quali la realizzazione di esibizioni o spettacoli pornografici o la produzione di materiale pornografico utilizzando minori di diciotto anni, ovvero il reclutamento o l'induzione di minori a partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici, o il trarre comunque profitto dai suddetti spettacoli, oppure commerciare il materiale pornografico anzidetto. Fuori da tali ipotesi, la stessa norma sanziona inoltre chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui sopra, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori, nonché, de residuo, chiunque offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico in questione. È prevista infine una sanzione anche per chi assiste ad esibizioni o spettacoli in cui siano coinvolti minori.

*Art. 600 quater c.p. Detenzione o accesso materiale pornografico.*

È la condotta di chi dispone o si procura materiale pedopornografico.

Procurarsi significa acquistare la disponibilità fisica del materiale pedopornografico; disporre vuol dire poter utilizzare il materiale stesso, pur non avendone necessariamente la materiale disponibilità (es. accesso ad archivi *on line* o a siti protetti).

*Art. 600 quater, 1 c.p. Pornografia virtuale.*

Il reato stabilisce la punibilità delle condotte relative alla produzione, commercio, diffusione, cessione ed acquisto di materiale pornografico realizzato con l'utilizzo di minori degli anni diciotto, anche qualora le condotte in questione abbiano ad oggetto immagini virtuali. Il legislatore, all'ultimo comma precisa la nozione di immagini virtuali: devono essere realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

*Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.*

Il reato punisce la condotta di chi organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione della prostituzione minorile.

*Art. 601 c.p. Tratta di persone.*

Tale norma punisce chi "recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600, ovvero realizza le stesse condotte su una o più persone, mediate inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi" oppure realizza tali condotte nei confronti di minori di età. Il Decreto Legislativo n. 24/2014, "Attuazione della Direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione della tratta degli esseri umani e alla protezione delle vittime", con il quale è stata recepita la Direttiva 2011/36/EU, ha apportato rilevanti modifiche all'articolo in questione, che è stato interamente riscritto; è stato infatti specificato il modo con il quale avviene la tratta di persone, è stata eliminata la circostanza aggravante ad effetto speciale, mediante la quale, la previgente formulazione prevedeva l'applicazione nel caso in cui i delitti (ex art. 601 c.p.) avessero come vittime i minori infradiciottenni e finalizzati allo sfruttamento della prostituzione ed al prelievo di organi. Per il reato di cui all'articolo 601 del Codice Penale, la pena della reclusione è da 8 a 20 anni, anche nel caso in cui la persona offesa è un minore; infatti, l'ultimo comma del citato articolo non prevede alcun inasprimento di pena laddove la vittima sia un infradiciottenne, aggiungendo anche che tale pena si applica anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma. Dal novellato articolo 601 del Codice Penale si comprende come il Legislatore abbia voluto conformarsi a quanto stabilito al paragrafo 1, articolo 2 della Direttiva 36/2011/EU, non solo ampliando il concetto del delitto di tratta, ma anche specificando le diverse modalità con le quali essa si realizza.

Inoltre, al fine di porre un ulteriore freno al fenomeno del traffico di essere umani, il decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera f)) l'introduzione di due nuovi commi dopo il secondo all'art. 601, i quali puniscono con un'apposita circostanza aggravante specifica il comandante o l'ufficiale della nave che trasporta i soggetti indicati dalla norma.

*Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi.*

Acquisto o alienazione di persone in stato di schiavitù ex art. 600 c.p. Entrambe le fattispecie relative al traffico di schiavi sono apparentemente di residuale rilevanza nel mondo cooperativo. In realtà i reati potrebbero essere celati in tutte le attività di reclutamento illegale di forza lavoro, purtroppo diffuse in realtà societarie in cui i lavoratori stagionali rappresentano una grossa percentuale del personale impiegato (si pensi alle cooperative agricole o alle cooperative di produzione lavoro). Inoltre, le ipotesi di reato sopra richiamate potrebbero essere imputate alla cooperativa a causa di comportamenti criminosi posti in essere da appaltatori, subappaltatori, partners, fornitori, ecc.

*Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*

La Legge n. 199/2016, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro in nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”, entrata in vigore il 4 novembre 2016, ha modificato il reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” previsto dall’art. 603 bis del c.p. e inserito lo stesso nell’elenco dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001. Rispetto al testo previgente, volto a punire la condotta di chi svolgesse “un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori”, la nuova fattispecie risulta sicuramente ampliata. La fattispecie in esame attualmente risulta infatti slegata dal requisito dello svolgimento di “un’attività organizzata di intermediazione”, andando a colpire non solo chi “recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento”, ma anche chi “utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”. Deve inoltre aggiungersi che, rispetto alla fattispecie previgente, l’uso di violenza, minaccia o intimidazione sono oggi circostanze aggravanti e non più elementi costitutivi del reato. Anche gli “indici di sfruttamento” di cui all’art. 603-bis c.p., assumono un significato più ampio, essendo oggi alcuni di essi parametrati, non più a condotte sistematiche di sottoretribuzione e violazione delle norme su orari, riposi, aspettativa e ferie, bensì a tali condotte anche solo “reiterate”. Di particolare importanza risulta essere anche l’indice di sfruttamento relativo alla “sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro” che oggi, a differenza di prima, rileva anche laddove non sia tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale.

*Art. 609-undecies c.p. Adescamento di minorenni*

Risponde di tale delitto, introdotto dalla Legge n.172/2012 (ratifica della Convenzione di Lanzarote per la tutela dei minori). Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Al fine di evitare dubbi interpretativi, il legislatore del 2012 ha voluto tipizzare espressamente la condotta di adescamento, intendendo per tale qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

- Abusi di mercato (art. 25 sexies D.Lgs. n. 231/2001 – L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 9).

*Art. 184 D.Lgs. 58/1998. Reato di Abuso di informazioni privilegiate.*

Le condotte criminose possono essere realizzate da due tipologie di soggetti: soggetti in possesso di informazioni privilegiate in ragione della propria qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; e soggetti comunque in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose. La condotta di riferimento può esplicarsi in più modalità: acquisto, vendita, o compimento di altre operazioni su strumenti finanziari, o induzione di altri alla realizzazione di tali azioni; comunicazione delle informazioni privilegiate ad altri.

*Art. 185 D.Lgs. 58/1998. Reato di Manipolazione del mercato.*

Il reato si perfeziona con la diffusione di notizie false ovvero con lo svolgimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

*Art. 187 bis D.Lgs. 58/1998. Illecito amministrativo di Abuso di informazioni privilegiate.*

L'art. 187-bis TUF punisce con una sanzione amministrativa sia le condotte realizzabili dagli insiders primari, già punite come reato dall'art. 184 TUF, sia quelle realizzate dagli insiders secondari, e quindi quei soggetti che abbiano acquistato, venduto o compiuto operazioni su strumenti finanziari quotati sulla base di informazioni privilegiate che hanno ottenuto da un "intra-neo", laddove la corrispondente fattispecie delittuosa attribuisce rilevanza esclusivamente alle condotte poste in essere dagli insiders primari. L'unica differenza consiste nel fatto che le condotte poste in essere dagli insiders secondari sono punite sia a titolo di dolo che se commessi con colpa.

*Art. 187 ter D.Lgs. 58/1998. Illecito amministrativo di Manipolazione del mercato.*

La presente disposizione amplia le condotte rilevanti ai fini dell'applicabilità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penalmente sanzionate dalla corrispondente

fattispecie delittuosa di cui al precedente art. 185, e punisce chiunque, tramite qualsiasi mezzo di informazione, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o “siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari”, a prescindere quindi dagli effetti e senza richiedere dunque, ai fini della sanzionabilità, quel carattere di concreta idoneità delle notizie false ad alterare i prezzi previsto dall’art. 185.

- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. n. 231/2001 – L. 3 agosto 2007, n. 123, art. 9).

*Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.*

L’art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 delinea due fattispecie di illecito dell’ente in relazione al delitto di omicidio colposo di cui all’art. 589 c.p., sanzionate con pene diverse nei limiti edittali e proporzionate alla gravità del fatto, ognuna delle quali è relativa alla commissione di due distinte ipotesi delittuose: la prima consiste nel delitto di cui all’art. 589 c.p. commesso con violazione dell’art. 55, comma 2, d.lgs. 81/2008; la seconda riguarda il medesimo delitto commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Per tali fattispecie di illeciti, sia omicidio colposo che lesioni gravi e gravissime di seguito trattate, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro il criterio di “vantaggio”, di cui all’art. 5 del D.lgs. 231/2001, per l’ente è rappresentato dal risparmio delle spese necessarie per l’attuazione delle norme cautelari previste dalla legge per la prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro.

*Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.*

L’articolo in questione punisce chi, con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, cagiona ad altri lesioni gravi – malattia che mette in pericolo la vita o comunque superiore a 40 giorni – o gravissime – malattia insanabile, perdita di un senso, di un arto, di un organo, deformazione o sfregio del viso.

Vengono a tale proposito in considerazione il D.Lgs. n. 81 del 2008 ed altre leggi speciali (es. DPR 27/04/1955 n. 547 sulla prevenzione degli infortuni; il DPR 19/03/1956 n. 303 sull’igiene sul lavoro; il D.Lgs. 14/08/1996 n. 494 in tema di sicurezza dei cantieri, ecc.).

In funzione di chiusura si richiama l’art. 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori.

L’introduzione di tali fattispecie nel D.Lgs. n. 231/2001 ad opera della L. 123/2007 ha, dunque, un effetto estremamente rilevante, soprattutto in considerazione della natura colposa di detti illeciti.

Infatti, tutti gli adempimenti direttamente o indirettamente stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (TU n. 81/2008 e non solo) possono rappresentare per le società cooperative un'area di rischio ai sensi dell'art. 25 septies D.Lgs. n. 231/2001.

La natura colposa dei reati de quo ha suscitato diverse discussioni interpretative in dottrina ed in giurisprudenza su due aspetti in particolare:

- 1) compatibilità fra la natura colposa dei reati ed i criteri di imputazione oggettiva ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2001 (commissione dei reati presupposto da parte di un dipendente ed esistenza di un interesse o vantaggio dell'ente);
- 2) compatibilità fra natura colposa dei reati e criterio di imputazione soggettiva dell'"elusione fraudolenta" del Modello.

In realtà, l'unico modo per evitare di giungere ad un '*interpretatio abrogans*' è quello di intendere che il concetto di interesse o vantaggio ex art. 5 abbia assunto un significato prettamente oggettivo, spostato più sul momento della condotta che su quello dell'evento; pertanto, in caso di lesioni o omicidio conseguenti a violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, l'interesse potrà essere inteso ad esempio come oggettivo guadagno/risparmio in termini di costi, tempi e risorse ricavato di fatto dall'ente.

Allo stesso modo la c.d. volontarietà dell'elusione fraudolenta andrà intesa come volontà di tenere una "condotta" non conforme alle procedure, istruzioni, disposizioni interne finalizzate alla prevenzione dei reati di omicidio e lesioni colpose ex art. 25 septies D.Lgs. n. 231/2001.

Recentemente la Cassazione si è pronunciata ricordando che, in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il vantaggio di cui all'art. 5, d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, operante quale criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, può consistere anche nella velocizzazione degli interventi manutentivi che sia tale da incidere sui tempi di lavorazione (ex multis Cass. pen., Sez. IV, Sent. 5 maggio 2020 n. 13575).

- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies, D.Lgs. n. 231/2001 – D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 63).

*Art. 648 c.p. Ricettazione.*

Il reato punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un delitto o si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare.

*Art. 648 bis c.p. Riciclaggio.*

Il riciclaggio è l'attività di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, o comunque compie altre operazioni volte ad

ostacolare l'identificazione della loro provenienza. Il secondo comma dell'articolo in esame prevede l'aggravante specifica se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale e cioè di un'attività svolta in maniera stabile e per la quale sia previsto un compenso economico.

*Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.*

È un'ipotesi residuale rispetto alle precedenti e si sostanzia nell'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto.

*Art. 648 ter.1 c.p. Autoriciclaggio.*

La Legge n. 186 del 15 dicembre del 2014 ha determinato l'inserimento dell'art. 648 ter.1 nel codice penale, subito dopo i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. La disposizione prevede la punibilità per chi ha commesso o concorso a commettere un delitto non colposo e successivamente ha impiegato, sostituito, trasferito, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, i proventi (denaro, beni o altre utilità) della commissione del suddetto delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non sono tuttavia punibili le condotte per cui tali beni o altre utilità vengano destinate alla mera utilizzazione ovvero al godimento personale. È considerata un'aggravante il verificarsi di queste condotte nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di qualsiasi altra attività professionale. La pena è invece diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità provenienti dal delitto.

- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25 octies.1 D. Lgs. n. 231/2001 – D. Lgs. 8 novembre 2021, n.104 e L.137/2023)

L'articolo è stato introdotto grazie al lavoro di riforma delle norme penali in materia di contrasto alle frodi e alle falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, attuata con D.lgs. 8 novembre 2021, n. 184. Il decreto, adottato in esecuzione della legge di delegazione europea 2020/2021, l. n. 53/2021, costituisce l'atto di recepimento della Direttiva 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che vincola gli Stati membri ad adattare la disciplina interna in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

*Art. 493-ter, c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.*

La norma mira a reprimere le condotte, poste in essere dall'agente per procurare un profitto all'Ente, volte a utilizzare indebitamente e/o falsificare strumenti di pagamento elettronico (con riferimento a carte di credito o debito o qualsiasi altro documento digitale). L'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato è il dolo specifico (ovvero il fine di trarre profitto dalla condotta illecita). L'oggetto della condotta, dunque, che fino ad oggi era rappresentato da strumenti "materiali" di

pagamento, si estende per effetto delle modifiche a tutti gli strumenti di pagamenti diversi dai contanti, tra i quali potranno rientrare anche gli strumenti immateriali.

*Art. 493-quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.*

Si tratta di un reato prodromico alla commissione di ulteriori reati concernenti mezzi di pagamento diversi dai contanti; la norma – che rappresenta l’attuazione dell’art. 7 della già citata Dir. 2019/713/UE – incrimina infatti la produzione e varie altre condotte di trasferimento di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere reati riguardanti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti o sono specificamente adattati al medesimo scopo. Oltre che dall’oggetto materiale del reato, la destinazione allo scopo di commettere reati relativi ai mezzi di pagamento diversi dal contante emerge anche dal dolo specifico, che si sostanzia nel fine di fare uso di tali strumenti, o di consentire ad altri di farne uso, per la commissione di tali reati.

L’art. 25-octies.1 prevede, inoltre, più genericamente la configurabilità della responsabilità dell’Ente per ogni altro delitto posto in essere contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, quindi immateriali.

*Art. 512-bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori*

Con l’inserimento della presente norma il legislatore ha inteso sanzionare penalmente la condotta fraudolenta di chi trasferisca fittiziamente ad altri denaro od altri beni al fine di elidere l’applicazione della confisca (art. 240) e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio. Trattasi chiaramente di norma di chiusura, corredata oltretutto da clausola di sussidiarietà espressa ("salvo che il fatto costituisca più grave reato"), destinata a coprire la condotta di chi non trasferisca effettivamente la titolarità dei beni o del denaro, ma lo faccia fittiziamente, continuando dunque ad avere la disponibilità materiale degli stessi e continuando dunque a goderne. Dato che l’intestatario fittizio non viene punito dalla norma, si desume che essa configuri un’ipotesi di fattispecie plurisoggettiva impropria, dato che per la configurabilità del delitto è necessaria la collaborazione di un terzo il quale, tuttavia, per scelta legislativa, non viene punito. La giurisprudenza ha tentato di colmare la lacuna, prevedendo la punibilità del falso intestatario ai sensi dell’articolo 110 c.p., non trovando però rispondenza nella dottrina, dato che l’intenzione del legislatore è stata quella di omettere specificatamente la previsione. Certo, il falso intestatario potrebbe comunque essere punito ai sensi dell’articolo 648 bis, ma con una pena assai più severa rispetto a quella del falso disponente, con evidente disparità di trattamento per una condotta posta su un piano unitario.

*Art. 640-ter c.p. Frode informatica (nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale)*

Il Legislatore con il suddetto D. Lgs. 184/2021 interviene sul reato di frode informatica di cui all’art. 640-ter c.p. introducendo al comma 2 una nuova circostanza aggravante nel caso in cui l’alterazione del sistema informatico determini un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Il reato di frode informatica è già

previsto come presupposto dell'illecito amministrativo di cui all'art. 24, tuttavia, nell'ipotesi dell'art. 24 diviene rilevante per l'Ente la sola ipotesi di frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Con il D. Lgs. 184/2021, invece, ai sensi dell'art. 25-octies.1, l'Ente può essere ritenuto responsabile anche per la commissione di frodi informatiche a danno di privati, ma a condizione che sia prospettabile l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

- Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25 octies.1, comma 2, D. Lgs. n. 231/2001 – D. Lgs. 8 novembre 2021, n.104)

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
  - se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies D.Lgs. n. 231/2001 – L. 23 luglio 2009, n. 99).

*Art. 171, L. 633/1941 comma 1 lett a) bis. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa.*

La condotta punita consiste nel mettere a disposizione del pubblico, tramite immissione in rete telematica con qualsiasi connessione, opere dell'ingegno protette o parte di esse. Tale norma tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

*Art. 171, L. 633/1941 comma 3. Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione.*

La condotta punita consiste nel mettere a disposizione del pubblico, tramite immissione in rete telematica con qualsiasi connessione, opere altrui non destinate alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, o deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, purché tali condotte offendano l'onore e la reputazione dell'autore.

*Art. 171-bis L. 633/1941 comma 1. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in*

*supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.*

*Art. 171-bis L. 633/1941 comma 2. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati.*

La norma punisce due tipologie di condotte: a) l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, o l'importazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; b) la riproduzione, su supporti non contrassegnati SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies; ovvero l'esecuzione, l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati.

*Art. 171-ter L. 633/1941. Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.*

Il reato sussiste se la condotta è posta in essere per un uso non personale.

*Art. 171-septies L. 633/1941. Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione.*

La norma punisce: a) i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2.

*Art. 171-octies L. 633/1941. Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso*

*condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.*

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. n. 231/2001 – L. 3 agosto 2009, n. 116, art. 4).

*Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.*

L'articolo in questione sanziona le condotte poste in essere da chiunque, con violenza, minaccia, o offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci tutti coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni in un procedimento penale e possono avvalersi della facoltà di non rispondere, salvo che il fatto costituisca più grave reato. La ratio della norma sta nel tutelare l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività giudiziaria, evitando interferenze volte a turbare la ricerca della verità processuale.

- Reati ambientali ( Art. 25-undecies D.Lgs 231/2001 -D.Lgs 121, 7 luglio 2011)

#### REATI PREVISTI NEL CODICE PENALE

Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale (Articolo introdotto come reato presupposto dalla Legge n.68/2015 "Legge Ecoreati")

La norma prevede la punibilità per chiunque cagiona abusivamente una compromissione (condotte lesive caratterizzate dalla produzione di danni almeno potenzialmente irreversibili) o un deterioramento (richiama condotte rimediabili che causano comunque lesioni non irrilevanti) significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.

La norma prevede inoltre una configurazione aggravata ad efficacia comune, qualora "l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Art. 452-ter c.p. Disastro ambientale (Articolo introdotto come reato presupposto dalla Legge n.68/2015 "Legge Ecoreati")

Fuori dai casi previsti dall'art. 434 del codice penale (che sanziona il crollo di costruzioni o altri disastri dolosi) risponde penalmente chiunque cagioni abusivamente

un disastro ambientale. La norma fornisce le seguenti puntuali definizioni del concetto di disastro ambientale penalmente rilevante:

- alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Anche qui è prevista un'aggravante ad efficacia comune nel caso in cui il “disastro venga prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta al vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette”.

Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente (Articolo introdotto come reato presupposto dalla Legge n.68/2015 "Legge Ecoreati")

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.”

Art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Articolo introdotto come reato presupposto dalla Legge n.68/2015 "Legge Ecoreati")

Risponde penalmente, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, “chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività”. È previsto un aumento di pena se da tali condotte ne consegue in pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Ulteriormente vengono ritenute aggravate le condotte dalle quali derivi un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti (Articolo introdotto come reato presupposto dalla Legge n.68/2015 "Legge Ecoreati")

La disposizione in esame prevede un aumento delle pene qualora:

- una associazione per delinquere ex art. 416 c.p. sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati ambientali di cui sopra;

- una associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. sia finalizzata a commettere taluno dei nuovi reati ambientali ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale;
- dell'associazione ex artt. 416 o 416-bis c.p. facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Uccisione, cattura o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (salvo non si tratti di quantità trascurabili e vi sia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie).

Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Distruzione, prelievo o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (salvo non si tratti di quantità trascurabili e vi sia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie).

REATI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 - NORME IN MATERIA AMBIENTALE (C.D. CODICE DELL'AMBIENTE)

**INQUINAMENTO IDRICO**

art. 137 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili.

- Art. 137 c. 2: Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006, senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata.
- Art. 137, c.3: Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente.
- Art. 137, c.5, primo periodo: Scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati nella Tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006, in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5 al medesimo decreto ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province Autonome o dall'autorità competente.

- Art. 137, c.5, secondo periodo: scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006.
- Art. 137, c.11: Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.
- Art. 137, c. 13: Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento in forza delle Convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia.

### *RIFIUTI*

#### *D.lgs. 152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.*

- *Art. 256, c.1, lett. a):* attività di gestione di rifiuti non pericolosi (raccolta, trasporto, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione.
- *Art. 256, c.1, lett. b):* attività di gestione di rifiuti pericolosi (raccolta, trasporto, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione.
- *Art. 256 c.3, primo periodo:* realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti in assenza di autorizzazione.
- *Art. 256, c.3, secondo periodo:* realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti, anche in parte pericolosi, in assenza di autorizzazione.
- *Art. 256, c. 4:* inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ovvero carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
- *Art. 256, c. 5:* attività di miscelazione di rifiuti in assenza di autorizzazione.
- *Art. 256, c. 6, primo periodo:* effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

### *BONIFICA DEI SITI*

- *Art. 257, c.1:* Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR); omessa comunicazione alle autorità competenti del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito.
- *Art. 257, c.2:* omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee provocato da sostanze pericolose, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

### *VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI*

- *Art. 258, c.4*, secondo periodo: predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti.

#### *TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI*

- *Art. 259, c.1*: “Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) 87, del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”

#### *ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI.*

- *Art. 260, c.1, 2*: “Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni”;

#### *SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI*

- *Art. 260-bis c. 6 e 7* secondo e terzo periodo, e 8 primo e secondo periodo: “Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. (...) Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.”

La condotta criminosa riguardava la gestione fraudolenta del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti introdotto nel nostro ordinamento nel 2009 (c.d. Sistri, che prevede una serie di procedure dirette a garantire il tracciamento digitale dei rifiuti, dal momento della loro produzione al momento del loro smaltimento o recupero finale).

Sono previste 3 condotte di reato alternative:

- a) falsificazione del certificato di analisi dei rifiuti in merito a natura, composizione, e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati; suo inserimento nel Sistri;
- b) trasporto rifiuti con certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- c) trasporto rifiuti con copia cartacea scheda Sistri fraudolentemente alterata.

Si precisa tuttavia che le sanzioni cui agli articoli *260-bis* e *260-ter* del d.lgs. 152 del 2006 (e vale a dire le sanzioni relative al SISTRI) non sono più applicabili a partire dal 1° gennaio 2019. Permane tuttavia la responsabilità amministrativa per gli illeciti commessi anteriormente a tale data, vigendo per il sistema delle sanzioni amministrative il principio della tendenziale irretroattività della norma (anche se più favorevole).

Con la Legge di conversione del decreto semplificazioni - ossia con la legge n. 12 del 11 febbraio 2019 - sono infatti state adottate nuove misure in tema di tracciabilità dei dati ambientali concernenti la produzione ed il trasporto dei rifiuti il SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) è stato ufficialmente abolito con effetto a partire dal 1° gennaio 2019, con la conseguenza che i relativi contributi non sono dovuti ad alcun titolo.

In sostituzione dell'abolito SISTRI, la succitata legge ha introdotto un nuovo sistema di tracciabilità elettronica denominato "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" le cui modalità operative e le cui procedure e termini utili all'iscrizione dei Soggetti obbligati o aderenti su base volontaria saranno stabiliti con successivo apposito Decreto interministeriale.

Orbene, secondo le nuove previsioni, i soggetti obbligati all'adesione al nuovo sistema di tracciabilità elettronica sono:

1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
2. i produttori di rifiuti pericolosi;
3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
4. gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
5. i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
6. i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del TUA, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, e cioè:
  - oltre a tutti i soggetti sopra richiamati;
  - i produttori di rifiuti non pericolosi che svolgono le attività artigianali, industriali e di trattamento delle acque con più di dieci dipendenti.

Nelle more della piena operatività del nuovo Registro elettronico, la tracciabilità dei rifiuti continuerà ad essere garantita dagli operatori ottemperando ai previgenti oneri,

vale a dire la tenuta e l'uso dei tradizionali Registri di carico e scarico, nonché dei Formulari per il trasporto dei rifiuti.

#### *SANZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA*

*art. 279, c.5 – Emissioni in atmosfera:* Emissioni in atmosfera in violazione dei valori limite di emissione, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

#### REATI PREVISTI DALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150 - COMMERCIO INTERNAZIONALE DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE

##### *Art. 1, c.1:*

- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti alle specie elencate nell'Allegato A del Reg. (CE) n. 338/97 senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza non validi;
- inosservanza delle prescrizioni finalizzate alla incolumità degli esemplari, specificate nella licenza o nel certificato;
- utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza o al certificato;
- trasporto dei predetti esemplari senza la licenza o il certificato prescritti;
- commercio di piante (tra quelle elencate nell'Allegato A del Reg. (CE) n. 338/97) riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite dall'art. 7, paragrafo 1, lett. b) del Reg. (CE) n. 338/97 e del Reg. (CE) n. 939/97;
- detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta di vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione.

##### *Art. 1, c.2*

Comportamento recidivo rispetto alle condotte specificamente indicate, all'art. 1 c.1.

##### *Art. 2, c.1.*

- Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti alle specie elencate negli Allegati B e C del Reg. (CE) n. 338/97 senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza non validi;
- Inosservanza delle prescrizioni finalizzate alla incolumità degli esemplari sopra richiamati e specificate nella licenza o nel certificato;
- Utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza o al certificato;
- Trasporto dei predetti esemplari senza la licenza o il certificato prescritti;
- commercio di piante (tra quelle elencate negli Allegati B e C del Reg. (CE) n. 338/97) riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite dall'art. 7, paragrafo 1, lett. b) del Reg. (CE) n. 338/97 e del Reg. (CE) n. 939/97;

- detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta di vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Reg. (CE) n.338/97.

*Art. 2, c. 2.*

Comportamento recidivo rispetto alle condotte specificamente indicate, all'art. 2 c.1.

*Art. 6, c. 4.*

Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscono pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

*Art. 3 bis, c.1.*

- Falsificazione o alterazione di certificati o licenze;
- False dichiarazioni o comunicazioni di informazioni al fine di acquisire un certificato o una licenza;
- Utilizzo di un certificato o di una licenza falsi, falsificati o non validi ovvero alterati senza autorizzazione;
- omessa o falsa notifica all'importatore.

REATI PREVISTI DALLA LEGGE 28 DICEMBRE 1993, N. 549 - MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE

*art. 3, c.6.*

Autorizzazione di impianti che prevedono l'utilizzo delle sostanze di cui alla Tabella A allegata alla legge 549/1993, fatto salvo quanto disposto dal REG. CE n. 3093/94.

REATI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 6 NOVEMBRE 2007, N. 202 - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/35/CE RELATIVA ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI

*Art. 8, c. 1 e 2 - Inquinamento doloso dei mari.*

Versamento doloso in mare delle sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol 73/78; aggravante in caso di danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

*Art. 9, c.1 e 2 - Inquinamento colposo dei mari.*

Versamento colposo in mare delle sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol 73/78; aggravante in caso di danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies D.Lgs 231/2001 -D.Lgs 109, 16 luglio 2012).

*Art. 22, c. 12 e c. 12bis D.lgs 25 luglio 1998, n. 286,*

Il comma 12 dell'art. 22 del D.lgs. 286/1998 sancisce una pena per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

L'art. 22, comma 12-bis, richiamato espressamente dall'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001, stabilisce che le pene previste dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

La responsabilità dell'Ente è, dunque, configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

*Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. 286/1998 e successive modificazioni*

La Legge 161/2017 ha modificato l'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001 inserendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater che prevedono la punibilità per gli enti nel cui interesse o vantaggio venga promosso, diretto, organizzato, finanziato o effettuato il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiuti altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (art.12 commi, 3, 3-bis e 3-ter del D.lgs. 286/1998). La responsabilità penale dell'ente, così come quella della persona fisica, sorge, tuttavia, solo laddove si verifichi, alternativamente, uno degli ulteriori presupposti di gravità previsti dall'art. 12 comma 3 del D.lgs. 286/1998: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. La pena è aumentata se ricorrono due o più delle condizioni precedenti (comma 3-bis). La pena è ulteriormente aumentata, ai sensi dell'art 12 comma 3-ter, se i fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, oppure se sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. È prevista una sanzione ridotta se viene favorita la permanenza di clandestini nel territorio dello Stato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività sopra descritte (art. 12 comma 5 del D.lgs. 286/1998).

- Razzismo e Xenofobia (Art.25-terdecies, D.Lgs 231/2001)

Art. 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975 n. 654 “Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966”

Il 12 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 20 novembre 2017, n. 167 con «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017» che, allo scopo di adeguare il nostro ordinamento a quello comunitario, ha introdotto, nuovi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti.

L'art. 5 della succitata Legge Europea ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-terdecies rubricato “Razzismo e xenofobia” che prevede la punibilità dell'ente in relazione alla commissione del reato di cui all'art. 3, comma 3 bis, della L. 654/1975. L'articolo in questione punisce i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla Legge Europea 2017- della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Occorre però precisare che il recente D.lgs. 21/2018, entrato in vigore il 6 aprile 2018, ha disposto – con l'art. 7, comma 1, lettera c) – l'abrogazione dell'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 in quanto norma sostituita dall'art. 604-bis del Codice Penale, e particolarmente dal comma 3 che riproduce integralmente l'abrogato comma 3-bis, senza però intervenire sull'articolo 25-terdecies del Decreto Legislativo 231/2001, con evidente difetto di coordinamento tra le due norme in relazione al reato in esame.

Pur tenendo presente il principio di legalità di cui all'art. 2 del D.lgs. 231/2001 che sembrerebbe deporre a favore di una non rilevanza del nuovo 604-bis c.p. a fini 231, la mancanza di precedenti giurisprudenziali in merito, in un'ottica prudenziale, induce tuttavia a tener conto anche di tale fattispecie.

In termini concreti, è pertanto raccomandabile che:

- il Codice Etico contenga apposita disposizione per i destinatari di divieto di comportamenti o atti nell'esercizio delle attività aziendali configurabili come fattispecie rilevanti ai fini del predetto 604-bis comma 3.
- siano adottati appositi protocolli per la corretta gestione delle risorse umane;
- per le aziende che utilizzano forme di comunicazione esterna e pubblicità, siano introdotti appositi protocolli di controllo preventivo volti ad evitare messaggi configurabili quali violazioni della predetta norma penale.
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art.25-quaterdecies, D.Lgs 231/2001)

La Legge 3 maggio 2019, n. 39, entrata in vigore il 17/5/2019, ha disposto – con l'art. 5, comma 1 – l'introduzione dell'art. 25-quaterdecies che dispone quanto segue: «1. In

*relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.*

*2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».*

L'art. 1 della L. 401/1989, a cui il predetto art. 25-quaterdecies rimanda, punisce il delitto di frode in competizioni sportive; l'art. 4, invece, riguarda l'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

Solo per i delitti sarà possibile applicare sanzioni interdittive, con una durata minima di 1 anno.

Il reato di frode sportiva punisce *chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo; punisce con le stesse pene il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.*

L'art. 4 ricomprende numerose fattispecie sia di delitti che di contravvenzioni. Prevede la punibilità per:

- chi esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse oppure di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario;
- chiunque organizzi scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI, dalle organizzazioni da esso dipendenti o da UNIRE;
- l'esercizio abusivo dell'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità;
- coloro i quali vendano sul territorio nazionale, senza autorizzazione alcuna da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri;
- chi partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione;
- chi organizzi, eserciti e raccolga a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge;
- chiunque, quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse, in qualsiasi modo pubblicizzi il loro esercizio;
- chiunque in Italia pubblicizzi, in qualsiasi modo, giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero;
- chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti in maniera abusiva;

- chi, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero;
- chi effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, senza apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la suddetta raccolta o prenotazione, del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi.

- Reati Tributari (Art.25-quinquiesdecies, D.Lgs 231/2001)

Il Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 ha introdotto la previsione della responsabilità amministrativa da reato degli enti in caso di commissione di delitti in materia tributaria a vantaggio degli stessi, limitando tuttavia l'intervento al reato di frode fiscale di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 74/2000. La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha disposto – con l'art. 1, comma 1 – la conversione, con modificazioni, del suddetto Decreto estendendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche a chi si avvalga nella dichiarazione di altri mezzi fraudolenti (art. 3 del D.lgs. n. 74/2000), emetta fatture per operazioni inesistenti (art. 8), occulti o distrugga le scritture contabili al fine di evadere le imposte (art. 10), alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti idonei a rendere anche solo parzialmente inefficace la procedura di riscossione coattiva (art. 11).

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 2020 del Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 avente ad oggetto la attuazione della c.d. Direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale), sono state apportate modifiche sia al codice penale sia al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Fra l'altro, l'art. 5, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 75 del 2020 aggiunge all'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. n. 231/2001, introdotto dalla legge n. 157/2019, un nuovo comma 1-bis con il quale si estende l'elenco dei reati tributari che possono determinare la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, introducendo i delitti di: dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. n. 74/2000); omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000); indebita compensazione (art. 10-quater, D.lgs. n. 74/2000). Tali reati rilevano ai fini del D.lgs. n. 231/2001 esclusivamente se commessi «anche in parte nel territorio di un altro Stato membro, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro».

Di seguito una disamina degli articoli del D.lgs. 74/2000 richiamati nell'articolo 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001.

*Art. 2 commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti*

L'articolo in esame è stato riformato dall'art. 39, comma 1, lett. a) e b) del D.L. 124/2019. Questa disposizione punisce chiunque, per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,

indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Ai fini della configurabilità del reato non è previsto il superamento di alcuna soglia di punibilità e trova quindi applicazione indipendentemente dall'ammontare di imposta evaso.

La dichiarazione, oltre ad essere infedele è altresì fraudolenta perché supportata da documentazione falsa, idonea ad ostacolare le attività di accertamento o a suffragare l'esposizione non veritiera dei dati in essa indicati. L'oggetto materiale del reato è costituito dalle fatture e da altri documenti equivalenti alla fattura (nota, parcella, conto e simili) ovvero da altri documenti – quali, ad esempio, scontrini fiscali, ricevute fiscali, note di credito e di addebito, DDT, schede carburante – cui la normativa tributaria attribuisce livello probatorio. L'inesistenza di tale documentazione può essere oggettiva (qualora sia riferita ad operazioni, in tutto o in parte, realmente mai avvenute) o soggettiva (se l'operazione documentata sia in realtà intercorsa tra soggetti diversi rispetto a quelli indicati nella fattura stessa). Si tratta di reato commissivo che si realizza in due momenti distinti: l'avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quale condotta strumentale e propedeutica rispetto all'azione tipica del reato che consiste nella successiva indicazione degli stessi in una dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi o dell'I.V.A.

Il reato si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 74/2000, non è punibile a titolo di tentativo. L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, rappresentato dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico (la presentazione della dichiarazione). Secondo un indirizzo giurisprudenziale (Cfr. Cass. Sez. 3, n. 52411 del 19/6/2018), tale elemento soggettivo è compatibile con il dolo eventuale che può ravvisarsi nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evento evasivo della norma.

L'art. 39, comma 1, lett. b), del D.L. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019, ha inserito alla norma in esame l'art. 2-bis che prevede una pena più bassa quando l'ammontare degli elementi passivi indicati è inferiore a centomila euro. Superata tale soglia, l'illecito è dunque ritenuto di maggiore gravità e per tale ragione, il mancato superamento della soglia pare possa ritenersi come circostanza attenuante. Tuttavia, la natura autonoma potrebbe essere argomentata dalla distinzione nell'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 delle due ipotesi come se si trattasse di reati diversi, riconducendo ad essi differenti sanzioni.

Giova precisare che l'art. 39, comma 1, lett. q), prevede per il reato de quo l'applicazione della confisca "in casi particolari" ex art. 240-bis c.p. quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a duecentomila euro.

#### *Art. 3 D.lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*

Si tratta di una fattispecie residuale rispetto al reato di "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti". La condotta costitutiva del delitto in esame, così come modificato dall'art. 3 del D.lgs. 158/2015, ha una struttura "bifasica", in quanto il reato si perfeziona con la dichiarazione mendace (prima fase), supportata dalla commissione di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero, in via alternativa, l'utilizzo di documentazione falsa o di altri mezzi fraudolenti (seconda fase). I mezzi fraudolenti,

in questo caso, devono essere diversi dalle fatture false e possono essere considerati tali, ad esempio, l'uso di contratti simulati, l'intestazione di beni o conti bancari a prestanome eccetera. Qualora l'attività ingannatoria prodromica sia posta in essere da altri, il soggetto agente deve averne consapevolezza al momento della presentazione della dichiarazione. Secondo una recente pronuncia della Cassazione (cfr. Sez. 3 n. 19672/2019), nel caso in cui un professionista abilitato rilasci un mendace visto di conformità (ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 241/1997) o un'infedele certificazione tributaria (ex art. 35 del succitato decreto) ai fini degli studi di settore, costituisce un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l'accertamento e ad indurre l'amministrazione finanziaria in errore così da integrare il concorso del professionista nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

Il reato è ascrivibile a qualunque soggetto tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

È richiesto il dolo specifico rappresentato dal fine di evadere le imposte o di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un credito di imposta inesistente. Il reato si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e non è punibile a titolo di tentativo.

Anche per questo reato è prevista la confisca allargata quando l'imposta evasa è superiore ad euro centomila.

#### Art. 4 D.lgs. 74/2000 Dichiarazione infedele

Tale norma si applica in via residuale rispetto alla fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 D.lgs. 74/2000 ed a quella di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 D.lgs. 74/2000.

È escluso il concorso con la fattispecie ex art. 2 D.lgs. quando la condotta materiale ha ad oggetto la medesima dichiarazione, mentre non opera laddove le condotte siano diverse (omissione di elementi attivi; dichiarazione di elementi passivi inesistenti).

La norma punisce chiunque indichi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando ricorrono congiuntamente due soglie di punibilità:

- 1) imposta evasa superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad € 100.000;
- 2) elementi attivi sottratti all'imposizione di ammontare superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque superiore ad € 2.000.000.

Il reato, che si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, che si aggiunge alla coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico (dichiarazione di elementi attivi fittizi o elementi passivi inesistenti). La norma in esame, al comma 1-ter, prevede infine una causa di non punibilità se le valutazioni complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 % da quelle corrette.

La legge n. 157/2019 ha elevato la cornice edittale della norma: il decreto fiscale prevedeva che si passasse dalla reclusione da uno a tre anni alla reclusione da 2 a 5 anni, mentre la legge di conversione ha assestato la cornice da un minimo di 2 anni ad un massimo di 4 anni e sei mesi.

*Art. 5 D.lgs. 74/2000 Omessa dichiarazione*

Tale norma punisce il contribuente ed il sostituto d'imposta che non presenti, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in caso di superamento della soglia di punibilità. Il delitto è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, che si aggiunge alla coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico (omessa presentazione della dichiarazione). Il reato si consuma al momento scadenza del termine dilatorio di 90 giorni concesso al contribuente per presentare la dichiarazione successivamente alla scadenza del termine ordinario.

Se i debiti tributari, comprensivi di sanzioni ed interessi, sono stati estinti mediante pagamento integrale degli importi dovuti, a seguito di ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione, sempreché questi siano avvenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. È prevista la reclusione da 2 a 5 anni.

*Art. 8 D.lgs. 74/2000 commi 1 e 2-bis Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*

Ai sensi dell'articolo in esame, soggetto attivo del reato può essere chiunque emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti utilizzabili da terzi per fini di evasione fiscale. Il reato sussiste anche qualora non sia conseguito il risultato di evasione fiscale in quanto è sufficiente che lo stesso costituisca lo scopo della falsità. L'emissione di fatture per operazioni inesistenti rientra tra i reati c.d. "non dichiarativi". Rappresenta il caso speculare alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti, di cui all'art. 2 del D.lgs. 74/2000, che punisce l'autore che percepisce e utilizza il documento, al fine di evadere l'imposta diretta o sul valore aggiunto; l'art. 8 punisce infatti la condotta di chi, a monte, emette la fattura o il documento – per operazioni inesistenti – destinato ad altro soggetto al fine di consentirgli l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Il momento consumativo del reato coincide con l'emissione o il rilascio della fattura o del documento inesistente all'utilizzatore non essendo richiesto che pervenga al destinatario né che quest'ultimo lo utilizzi; qualora vi siano più episodi in un unico periodo di imposta, si consuma nel momento di emissione dell'ultima fattura o dell'ultimo documento inesistente. In generale, possono considerarsi "altri documenti per operazioni inesistenti" quei documenti che attestano l'esistenza di una prestazione e quindi la fondatezza di una deduzione o detrazione: parcella, ricevuta fiscale, scontrino fiscale, nota di credito o di addebito, bolla doganale, c.d. autofattura, scheda carburanti.

Il comma 2-bis, inserito dal D.L. 124/2019, prevede un'attenuante che fissa una pena più bassa quando l'importo relativo ad operazioni inesistenti indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore, per il periodo di imposta considerato, ad Euro centomila.

*Art. 10 D.lgs. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili*

La norma in esame è posta a tutela di un corretto esercizio dell'attività accertatrice dell'Amministrazione finanziaria. Questa fattispecie trova applicazione in via residuale, qualora non ricorra un più grave reato. Si tratta di reato comune che può essere commesso da chiunque per favorire l'evasione di terzi. La condotta consiste nell'occultamento o nella distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili e dei documenti dei quali è obbligatoria la conservazione così da non consentire la determinazione del reddito o del volume di affari. Costituiscono scritture contabili il libro giornale, registri IVA acquisti, corrispettivi, fatture emesse, libro inventari, registro cespiti ammortizzabili etc; tra i documenti di cui è obbligatoria la conservazione ai fini fiscali vi sono invece fatture emesse, fatture acquisto, ricevute fiscali, scontrini fiscali, bolle di accompagnamento o DDT. Il dolo specifico è ravvisabile nella finalità di evadere le imposte o consentire a terzi l'evasione; trattandosi di reato di evento e non essendo tale fattispecie richiamata dall'art. 6 del D.lgs. 74 /2000, è punibile il tentativo quando, nonostante l'occultamento o la distruzione della documentazione contabile, l'amministrazione finanziaria ricostruisca ugualmente e in maniera analitica il reddito o il volume di affari in base ad altri elementi.

*Art. 10 quater D.lgs. 74/2000 Indebita compensazione*

La fattispecie incriminatrice punisce chiunque ometta di versare le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, in caso di superamento della soglia di punibilità dell'importo annuo superiore ad € 50.000. Il delitto è punito a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di non versare le somme dovute, mediante l'utilizzo in compensazione crediti non spettanti o inesistenti. Il reato si consuma nel momento della realizzazione dell'indebita compensazione. L'art. 13, comma 1, D.lgs. n. 74/2000, prevede una causa di non punibilità se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado i debiti tributari, comprensivi di sanzioni amministrative ed interessi, sono stati estinti mediante pagamento integrale degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso. È prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni nel caso di compensazione con crediti non spettanti, e la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni nel caso di compensazione con crediti inesistenti.

In tema di reati tributari, l'utilizzo in compensazione di un credito Iva derivante da una dichiarazione omessa integra il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti. Ad affermarlo è la Cassazione che si è pronunciata sul caso di un legale rappresentante di una cooperativa, condannato per omessa presentazione della dichiarazione e indebita compensazione di crediti Iva inesistenti, ex articoli 5 e 10 quater del D. lgs. n. 74/2000, per aver omesso il versamento delle imposte utilizzando un credito Iva scaturente dalla dichiarazione dell'anno precedente non presentata. In particolare, con una interpretazione molto rigida della disciplina, la Corte ha affermato che possono essere utilizzati in compensazione solo i crediti Iva risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche (*ex multis* Cass. penale sez. III, 21/06/2018, n.43627).

*Art. 11 D.lgs. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte*

Tale articolo punisce la condotta di colui che aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri beni o su quelli altrui, idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario. Il bene giuridico tutelato consiste nel corretto funzionamento della procedura di riscossione coattiva in relazione al diritto di credito dello Stato.

La condotta può consistere nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti su beni propri o di altri (materiale sottrazione di disponibilità), oppure può consistere nell'indicare elementi attivi o passivi diversi da quelli reali nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale (attività di falsificazione relativamente alla consistenza del patrimonio).

Nel primo caso, la consumazione avviene nel momento in cui si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti su beni propri o altrui; nel secondo caso richiamato dal secondo comma il momento consumativo è quello in cui si presenta la documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale che viene corredata da elementi attivi o passivi diversi da quelli reali.

Relativamente alla prima ipotesi, si potrebbe configurare il tentativo qualora il contribuente tenti di vendere simulatamente un proprio bene ma poi per cause a lui esterne il negozio non si perfezioni; nel secondo caso, invece, appare non configurabile in quanto fino al momento in cui non viene presentata la documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale (momento in cui il reato si consuma) si tratterebbe solo di mere intenzioni.

Nonostante la norma faccia riferimento a "chiunque", si tratta di un reato proprio poiché sono potenziali soggetti attivi del reato coloro i quali siano già qualificati come debitori di imposta.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico in quanto scopo della condotta è quello di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva o di ottenere un pagamento delle somme dovute. Il debitore di imposta, attraverso l'impovertimento reale o fittizio del proprio patrimonio, persegue così il fine di pregiudicare la pretesa erariale.

La norma individua anche una soglia di punibilità, al di sotto della quale il reato non è comunque qualificabile: è quindi necessario che l'ammontare complessivo dei debiti, intesi nel loro ammontare complessivo di capitale, sanzioni amministrative correlate ed interessi legali, non sia inferiore a cinquantamila euro.

La confisca allargata è prevista per la fattispecie in esame quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture è superiore centomila euro ovvero quando l'ammontare degli elementi attivi o passivi fittizi è superiore all'ammontare effettivo di oltre duecentomila euro.

- Contrabbando (Art.25 sexiesdecies,D.Lgs 231/2001)

L'art. 5, lett. d), del D.lgs. 14 luglio 2020 di attuazione della Direttiva PIF, introduce nel D.lgs. n. 231/2001 il nuovo art. 25-sexiesdecies, estendendo la responsabilità da reato degli enti alle fattispecie di contrabbando previste dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Le sanzioni comminate sono sia di natura pecuniaria, modulate a seconda del valore dei diritti di confine dovuti, sia di natura interdittiva, essendo richiamata l'applicazione dell'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) che prevedono, rispettivamente, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La nuova disposizione rinvia ai “reati” del Testo Unico Doganale, quindi:

-ai delitti del Titolo VII Capo I, intendendosi per tali i fatti ivi previsti ma solo se superano 10mila euro di diritti di confine evasi (nulla quaestio per quelli che prevedono la reclusione):

-Art. 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)

-Art. 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)

-Art. 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)

-Art. 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)

-Art. 286 (Contrabbando nelle zone extra-doganali)

-Art. 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)

-Art. 288 (Contrabbando nei depositi doganali)

-Art. 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)

-Art. 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti).

-Art. 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)

-Art. 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

-Art. 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

-Art. 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

-Art. 292 (Altri casi di contrabbando)

-Art. 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato)

-alle contravvenzioni del Titolo VII Capo II, cioè ai fatti ivi previsti ma solo se superano i 10mila euro di diritti di confine evasi (articoli 302 e seguenti).

Un aspetto rilevante anche ai fini della compliance preventiva, sarà rappresentato dal rapporto con lo spedizioniere doganale, che svolge tutte le formalità doganali nello scambio internazionale, in nome e per conto del proprietario delle merci (esercitandone la rappresentanza). In virtù di tale disposizione andrà, inoltre, approfondito il rapporto tra la responsabilità dell'ente e la sua responsabilità civile dipendente dai delitti di contrabbando prevista del Testo Unico Doganale (articolo 329): “Quando il delitto di contrabbando sia commesso sulle navi, sugli aeromobili, sui veicoli di qualsiasi genere, nelle stazioni, sui treni, negli stabilimenti industriali e commerciali, negli esercizi pubblici o in altri luoghi aperti al pubblico, il capitano, il comandante, il vettore, il capostazione, il capotreno, l'Ente o la persona da cui dipende il servizio o lo stabilimento, lo esercente o il proprietario, sono rispettivamente tenuti al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa inflitta, se il condannato sia persona da essi dipendente o sottoposta alla loro autorità, direzione o vigilanza e risulti insolubile. Le persone e gli enti suddetti sono, inoltre, solidalmente responsabili con i condannati per il pagamento dei diritti dovuti”.

Di particolare attenzione sarà il tema delle conseguenze della responsabilità dell'ente in relazione all'estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa (articolo 334): “Per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'amministrazione doganale può consentire che il colpevole effettui il pagamento, oltre che del tributo dovuto, di una somma non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso, da determinarsi dall'amministrazione medesima. Il pagamento della somma anzidetta e del tributo estingue il reato”. Ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 231, l'estinzione del reato non esclude la responsabilità dell'ente, anche se il pagamento in oggetto è effettuato dallo stesso.

- Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25 – septiesdecies D. Lgs. 231/2001)

*Art. 518 bis c.p. Furto di beni culturali*

Tale fattispecie incriminatrice punisce chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

*Art. 518 ter c.p. Appropriazione indebita di beni culturali*

Tale norma punisce chiunque si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

*Art. 518 quater c.p. Ricettazione di beni culturali*

Risponde di tale fattispecie incriminatrice punisce chi, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

*Art. 518 octies c.p. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali*

Il reato previsto dall'art. 518 octies c.p. punisce la condotta di colui che forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne

apparire lecita la provenienza. È prevista una pena inferiore per chi fa uso di tale scrittura senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.

*Art. 518 novies c.p. Violazione in materia di alienazione di beni culturali*

Tale norma punisce le seguenti condotte:

- quella di colui che, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- quella di chi, essendovi tenuto, non presenta nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- quella dell'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

*Art. 518 decies c.p. Importazione illecita di beni culturali*

L'articolo punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

*Art. 518 undecies c.p. Uscita o esportazione illecite di beni culturali*

Tale fattispecie incriminatrice punisce: i) colui che trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione; ii) chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché iii) chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

*Art. 518 duodecies c.p. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici*

L'articolo sancisce quanto segue "Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore

della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”.

*Art. 518 quaterdecies c.p. Contraffazione di opere d'arte*

L'articolo punisce tali condotte:

- quella di chi al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
  - quella di colui che, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
  - quella di chi, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
  - quella di colui che, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25 – duodevicies D. Lgs. 231/2001)

*Art. 518 sexies c.p. Riciclaggio di beni culturali*

L'articolo punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

*Art. 518 terdecies c.p. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*

Tale reato punisce chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)

I seguenti reati costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva:

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
- Reati transnazionali (L.16 marzo 2006,n.146)

La L. 16 marzo 2006, n. 146 ha dato esecuzione alla Convenzione ed ai protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ampliando altresì il catalogo dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. n. 231/2001.

La tecnica normativa utilizzata dal legislatore è stata diversa da quella utilizzata nell'introduzione delle altre fattispecie; infatti, anziché integrare il decreto nella parte relativa ai reati-presupposto, si è preferito disciplinare direttamente le nuove fattispecie e rinviare al D.lgs. n. 231/2001 per la disciplina dei requisiti generali di imputazione della responsabilità all'ente.

A tal fine il legislatore ha innanzitutto offerto una definizione di reato transnazionale, quale illecito punito con una pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia impiegato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro.

I reati presupposto sono i seguenti:

- l'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. e di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. (vedi sopra);
- l'associazione finalizzata a traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi dell'art. 74, del DPR 309/90 (vedi sopra);
- l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 377-bis c.p. (vedi sopra);
- favoreggiamento personale;
- traffico di migranti di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (vedi sopra).

*Art. 292 quater DPR 23 gennaio 1973, n. 43 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri*

Il reato si realizza quando l'associazione di cui all'art. 416 c.p. è finalizzata alla commissione di più delitti fra quelli previsti all'art. 291 bis DPR 23 gennaio 1973, n. 43. L'evento, nel reato di contrabbando, si compendia nell'esposizione a pericolo del

bene giuridico tutelato – il diritto dello Stato a percepire il tributo – per effetto di un’attività posta in essere dall’agente volontariamente con il consapevole intento di eludere il pagamento di quest’ultimo.

#### *Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale*

Si configura il reato di favoreggiamento personale in capo a chi, dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione, e fuori dai casi di concorso nel medesimo, “aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell’Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa”. Oggetto della tutela penale è l’interesse dell’Amministrazione della Giustizia al regolare svolgimento del processo penale che viene turbato dai fatti che mirano a fuorviare od ostacolare l’attività diretta all’accertamento e alla repressione dei reati.

### **1.3 Le sanzioni e i delitti tentati**

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede diverse tipologie di sanzioni:

Le **sanzioni pecuniarie** sono sempre applicate all’Ente riconosciuto colpevole; la loro commisurazione avviene attraverso un sistema di quote. Il Giudice determina il numero delle quote (da un minimo di 100 ad un massimo di 1.000) in relazione alla gravità dell’illecito, l’attività svolta per eliminare-attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri reati, ed assegna ad ogni singola quota un valore economico. Il valore di ciascuna quota varia da un minimo di € 258,00 ad un massimo € 1.549,00.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi, **sanzioni interdittive** quali: l’interdizione dall’esercizio dell’attività di impresa, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le misure interdittive possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare durante la fase delle indagini.

Chiudono il catalogo delle sanzioni la **pubblicazione della condanna** che può essere disposta quando ricorrono gli estremi dell’applicazione di una sanzione interdittiva, la **confisca**, anche per equivalente, prevista come conseguenza automatica dell’accertamento della responsabilità dell’Ente, ed il **commissariamento** dell’Ente.

Nelle ipotesi di commissione dei delitti indicati nel Capo I del Decreto n. 231 nelle forme del tentativo, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l’irrogazione di sanzioni nei casi in cui l’Ente impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento (art. 26 del Decreto n. 231).

### **1.4 Autori del reato**

Secondo l’articolo 5 del Decreto, l’Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione e il controllo dell'Ente stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale sopra indicati (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione).

L'Ente, viceversa, non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2 del Decreto).

Della prima categoria fanno parte i soggetti che si trovano in posizione c.d. "apicale" all'interno dell'Ente e cioè quei soggetti che, stante il rapporto di immedesimazione organica, rappresentano la volontà dell'Ente in tutti i suoi rapporti esterni: si tratta dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati e dei direttori generali, e nel caso di unità organizzative, dotate di autonomia finanziaria e funzionale, anche dei dirigenti che svolgono le loro funzioni in autonomia decisionale e non sono soggetti ad un sostanziale controllo. Vi sono, inoltre, ricomprese anche le persone che svolgono di fatto, la gestione ed il controllo dell'Ente, fra cui è ipotizzabile la figura dell'amministratore di fatto, ovvero del socio sovrano o tiranno che essendo detentore della quasi totalità delle azioni o quote, sarebbe in grado di orientare la politica d'impresa e di imporre il compimento di determinate operazioni.

La seconda categoria di persone, invece, è rappresentata da quelle sottoposte alla direzione o al controllo dei soggetti collocati in posizione "apicale"; tale estensione evita di lasciare ampi ed ingiustificati spazi di impunità, con preordinati "scaricamenti verso il basso" di detta responsabilità.

### **1.5 Il Modello Organizzativo quale possibile condizione esimente della responsabilità amministrativa**

L'articolo 6 del D.lgs. 231/01 prevede una forma di esonero dalla responsabilità amministrativa, per reati commessi da soggetti in posizione apicale, qualora l'ente fornisca prova:

- di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, "modelli di organizzazione e di gestione" idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- di avere affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza, di seguito OdV) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curarne il loro aggiornamento
- che a commettere il reato siano state persone che hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;

L'articolo 7 del Decreto stesso prevede l'esonero della responsabilità amministrativa, per reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, se la condotta illecita è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza o se prima della commissione del reato l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. L'onere della prova, in questo caso, spetterà alla pubblica accusa.

La responsabilità amministrativa dell'Ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero il reato si sia estinto, per una causa diversa dall'amnistia. Inoltre, la responsabilità amministrativa dell'Ente investe, per gli Enti aventi la

sede principale in Italia, anche i reati commessi all'estero da soggetti funzionalmente legati all'Ente, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

Viceversa, l'Ente, non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo, sempre ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/200, deve soddisfare le seguenti necessità:

- individuare nell'ambito di quali attività può verificarsi la commissione di reati;
- prevedere protocolli specifici in merito alla formazione e all'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- stabilire in che modo avviene la gestione delle risorse finanziarie al fine di impedire la commissione di condotte illecite;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di vigilanza;
- prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La Legge 179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, ha integrato i requisiti di idoneità richiesti dai Modelli Organizzativi. L'art. 2 della predetta legge ha determinato l'inserimento all'art. 6 del D.lgs. 231/2001 – dopo il comma 2 – i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater

Tuttavia, il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, ha sostituito integralmente il comma 2-bis dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001 ed ha abrogato i commi 2-ter e 2 quater del medesimo articolo. Più nello specifico il nuovo comma 2-bis dispone che i modelli organizzativi prevedano dei canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare. Tra le principali novità vi è innanzitutto l'ampliamento del concetto di *whistleblower*, non più circoscritto ad amministratori, dirigenti e dipendenti, ma esteso a tutti i soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione nella quale si è verificata la violazione, e che potrebbero temere ritorsioni in considerazione della situazione di vulnerabilità economica in cui si trovano. Inoltre, in aggiunta a quanto già previsto dalle vigenti normative nazionali, le segnalazioni potranno riguardare le violazioni del diritto dell'UE che ledono il pubblico interesse o che rientrano, tra gli altri, nei seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Di conseguenza, la Società ha adottato un canale di segnalazione interno conforme alla suddetta normativa, e ha affidato il compito di gestire le relative segnalazioni alla c.d. “Funzione whistleblowing”. La procedura che descrive le modalità per poter procedere con una segnalazione nonché le misure di protezione applicate al segnalante è pubblicata sul sito della Società e costituisce parte integrante (Allegato 6) del Modello 231.

Nel prossimo capitolo viene descritto il Modello Organizzativo adottato da AGRI.COMES, la sua struttura, la sua finalità ed il suo funzionamento.

## II. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

### 2.1 Adozione del Modello

AGRI.COMES (di seguito anche la “Società”) ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo che risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal Decreto.

Il Modello si ispira alle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001” di Confcooperative del 21 dicembre 2021, nonché alle Linee Guida in merito approvate da Confindustria nel 2014 e aggiornate nel mese di giugno 2021.

A tal fine, sebbene l’adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, AGRI.COMES ritiene che l’adozione e l’efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell’esimente previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, ma migliorino la propria Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati all’interno della società medesima.

Tale iniziativa è stata assunta, tra l’altro, nella convinzione che l’adozione del Modello rappresenta e rappresenterà un valido strumento di sensibilizzazione per tutti i dipendenti della Società e tutti gli altri soggetti, a diverso titolo con la stessa cointeressati/coinvolti (ad esempio clienti, soci, amministratori, fornitori, partners e collaboratori) affinché seguano nell’espletamento delle proprie attività in e/o con AGRI.COMES, comportamenti ispirati alla trasparenza, correttezza gestionale, fiducia e cooperazione.

Il Consiglio di Amministrazione di AGRI.COMES nella seduta del 19/3/2015 ha approvato il proprio Codice Etico e ha nominato il proprio Organismo di Vigilanza, deliberando di dotarsi di un Modello di gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, i cui contenuti sono stati formalmente approvati il \_\_\_\_\_.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta del ha infine approvato le modifiche apportate al Modello 231, rese necessarie per gli aggiornamenti normativi intervenuti dalla prima emanazione del modello e per i cambiamenti che, nel corso degli ultimi anni, hanno riguardato la società stessa.

Nella seduta del 16/11/2023 il CdA ha approvato le modifiche apportate alla Parte Generale del Modello, al Codice Etico e di Comportamento, al Sistema Sanzionatorio, alla Procedura di Comunicazione con l’Organismo di Vigilanza volte a recepire le novità normative in materia di Whistleblowing; inoltre, il CdA ha approvato la Procedura Whistleblowing che costituisce l’All. 6 del Modello 231 della Cooperativa.

## **2.2 Finalità e caratteristiche generali del Modello**

Il Modello è stato predisposto con lo scopo di sistematizzare in modo organico e strutturato, ed implementare, per quanto occorra, le procedure di controllo interno delle varie attività aziendali di AGRI.COMES, al fine di dotare la Società di adeguati presidi per la prevenzione dei reati di cui al Decreto.

Il Modello è stato redatto in conformità ai requisiti richiesti dall'art. 6, c.2 e c.3, del D.Lgs. n. 231/2001; in particolare, sono state:

- individuate ed isolate le attività all'interno delle quali possono essere commessi i reati-presupposto rilevati ai fini del D.Lgs. n. 231/2001;
- previste specifiche procedure finalizzate alla gestione della formazione del personale e finalizzate a dare attuazione alle decisioni dell'ente al fine di prevenire i reati-presupposto;
- introdotti specifici protocolli per la gestione delle diverse attività aziendali, ed in particolare di quelle finanziarie, al fine di limitare la possibilità di commettere specifici reati.

Si rinvia, a tale proposito all'Analisi dei rischi ex D.Lgs 231 al fine di esaminare in modo puntuale le aree analizzate, il livello di rischio riscontrato e le azioni intraprese.

L'analisi dei rischi è stata svolta attraverso un'accurata analisi delle aree organizzative e gestionali più esposte, all'interno delle quali, potrebbero essere commessi reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa. Contestualmente è stata eseguita una "mappatura" delle aree aziendali in cui potrebbero essere concretamente commesse le condotte vietate nelle diverse aree e competenze esaminate.

Alla luce delle risultanze emerse dall'analisi dei rischi, ed a seguito dell'approvazione del presente Modello, la Società potrà monitorare nel tempo le c.d. aree a rischio, e limitare o contenere le relative criticità attraverso l'applicazione, anche in via preventiva, di protocolli, procedure e regolamenti.

Inoltre, mediante tale sistema di procedure e regolamenti interni, anche richiamati dal modello e dal Codice Etico, la Società potrà sensibilizzare e diffondere, a tutti i livelli aziendali, le regole comportamentali e le procedure istituite per il loro esatto e regolare adempimento, determinando, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree a rischio", la consapevolezza che, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, si commette un illecito passibile di sanzioni.

## **2.3 Struttura del Modello**

Il presente Modello è costituito da una parte generale e da una parte speciale.

La prima parte di carattere generale (di seguito la "Parte Generale") riporta i profili normativi del Decreto, le componenti essenziali del Modello, tra cui l'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare per le ipotesi di inosservanza alle prescrizioni del Modello e le verifiche periodiche sullo stesso. La seconda parte speciale, partendo dall'analisi dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 delle direzioni/funzioni/aree aziendali, descrive i protocolli di contenimento/eliminazione dei rischi individuati.

Sono parte integrante del modello i seguenti documenti:

- Codice Etico e di comportamento;
- All. 1 Elenco figure apicali;
- All. 2 Sistema sanzionatorio;
- All. 3 Analisi dei rischi;
- All. 4 Procedura di Comunicazione con l' O.d.V. (tale documento è uno strumento operativo in continua evoluzione, modificabile su decisione dell'ODV, senza necessità di delibera del Cda per ciascuna revisione);
- All. 5 Regolamento interno dell'O.d.V.;
- **All. 6 Procedura Whistleblowing;**
- Procedure e modulistica del Sistema di gestione qualità, del Sistema di gestione ambientale, e del Sistema di gestione Salute e Sicurezza sul lavoro;
- Procedure inerenti l'accreditamento;
- Procedure approvate dall'Alta Direzione e diffuse all'interno dell'organizzazione;
- Altre procedure e altri regolamenti interni introdotti nel tempo e atti a mantenere la piena conformità normativa e la piena applicazione del codice comportamentale.

L'inserimento di parti più operative nella forma di allegati al Modello è stato compiuto per agevolarne la diffusione e la loro eventuale revisione nel tempo.

#### **2.4 Modifiche e integrazioni del Modello**

Essendo il presente Modello un atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto nel paragrafo precedente, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, su indicazione scritta da parte dell'O.d.V., ad eccezione del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza; tale regolamento, è infatti approvato e modificato dall'ODV stesso che ha la facoltà di definire autonomamente la propria operatività e organizzazione.

### **III. ORGANISMO DI VIGILANZA (O.D.V.) E SUO REGOLAMENTO INTERNO**

Per lo svolgimento della propria attività, l'O.d.V. si è dotato di un apposito regolamento quale espressione e strumento dei principi di autonomia e indipendenza, come esposto e riportato nell'allegato 5 al Modello 231.

#### **3.1 Nomina e Requisiti dell'Organismo di Vigilanza**

Il Consiglio di Amministrazione di AGRI.COMES, attesa la sussistenza dei requisiti richiesti dal Decreto, ha deliberato di affidare tale compito ad organo collegiale costituito ad hoc, composto da cinque membri individuati secondo i seguenti criteri : i) il Presidente nell'ambito di professionisti indipendenti; ii) un componente scelto fra gli amministratori senza deleghe di AGRI.COMES; iii) gli altri componenti scelti fra gli amministratori senza deleghe o dipendenti con compiti di controllo di COM.I.L. e Co.M.E.S.

Il Consiglio di Amministrazione nomina i membri dell'ODV, assegna all'Organismo un *budget* di spesa annua, nell'ambito complessivo del budget aziendale, che potrà essere utilizzato dall'ODV, a propria discrezione, nell'esecuzione dei compiti ad esso affidati, fermo restando l'obbligo di utilizzare le procedure interne di spesa oltre che l'obbligo di rendicontazione e documentazione di tali spese\costi al fine del loro riconoscimento e contabilizzazione da parte dell'Azienda.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'ODV e del ruolo della Presidenza, quest'ultima potrà avvalersi della collaborazione delle strutture operative aziendali che di volta in volta si rendessero necessarie nonché di professionisti esterni, anche ai fini di eventuali successive modifiche/integrazioni del Modello.

Il CDA riconosce altresì a ciascun componente dell'ODV copertura assicurativa per responsabilità civile, sia per danni verso la Società e terzi, sia per spese legali anche di difesa, con gli stessi massimali di quelli previsti per gli amministratori della Società e con esclusione del diritto di rivalsa, a cura e spese della Società stessa.

Secondo le prescrizioni del decreto, le caratteristiche e i requisiti dell'Organismo di Vigilanza sono: (1) autonomia; (2) indipendenza; (3) professionalità; (4) onorabilità e (5) continuità d'azione.

#### 1) Autonomia e Indipendenza.

A favore dell'autonomia ed indipendenza nello svolgimento delle funzioni assegnate all'OdV, nel Modello di Organizzazione la Società ha previsto che:

- l'ODV è composto da una maggioranza di componenti esterni alla Cooperativa;
- i componenti dell'ODV interni a AGRI.COMES responsabili di processi oggetto di specifico controllo da parte dell'ODV si asterranno dallo svolgimento delle verifiche in questione e da eventuali decisioni correlate, delegando per lo scopo gli altri componenti;
- l'ODV ha autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- all'interno della Società l'ODV occupa una posizione tale da garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente, organo o funzione della cooperativa;

- l'OdV è indipendente in quanto non influenzabile da qualsiasi condizionamento personale all'interno della società né coinvolto in qualunque tipo di conflitto di interesse anche potenziale;
- l'ODV è un'unità di staff della Società posta in posizione gerarchica la più elevata possibile, con obbligo di riporto al massimo vertice operativo aziendale, quale il Consiglio di Amministrazione nel suo complesso;
- le attività dell'OdV non devono essere preventivamente autorizzate da alcun organo della Società;
- l'OdV ha accesso a tutte le informazioni, ai documenti della Società, compresi quelli disponibili su supporto informatico, ritenuti rilevanti per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo stesso, previa comunicazione alle Direzioni aziendali competenti;
- la mancata collaborazione, dolosa e reiterata, con l'OdV, tale da esporre la Società a rischi rilevanti costituisce illecito disciplinare;
- le attività svolte dall'OdV in ordine all'adeguatezza del Modello non sono soggette alla valutazione degli organi della Società, ciò nonostante, rimane in capo al Consiglio di Amministrazione la responsabilità in merito all'adeguatezza e all'efficacia del Modello;
- l'OdV ha facoltà di disporre in autonomia e senza alcun preventivo consenso delle risorse finanziarie stanziare dal Consiglio di Amministrazione al fine di svolgere l'attività assegnata, con l'obbligo di procedere ad una tempestiva comunicazione e a successiva regolare rendicontazione delle spese sostenute;

## 2) Professionalità.

L'OdV è composto da esperti in possesso di specifiche competenze tecnico professionali adeguate alle funzioni che tale organo è chiamato a svolgere. In particolare, i componenti sono professionisti dotati delle seguenti competenze: attività ispettiva, consulenziale, organizzazione aziendale, gestione e valutazione dei rischi, amministrazione e finanza, revisione e gestione contabile, processi aziendali interni alla Cooperativa di tipo giuridico.

In ogni caso è garantita una composizione dell'OdV tale da coprire per competenze ed esperienze tutti i predetti settori professionali.

## 3) Onorabilità.

I singoli componenti dell'ODV devono avere e mantenere nel tempo un profilo etico di indiscutibile valore.

L'onorabilità dei componenti dell'ODV è garantita dalla previsione nel Modello di specifiche cause di ineleggibilità e decadenza, riportate nel presente Regolamento.

## 4) Continuità d'azione.

Con riferimento, infine, alla continuità d'azione, l'OdV deve lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello, con necessari poteri di indagine e curare l'attuazione del Modello, assicurandone l'opportuno aggiornamento. Delle attività dell'ODV viene redatta idonea documentazione volta a garantire la tracciabilità delle attività di vigilanza e controllo svolte in continuità dall'ODV.

L'O.D.V. ha durata triennale; dopo la nomina da parte del C.d.A., resta in carica, quantomeno, fino alla scadenza del mandato del C.d.A. che lo ha nominato e, successivamente, in caso non

venga nominato un altro O.D.V., fino a revoca od a nuova nomina di altro O.D.V. L'O.D.V. è, comunque, sempre rinnovabile.

La cessazione dalla carica di uno dei componenti dell'O.D.V. non comporterà la decadenza dell'intero O.D.V. ed implicherà solo la nomina del componente da sostituire.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dell'Organismo di Vigilanza e delle risorse umane allo stesso dedicate: (i) la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti nel Decreto; (ii) la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. In caso di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri di singoli membri dell'ODV e la nomina di un sostituto ad interim. In attesa della sostituzione l'ODV continuerà ad operare con gli altri due componenti.

Nel caso in cui una delle cause di decadenza coinvolga direttamente la persona del Presidente dell'ODV, ciò comporterà la decadenza dell'intero Organismo e la sua immediata sostituzione.

In caso di rinuncia, morte, sopravvenuta incapacità di un componente dell'Organismo di Vigilanza, gli altri componenti ne daranno tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione che provvederà senza indugio alla sostituzione.

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza sulla base di esperienza di attuazione del Modello, l'eventuale revoca degli specifici poteri propri dell'ODV potrà avvenire solo per giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione di AGRI.COMES, sentito il parere del Sindaco.

### 3.2 Funzioni e poteri dell'ODV

All'ODV è affidato, sul piano generale, il compito di vigilare: sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, appositamente individuati nella "Parte Speciale" in relazione alle diverse tipologie di reato previste nel Decreto; sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione di reati di cui al Decreto; sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine l'ODV ha, tra l'altro, il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- condurre ricognizioni delle attività aziendale ai fini della "mappatura" aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;

- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso ODV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per migliorare il monitoraggio delle attività nelle aree di rischio. A tal fine, l'ODV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio, ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'ODV devono essere inoltre segnalate da parte del *management* eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre la Società al rischio di reato;
- controllare l'effettività, la presenza, la regolare tenuta della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto dalle procedure operative che entrano a far parte del Modello. In particolare, all'ODV devono essere messi a disposizione tutti i dati possibili al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello secondo quanto previsto da apposita procedura;
- curare la gestione delle segnalazioni di vigilanza "whistleblowing", ai sensi della medesima procedura;
- avvalersi dell'ausilio di uno o più segretari selezionati fra il personale interno o fra professionisti esterni alla Società, con il compito di: convocare l'ODV, redigere le bozze dei verbali da sottoporre all'approvazione dell'ODV, raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, affiancare l'ODV in tutte le attività necessarie al miglior espletamento delle sue funzioni;
- verificare che gli elementi previsti dal Modello (adozione clausole standard, espletamento di procedure, etc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, etc.).

In relazione a quanto sopra, sono assegnate all'ODV due linee di reporting: la prima su base continuativa, direttamente con il Presidente; la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nell'ambito della quale predisporre un rapporto sull'attività svolta (i controlli e le verifiche specifiche effettuate e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei processi sensibili, etc.), nonché segnala eventuali innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

L'ODV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi e dalle rispettive Presidenze, o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Ogni anno, l'ODV trasmette al Consiglio di Amministrazione un report scritto sull'attuazione del Modello presso la Società.

### **3.3 Flussi informativi nei confronti dell'ODV**

L'art. 6, co. 2, lett d) del Decreto richiede che il Modello preveda “*obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli*”. La definizione e la gestione del sistema di flussi informativi assumono, quindi, un ruolo centrale per l'efficace funzionamento del Modello. L'obbligo di informazione all'ODV è, dunque, concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

Per tale ragione devono essere trasmesse all'ODV le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche per reati estranei al Decreto 231, nei confronti di dipendenti, amministratori, collaboratori, partner della Società, ovvero anche di ignoti;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto 231;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti o delle archiviazioni di tali procedimenti con le relative motivazioni.

All'Organismo di Vigilanza deve, infine, essere comunicato il sistema delle deleghe /procure adottato da AGRI.COMES ed ogni modifica che intervenga sullo stesso

Un elenco indicativo delle informative da far pervenire all'ODV e dei canali utilizzabili viene descritto in modo puntuale in apposita procedura di comunicazione (All. 4) a cui si rimanda.

### **3.4 Gestione**

Per la gestione si rimanda al regolamento interno dell'ODV (All. 5).

## IV. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

### 4.1 Formazione ed informativa alle parti interessate

AGRI.COMES. promuove attraverso momenti di informazione/formazione e supporti informatici la conoscenza del Modello, dei propri regolamenti e protocolli interni e dei loro eventuali aggiornamenti tra tutti i dipendenti e gli altri portatori di interesse che sono, pertanto, tenuti a conoscerne il contenuto ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la funzione aziendale competente in materia di gestione delle Risorse Umane coordina in cooperazione con l'O.d.V., la formazione del personale che in linea generale è articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- Personale direttivo e funzioni apicali: momento formativo specifico di due ore, nota informativa interna; pubblicazione del Modello 231 e del Codice Etico nell'intranet aziendale; *e-mail* di aggiornamento.
- Altro personale: momento informativo, nota informativa interna; pubblicazione del modello e del codice di comportamento nell'intranet aziendale; invio cartaceo del codice etico unitamente alla busta paga; affissione in bacheca; *e-mail* o comunicazione di aggiornamento.
- Amministratori: vengono consegnati e presentati il Modello 231 ed il Codice Etico.
- Collaboratori/Agenti: verrà data comunicazione in forma scritta o elettronica sull'adozione di Modello Organizzativo e del Codice di Etico (resi disponibili nel sito internet aziendale), inoltre si procederà ad inserire nei contratti specifiche clausole che diano atto della conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001, richiedendo l'assunzione di un impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al medesimo decreto, e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alla clausola.
- Fornitori/Partners: verrà data comunicazione in forma scritta o elettronica sull'adozione di Modello Organizzativo e del Codice di Etico (resi disponibili nel sito internet aziendale), inoltre si procederà ad inserire nei contratti specifiche clausole con cui i fornitori/partners si impegneranno ad operare nel rigoroso rispetto della legge e a rispettare il Codice Etico nella gestione dei rapporti con AGRI.COMES.
- I soci: saranno informati dell'adozione del Codice Etico e del Modello 231 e saranno invitati a prenderne visione.
- Clienti: potranno prendere visione del Modello e del Codice Etico tramite il sito internet aziendale, inoltre saranno affisse specifiche segnalazioni negli appositi spazi presso le sedi.

## V. SISTEMA DISCIPLINARE

### 5.1 Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso. A tale proposito si fa rinvio all'All. II al presente Modello (Sistema sanzionatorio).

A riguardo, l'art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione debbano *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”*.

Anche l'art. 7, comma 4, lettera b) stabilisce che l'efficace attuazione del Modello richiede anche *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”*.

Inoltre, l'art. 6, comma 2bis, come modificato dal D.lgs. 24/2023, sancisce che gli stessi Modelli *“prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)”*.

Al sistema disciplinare è affidata una duplice funzione:

- sanzionare in termini disciplinari, *ex post*, le violazioni del Codice Etico e di comportamento e delle procedure previste dal Modello Organizzativo;
- stigmatizzare e quindi prevenire la realizzazione di condotte inosservanti, attraverso la minaccia della sanzione disciplinare.

La previsione di una sanzione disciplinare per un determinato comportamento deve rispondere ad esigenze di proporzionalità connesse alla concreta gravità del fatto. È chiaro che deve esservi, comunque, un riscontro in termini di effettività. Anche nel caso di violazioni poco rilevanti, deve essere comunque prevista una sanzione dotata di un'adeguata efficacia deterrente.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da AGRI.COMES in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello possano determinare.

Per le ipotesi di inosservanza alle prescrizioni del Modello e le conseguenti misure disciplinari adottate dalla Cooperativa nei confronti di dipendenti, dirigenti, amministratori, sindaci, soci nonché collaboratori esterni, agenti, consulenti e partner, anche ai sensi del D.lgs. 24/2023, si rimanda all'All. 2 *“Sistema Sanzionatorio”* del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato da AGRI.COMES

---

## **VI. VERIFICHE PERIODICHE**

Il presente Modello è soggetto alle seguenti verifiche periodiche:

- verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari del Modello ed il Modello stesso: tale verifica si svolge attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del Modello con il quale si conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello ed in particolare che sono state rispettate le indicazioni e i contenuti del presente Modello e che sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma;
- verifica delle procedure esistenti: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'O.d.V. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'O.d.V. e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

A seguito delle verifiche summenzionate, viene redatto un report da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Società (contestualmente al rapporto annuale predisposto dall'O.d.V.) che evidenzia le possibili manchevolezze e suggerisca le eventuali azioni da intraprendere.

## **PARTE SPECIALE**

## **VII. LA PARTE SPECIALE DEL MODELLO**

### **7.1 I destinatari**

Le indicazioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 sono rivolte a tutti coloro che agiscono nell'interesse di AGRI.COMES., ossia soci, dipendenti, collaboratori e amministratori, i quali sono tenuti, senza distinzioni o eccezioni, a osservare e a far rispettare i principi di seguito individuati.

Il Modello, nei suoi principi generali, si rivolge altresì a tutti coloro che hanno a che fare, nelle attività che svolgono presso o per la società, con attività considerate a rischio per la commissione dei reati ex D.Lgs. n. 231/2001.

A fronte di ciò, AGRI.COMES promuove la più ampia diffusione del Modello 231 presso tutti i soggetti interessati, la corretta interpretazione dei suoi contenuti, e fornisce gli strumenti più adeguati a favorirne l'applicazione.

La Cooperativa mette in atto, inoltre, le necessarie misure al fine di svolgere attività di verifica e monitoraggio dell'applicazione del Modello stesso.

L'obiettivo è l'adozione di comportamenti conformi a quanto detto nel presente Modello per poter impedire il compimento dei reati contemplati nel Decreto.

Chiunque venisse a conoscenza di comportamenti che non rispettino le prescrizioni descritte nel presente documento, dovrà darne tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza.

### **7.2 Le fattispecie di reato.**

L'elenco aggiornato delle fattispecie di reato e delle condotte rilevanti ex D.Lgs. n. 231/2001 per AGRI.COMES è contenuto nel documento "Elenco Illeciti" a cui si rimanda.

### **7.3 Regole generali e procedure specifiche per il contenimento del rischio.**

La mappatura dei processi sensibili e delle aree a maggiore rischiosità, e la descrizione degli strumenti di controllo preventivo già in atto (cfr. Analisi dei rischi), ha portato alla definizione di ulteriori protocolli, necessari a garantire la prevenzione di condotte criminose da parte della società, ed in altri termini l'efficacia del modello.

In particolare, tale efficacia è garantita innanzitutto dal rigoroso rispetto di alcune regole generali:

-Diffusione e pieno rispetto del Codice Etico aziendale da parte di tutti gli operatori, amministratori, soci, collaboratori, partners, fornitori, ecc.;

-Predisposizione di un sistema organizzativo interno sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto riguarda l'attribuzione delle responsabilità, dei poteri e delle funzioni;

-Gestione dei poteri autorizzativi e di firma, fondata sulla coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese; questa regola si traduce in un adeguato sistema di attribuzione

delle procure: rivolte a soggetti interni dotati di autorità, con specifica descrizione delle aree di azione e dell'estensione dei poteri di gestione conferiti, aggiornate, formalmente accettate, adeguatamente pubblicizzate;

-Comunicazione e diffusione del contenuto del Modello 231 di AGRI.COMES in conformità a quanto previsto nel presente documento e nel Codice Etico;

-Formazione del personale sul contenuto del Modello 231 di AGRI.COMES in conformità a quanto previsto nel presente documento e nel Codice Etico;

-Implementazione di eventuali procedure operative e di specifici canali informativi/autorizzativi, aggiuntivi a quelli già esistenti, e finalizzati a garantire la separazione di compiti e funzioni, la pluralità dei controlli di contenuto e di forma, la tracciabilità e la documentazione delle operazioni svolte;

-Previsione di un sistema di report costante all'Organismo di Vigilanza su determinate informazioni/operazioni sensibili, e attribuzione al suddetto organo dei necessari poteri di verifica, ispezione, controllo, proposta sanzionatoria.

A queste misure generali di contenimento del rischio si aggiungono alcuni protocolli speciali individuati per ciascuna area/processo sensibile e di seguito descritti.

(Un'analisi completa delle aree, dei reati configurabili e del rischio individuato è contenuta nel documento "Analisi dei rischi").

Viene data di seguito una sintesi di tale documento riassumendo quanto emerso per singola area aziendale.

### **Consiglio di Amministrazione**

E' necessario premettere che le attività tipicamente legate ad organi quali il Consiglio di Amministrazione e la Presidenza, sono caratterizzate da un rischio intrinseco all'attività stessa.

Buona parte dei reati societari idonei a far scattare la responsabilità amministrativa dell'ente sono reati "propri", appunto di amministratori, direttori generali e liquidatori (indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione di utili, formazione fittizia del capitale ecc...), in relazione al ruolo da questi ricoperto.

Per tale motivo il rischio intrinseco può essere ridotto, ma mai del tutto eliminato.

Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione, un contributo alla corretta gestione del rischio è comunque dato dalla natura collegiale di tale organo societario, che rappresenta di per sé una forma di autocontrollo.

Al fine di tenere sotto controllo quest'area sensibile, si è ritenuto di vincolare esplicitamente ed individualmente i componenti del C.d.A. al rispetto del Codice Etico, che dedica alla loro attività individuale e collegiale un'intera sezione. Il Codice di comportamento di AGRI.COMES è stato formalmente adottato dal Consiglio di Amministrazione con la delibera del 19/3/2015; ed in seguito diffuso a tutti i destinatari.

Inoltre, gli amministratori devono impegnarsi a sottoscrivere un'apposita dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, oppure, in caso di esistenza di tali conflitti, gli stessi devono impegnarsi a chiarirne la natura all'Organismo di Vigilanza e alla Società.

A questo controllo generale e preventivo si aggiunga l'obbligo, comunque previsto nel Codice Etico e nella Procedura di Comunicazione, di intrattenere un canale di comunicazione costante con l'Organismo di Vigilanza in relazione alla gestione dei rapporti con la P.A., sia da parte dei singoli Amministratori sia da parte del C.d.A. nella sua collegialità.

In particolare, le attività tipiche del C.d.A. caratterizzate da un maggior indice di rischiosità sono risultate le seguenti:

#### **Esercizio dei poteri di gestione attribuiti da Statuto ed ex lege.**

I reati configurabili nell'esercizio di tali funzioni sono quelli di False comunicazioni (artt. 2621 e 2621bis c.c.), Truffa (art. 640 c.p.) ed Impedito controllo (art. 2625 c.c.), Creazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.). Per quanto riguarda in particolare il budget ad oggi manca una formale procedura di approvazione, monitoraggio e revisione dello stesso, soprattutto in relazione agli investimenti.

**Indice di rischio:** medio/alto.

**Controlli in vigore:** Esercizio da parte del Presidente Legale Rappresentante dei poteri di gestione con obbligo di riferire periodicamente in merito. Obbligo di riferire al CDA e al Sindaco Unico sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società. Esistenza di un Comitato Esecutivo costituito da Presidente, Consigliere e Consigliere-Vice Presidente.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Diffusione Modello 231 e Codice Etico. Creazione di apposita procedura di comunicazione con ODV da parte delle figure apicali. Previsione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, di esplicitazione di

eventuali cariche pubbliche rivestite e partecipazioni a società concorrenti da parte di amministratori e dirigenti.

**Gestione attività strumentali alla convocazione e deliberazione di assemblea; predisposizione di atti e documenti da presentare all'assemblea; predisposizione della bozza del progetto di bilancio da presentare in assemblea; pagamento di compensi ai soci.**

Il reato configurabile è quello di illecita influenza sull'assemblea (art. 2623 c.c.); le modalità di commissione del reato possono essere molteplici: compimento di atti simulati o fraudolenti che determinano la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri ingiusto profitto; pagamento di compensi (superiori al dovuto) per prestazioni straordinarie effettuate da soci; concessione di prestiti/finanziamenti, cessione beni, cespiti a soci, o sopravvalutazione ingiustificata dei conferimenti con relativa liquidazione; esposizione di fatti non veri o silenzio su fatti rilevanti in relazione alla situazione economica, patrimoniale, finanziaria della società.

Per quanto riguarda la predisposizione del bilancio e delle relazioni allegate, anche se la vera funzione aziendale che partecipa attivamente all'elaborazione di tali documenti è quella amministrativa, va ricordato che essa è mera detentrica dei saldi contabili di fine anno, delle norme tecniche e dei c.d. principi contabili, nonché di tutte quella attività materiali prodromiche alla stesura del bilancio definitivo. Invero, l'organo formalmente responsabile dei documenti in questione ai sensi dell'art. 2423 c.c. è sempre il C.d.A. nella sua collegialità; pertanto, un'eventuale condivisione della falsità (se pur materialmente commessa ad un livello sottostante), o l'inserimento della stessa all'interno di un documento ufficiale o di una relazione sociale, rende senz'altro configurabile in capo al C.d.A. (e dunque in capo alla Società) uno dei reati societari previsti dal D.lgs 231/2001 (es. false comunicazioni sociali).

**Indice di rischio:** medio/moderato.

**Controlli in vigore:** Libero accesso da parte dei soci ai verbali del C.d.A.; applicazione Statuto e Regolamenti assembleari; verifica da parte dei Sindaci e dell'Organo di controllo contabile.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Diffusione Modello 231 e Codice Etico; Programma di informazione/formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sul D.Lgs 231 e sui relativi illeciti amministrativi soprattutto in materia societaria; Istituzione di riunioni periodiche tra Sindaco Unico e ODV anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria, nonché il rispetto dei conseguenti comportamenti da parte degli amministratori, del management, dei dipendenti; Previsione di una dichiarazione di veridicità delle informazioni fornite sottoscritta dai Responsabili di settore coinvolti nelle chiusure contabili annuali; Inserimento nel Codice Etico di specifici principi.

**Formazione dei bilanci annuali.**

Comportamenti a rischio:

-Esposizione nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dovute, di fatti materiali non veri o omissione informazioni dovute per legge, con scopo di ingannare soci o pubblico e conseguire ingiusto profitto (art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali; art. 2621bis c.c. Fatti di lieve entità);

-Iscrizione di un ammontare di crediti superiore al dovuto per non far emergere perdite; occultamento o utilizzo di altri artifici per ostacolare controlli (art. 2625 c.c. Impedito controllo).

**Indice di rischio:** medio-moderato.

**Controlli in vigore:** Controllo periodico delle registrazioni contabili da parte funzione preposta; Discussione collegiale; Approvazione Assemblea; Inserimento nel Codice Etico di specifici principi e sua diffusione; Verifiche dell'organo di controllo contabile.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Diffusione Codice Etico e Modello 231; Previsione di una dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Responsabile Amministrativo attestante la conformità della bozza di bilancio ai dati aziendali in suo possesso. Garanzia di tracciabilità e rintracciabilità dei documenti che generano il bilancio, nonché degli operatori che hanno collaborato alla loro formazione. Incontro fra ODV, Resp. Amm.vo e Società di Rev/controllo contabile prima dell'approvazione del bilancio. Trasmissione a ODV del bilancio, e relative note integrative, approvati dal CDA.

### **Gestione rapporti con Sindaco Unico e con la società di revisione/organo di controllo contabile.**

La società di revisione/organo di controllo contabile può incorrere nel reato di Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni (art. 2624 c.c.), che appunto è un reato proprio, esclusivamente ascrivibile ai “responsabili della revisione”, vale a dire ai soggetti – dipendenti o collaboratori – in concreto incaricati del controllo contabile e della conseguente certificazione dei bilanci societari.

Gli amministratori della società, tuttavia, potrebbero essere chiamati a rispondere per aver concorso, in modo omissivo o commissivo, all'attestazione di fatti falsi ovvero all'occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni. (cfr. Anche art. 2625 c.c. Impedito controllo)

**Indice di rischio:** basso.

**Controlli in vigore:** L'attribuzione dell'incarico all'organo di controllo contabile viene fatto con formale atto del CDA, nel rispetto della normativa vigente. Controlli del Sindaco Unico.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Diffusione Codice Etico a tutti i destinatari; Comunicazione tempestiva all'ODV di qualsiasi altro incarico che si intenda conferire alla società di revisione/organo di controllo contabile che sia aggiuntivo rispetto a quello della certificazione di bilancio; Procedura che preveda una riunione (verbalizzata) che abbia ad oggetto il bilancio, tra società di revisione/organo di controllo contabile, Sindaco Unico, ODV prima della seduta del CDA per approvazione dello stesso.

### **Gestione doni, omaggi, regalie e sponsorizzazioni.**

Tali attività risultano intrinsecamente dotate di un certo margine di rischiosità in quanto le stesse notoriamente rappresentano lo strumento per la realizzazione di attività corruttive di pubblici funzionari, o comunque un mezzo finalizzato ad ottenere trattamenti di favore da eventuali portatori di interesse, che oltrepassano le regole del mercato (art. 2635, c.3 c.c. Corruzione fra privati).

**Indice di rischio:** medio/moderato.

**Controlli in vigore:** Non esiste ad oggi una procedura formalizzata in merito, ma solo principi guida nel Codice Etico.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:**

Diffusione Codice Etico e Modello. Accettazione esplicita del Modello 231 e del Codice Etico; Comunicazione all'ODV dell'elenco dei soggetti destinatari delle elargizioni; Approvazione e diffusione policy gestione omaggi, regalie e liberalità che preveda un formale potere di attribuzione degli stessi solo per delibera CDA o Comitato Esecutivo; La procedura dovrà prevedere anche le modalità di comportamento dell'ente in caso di ricezione donazioni o regalie; Limitazione di tali operazioni in conformità a quanto previsto nel Codice Etico.

**Attribuzione deleghe/potere di rappresentanza/funzioni ai singoli amministratori.**

Il rischio ex D.lgs 231 è quello di un'attribuzione di deleghe e procure senza adeguata pubblicità e specifico trasferimento di poteri coerenti, al fine di agevolare attività di mala gestio a vantaggio della società o a discapito dei soci o creditori.

**Indice di rischio:** basso.

**Controlli in vigore:** Compito esclusivo del CDA come da normativa vigente e Statuto; adeguata pubblicizzazione del sistema di deleghe a procure adottato in azienda; corrispondenza fra deleghe e poteri.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Comunicazione all'ODV del sistema di deleghe/procure esistente e di ogni variazione sopravvenuta; creazione di sistema di deleghe articolato e/o con procure approvato da CDA, pubblicizzato e con limiti di spesa; report ad ODV e CDA in relazione all'operato dei singoli amministratori con deleghe. Diffusione Modello 231 e Codice Etico.

**Stipula o risoluzione di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.**

La stipula, gestione e risoluzione dei contratti con il personale (subordinato e a tempo indeterminato) è di competenza del CDA.

L'attività in questione può costituire uno strumento per la concretizzazione di reati corruttivi, tramite l'assunzione di personale gradito al soggetto da corrompere.

**Indice di rischio:** Basso.

**Controlli in vigore:** competenza esclusiva CDA.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Comunicazione ad O.D.V. di eventuali decisioni di assunzione, risoluzione e modifica contratti di lavoro a tempo indeterminato;

dichiarazione dei neoassunti di assenza di conflitto di interesse ed accettazione esplicita del Modello 231 e del Codice Etico.

**Gestione economica ed approvazione investimenti. Delibere aventi ad oggetto aspetti economico-finanziari rilevanti (prestazione garanzie, contratti di elevato valore, transazioni, ecc.).**

Il CDA di AGRI.COMES, per Statuto e per disposizione di legge, è investito dei più ampi poteri per la gestione, esclusi quelli riservati per legge o per Statuto all'Assemblea dei soci. A sua volta il CDA può delegare, entro i limiti di legge, parte delle sue attività a singoli amministratori.

Per quanto riguarda le delibere di competenza del CDA aventi ad oggetto aspetti economico-finanziari, esiste un rischio intrinseco di realizzazione di fattispecie criminoso previste e punite dal D.Lgs 231/2001; a titolo esemplificativo e non esaustivo si possono citare:

-art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale (Formazione, aumento e rappresentazione di un capitale sociale fittizio: attribuzione di azioni/quote di valore complessivamente superiore all'entità del capitale sociale; sottoscrizione reciproca di azioni/quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti; sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione; sottoscrizione di contratti fittizi o non veritieri con società controllate o collegate);

- art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti (Restituzione illegittima, palese o simulata, dei conferimenti effettuati dai soci o liberazione di costoro dall'obbligo di eseguirli);

- art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Riduzione illegittima del patrimonio sociale indisponibile, tramite: distribuzione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti; distribuzione di utili o acconti su utili destinati per legge a riserva; distribuzione di riserve indisponibili per legge);

- art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili, tramite acquisto o sottoscrizione di azioni o quote proprie fuori dei casi consentiti dalla legge);

- art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori (Effettuazione di operazioni di riduzione capitale, fusione o scissione senza il rispetto delle tutele poste dalla legge a tutela dei creditori: pubblicità e termini dilatori funzionali a eventuali opposizioni);

- art. 2633 c.c. Agevolazione alla Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori.

**Indice di rischio:** medio-alto.

**Controlli in vigore:** Controllo Sindaco Unico e Organo di Controllo Contabile; il rischio inerente alcune operazioni e delibere rilevanti, straordinarie e non, è connesso alla mancanza di una formalizzazione della pianificazione degli investimenti, condivisa con il CDA, e di un controllo sugli obiettivi economici e commerciali; manca un budget formalmente approvato e rendicontato; non c'è sempre flusso decisionale formalizzato e chiaro né procedura o prassi formale su allocazione spese ed autorizzazione delle stesse.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Comunicazione all'ODV di eventuali delibere aventi ad oggetto particolari aspetti economico-finanziari. Previsione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, di esplicitazione di eventuali cariche

pubbliche rivestite e partecipazioni a società concorrenti da parte del Presidente, nonché di altri amministratori e dirigenti. Diffusione Modello 231 e Codice Etico. Procedura che preveda una riunione (verbalizzata) che abbia ad oggetto il bilancio, tra società di revisione/organo di controllo contabile, Sindaco Unico, ODV prima della seduta del CDA per approvazione dello stesso.

### **Applicazione disposizioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro ex TU 81/08 e ss.mm.**

In mancanza di una formale nomina con adeguata pubblicità, di persona fisica formalmente individuata, e dotata dei necessari requisiti professionali e degli effettivi poteri di azione, il CDA è responsabile del corretto adempimento degli obblighi del DDL ex TU 81/08. In capo ad esso, dunque, sussiste il rischio di contestazione dei reati ex art. 589 c.p. Omicidio colposo, ed ex art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Dalle verifiche effettuate in sede di sopralluogo da parte del Team 231 sono emerse alcune lacune relative ai seguenti aspetti:

Necessità di: aggiornamento analisi rischi per macchine e mansioni; revisione organigramma sicurezza; attribuzione chiara ruolo DDL e delegato sicurezza con eventuale attribuzione del ruolo allo stesso RSPP; Definizione chiara dei ruoli e delle responsabilità in materia di sicurezza; pianificazione scadenziario adempimenti sicurezza; piano di formazione continuo per la sicurezza (almeno trimestrale); diffusione minime procedure di sicurezza anche ad utenti adibiti ad attività formative ed ergoterapiche; predisposizione protocollo fra MC e medico sert per adibire utenti a tali attività; necessità di copia DVR o suo estratto in ogni unità locale, con esplicitazione procedure di sicurezza; creazione scadenziario di autorizzazioni e licenze per le unità locali; verifica periodica adempimenti antincendio (es. possesso CPI ed eventuale rinnovo ove previsto); richiesta al proprietario ente pubblico di attestazioni di conformità degli impianti gestiti; invio all'ODV della relazione della riunione periodica e della violazione del Codice Etico, o delle norme/procedure relative alla sicurezza da parte dei preposti. Nella riunione periodica deve essere eseguita l'analisi delle cause degli infortuni. Monitoraggio specifico su gestione informazione e formazione dei lavoratori ex TU 81/08, e report in merito all'ODV.

Meno probabile, ma non trascurabile, il rischio di incorrere in reati corruttivi a danno della P.A. soprattutto in sede di gestione dei rapporti con pubblici funzionari nell'ambito di procedimento per rilascio di autorizzazioni/licenze, o nell'ambito di verifiche ispettive di vario genere (ASL, NAS, Ispettorato lavoro, ecc.).

**Indice di rischio:** medio-alto.

**Controlli in vigore:** Minima formazione ed istruzione dei lavoratori; Controllo tecnico-operativo RSPP; Adeguata pubblicizzazione procedure inerenti la Sicurezza che dipendenti, clienti, fornitori, collaboratori ecc. devono osservare; Esistenza di DVR; Controllo del medico-competente.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Informativa periodica a CDA e ODV in ordine ad efficacia delle procedure in essere, e in ordine a qualsiasi evento di infortunio si verifichi a carico di dipendenti o collaboratori, compresi i dipendenti di eventuali subappaltatori. Diffusione Codice Etico e Modello 231. Per i protocolli specifici si rinvia all'analisi delle singole strutture e della funzione Ambiente e Sicurezza.

### **Presidenza**

La tenuta di comportamenti non conformi al Modello 231 e alla legge da parte del Presidente (e del Vice Presidente) presenta margini di gravità molto alti, in quanto l'illecito che ne scaturisce può condurre a conseguenze anche estreme (si pensi ad esempio alla sanzione interdittiva che vieta di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure all'esclusione da agevolazioni, contributi, finanziamenti e sussidi), e comportare per l'intera azienda una grave perdita di credibilità.

Al fine di monitorare e contenere tale rischiosità il Presidente è stato investito dal CDA di una formale procura: rivolta a soggetti interni dotato di autorità, con descrizione delle aree di azione e dell'estensione dei poteri di gestione conferiti, aggiornata, ed adeguatamente pubblicizzata.

Attività/processi relativi alla Presidenza caratterizzati da maggiore rischiosità:

#### **Funzioni di coordinamento del Comitato Esecutivo come da delega del CDA.**

Si fa rinvio alla sezione dedicata al Comitato Esecutivo.

#### **Esercizio dei poteri di rappresentanza della cooperativa di fronte a terzi e in giudizio, previsti ex lege e per Statuto.**

Il Presidente, in base a specifica procura e a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto della società, esercita funzioni di rappresentanza di AGRI.COMES di fronte a terzi e in giudizio.

Il rischio è quello generale di realizzazione di condotte connesse al ruolo di legale rappresentante non conformi alla legge, allo Statuto, al Codice Etico, al Modello 231 tali da configurare in capo alla società una responsabilità per reati di cui al D.Lgs 231/2001 (cfr. reati previsti per amministratori in scheda CDA).

**Indice di rischio:** medio-moderato.

**Controlli in vigore:** Attribuzione potere di rappresentanza da Statuto. Obbligo di riferire al CDA e Comitato e al Sindaco Unico sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Diffusione Modello 231 e Codice Etico. Reporting continuo dell'ODV al Presidente del CDA come da Regolamento ODV. Incontro periodico del Presidente con l'ODV.

#### **Richiesta di autorizzazioni e licenze necessarie all'esercizio dell'attività.**

L'esercizio del potere di rappresentanza da parte del Presidente nei rapporti con pubblici funzionari espone la società ad una specifica rischiosità per quanto riguarda i reati contro la Pubblica Amministrazione; in particolare, le condotte astrattamente configurabili potrebbero essere le seguenti:

-Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 321 Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità );

-Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno ed un ingiusto profitto a sé o ad altri, es. produzione di documenti falsi attestanti condizioni essenziali per ottenere una licenza, autorizzazione ecc. (Art. 640 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato);

-Utilizzo di artifici o raggiri (documenti o dati falsi, fatture false o gonfiate, false dichiarazioni) per ottenere i finanziamenti pubblici, anche tramite consulenti esterni (Art. 640, c.2 c.p. Truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico; art. 640 bis c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato);

-Associazione con soggetti/società esterni finalizzata a commettere altri delitti (Reati associativi ex art. 416 c.p. ss).

**Indice di rischio:** medio/moderato.

**Controlli in vigore:** Controllo veridicità dei dati inoltrati alla PA da parte degli uffici interni (operatore e Resp. dell'attività); Vaglio del CDA e Comitato Esecutivo.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Diffusione Modello 231 e Codice Etico. Sottoscrizione annuale dichiarazione conflitto di interessi. Reporting continuo dell'ODV al Presidente del CDA come da Regolamento ODV.

### **Legale Rappresentanza della società ai sensi del TU 81/08 e ss.mm.**

Legale rappresentante della Cooperativa è il Presidente, in capo al quale sussiste il rischio di contestazione dei reati ex art. 589 c.p. Omicidio colposo, ed ex art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Insieme al Presidente, allo stato attuale del sistema di deleghe, potrebbe essere chiamato a rispondere di tali reati l'intero CDA.

Meno probabile, ma non trascurabile, il rischio di incorrere in reati corruttivi a danno della P.A. soprattutto in sede di gestione dei rapporti con pubblici funzionari nell'ambito di procedimento per rilascio di autorizzazioni/licenze, o nell'ambito di verifiche ispettive di vario genere (ASL, NAS, Ispettorato lavoro, ecc.).

**Indice di rischio:** altissimo.

**Controlli in vigore:** Minima formazione ed istruzione dei lavoratori; Controllo tecnico-operativo RSPP; Adeguata pubblicizzazione procedure inerenti la Sicurezza che dipendenti, clienti, fornitori, collaboratori ecc devono osservare; Esistenza di DVR; Controllo del medico-competente.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Informativa periodica a CDA e ODV in ordine ad efficacia delle procedure in essere, e in ordine a qualsiasi evento di infortunio si verifichi a carico di dipendenti o collaboratori, compresi i dipendenti di eventuali subappaltatori. Diffusione Codice Etico e Modello 231. Per i protocolli specifici si rinvia all'analisi delle le singole strutture e della funzione Ambiente e Sicurezza.

### **Costituzione ATI, società consortili, partnership ecc..**

Non trascurabile il rischio di incorrere nei reati di criminalità organizzata previsti e puniti dagli artt. 416 ss. c.p. e 24ter D.Lgs 231/2001, in fase di contrattazione e gestione di accordi con controparti, partners, collaboratori, cooperative, consorzi di dubbia onorabilità, o comunque localizzati in zone geografiche notoriamente maggiormente esposte a tali rischi.

-Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 321 Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità );

-Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno ed un ingiusto profitto a sé o ad altri, es. produzione di documenti falsi attestanti condizioni essenziali per ottenere una licenza, autorizzazione ecc. (Art. 640 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato);

-Utilizzo di artifici o raggiri (documenti o dati falsi, fatture false o gonfiate, false dichiarazioni) per ottenere i finanziamenti pubblici, anche tramite consulenti esterni (Art. 640, c.2 c.p. Truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico; art. 640 bis c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato);

-Utilizzo illecito dei fondi pubblici ottenuti (Art. 318-322 c.p. Corruzione; art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato; Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche);

-Associazione con soggetti/società esterni finalizzata a commettere altri delitti (Reati associativi ex art. 416 c.p. ss).

**Indice di rischio:** medio/moderato.

**Controlli in vigore:** Controllo Comitato e Uff. Amm.; Richiesta documenti formali ai subappaltatori (DURC, CCIA, antimafia).

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Diffusione Modello 231 e Codice Etico anche a controparti. Informativa Cda e Odv su costituzione ATI; incontro periodico su conduzione ATI. Reporting continuo al CDA.

### **Rappresentanza della società nei confronti della p.a. (anche in procedure giudiziali, fallimentari, verifiche tributarie, giuslavoristiche, ecc.).**

L'esercizio del potere di rappresentanza da parte del Presidente nei rapporti con pubblici funzionari espone la società ad una specifica rischiosità per quanto riguarda i reati contro la Pubblica Amministrazione; in particolare, le condotte astrattamente configurabili potrebbero essere le seguenti:

-Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 321 Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità );

-Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno ed un ingiusto profitto a sé o ad altri, es. produzione di documenti falsi attestanti condizioni essenziali per ottenere una licenza, autorizzazione ecc. (Art. 640 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato);

-Utilizzo di artifici o raggiri (documenti o dati falsi, fatture false o gonfiate, false dichiarazioni) per ottenere i finanziamenti pubblici, anche tramite consulenti esterni (Art. 640, c.2 c.p. Truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico; art. 640 bis c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato);

-Utilizzo illecito dei fondi pubblici ottenuti (Art. 318-322 c.p. Corruzione; art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato; Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche);

-Associazione con soggetti/società esterni finalizzata a commettere altri delitti (Reati associativi ex art. 416 c.p. ss).

**Indice di rischio:** medio/moderato.

**Controlli in vigore:** Controllo da parte del CDA; Gestione del contenzioso legale e nomina/coordinamento dei legali da parte della Presidenza, dell'Ufficio Legale, e dei Legali esterni incaricati, nonché continuo flusso informativo a CDA; Esplicito divieto nel codice etico di pratiche corruttive.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Diffusione Modello 231 e Codice Etico; Sistema di report, memorandum della persona che intrattiene rapporti con la PA all'ODV; Comunicazione all'ODV di qualsiasi contenzioso in corso a carico della Società.

### **Trattative e firma accordi e contratti con privati e p.a. per affari connessi alle attività delegate.**

I reati ipotizzabili consistono in: Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Artt. 318-319 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità).

**Indice di rischio:** medio/alto.

**Controlli in vigore:** Informativa al CDA.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Previsione, all'interno del contratto, di apposite clausole che vincolino il contraente al rispetto del codice etico e del modello ex 231. Esplicito divieto nel Codice Etico di pratiche corruttive. Comunicazione all'ODV della stipula, modifica e risoluzione di contratti con la p.a. Incontro periodico con ODV su stato avanzamento contratti PA.

### **Affidamento incarichi a professionisti che hanno rilevanza sul rapporto con P.A.**

Potere che espone la funzione al rischio di commissione reati contro la PA: Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Artt. 318-319 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p.

Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità); Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con nocumento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri (Art. 2635, c.3, c.c. Corruzione tra privati). Impiego, sostituzione o trasferimento di denaro o altra utilità provenienti da delitto in modo da occultarne o ostacolarne l'identificazione della provenienza (art. 648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio).

**Indice di rischio:** medio-moderato.

**Controlli in vigore:** Informativa a CDA e Comitato Esecutivo.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Applicazione del Codice Etico e comunicazione periodica a ODV degli incarichi affidati e dei contenziosi con P.A. Diffusione Codice Etico e Modello 231.

**Rapporti con Istituti di credito. Operazioni bancarie (es. fideiussioni, garanzie, quietanze, affidamenti ecc.), assicurative, leasing fino a 100.000 euro.**

Reati configurabili: Pagamento false fatture o fatture alterate al fine di ottenere un indebito vantaggio ad esempio nell'ottenimento/rendicontazione di contributi (Art. 640 c.p. Truffa; Art 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); Inserimento in contabilità di documenti contabili falsi o con valutazioni fittizie di crediti (Art. 2621 -2621 bis c.c. False comunicazioni sociali); Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione, attraverso l'emissione di fatture per importi inferiori al corrispettivo reale (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico). Pagamento di fatture di beni di provenienza illecita; Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con nocumento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri (Art. 2635, c.3, c.c. Corruzione tra privati); Ricezione denaro o valori di provenienza illecita e loro reinvestimento (Art. 648 c.p. Ricettazione, Art. art. 648-bis c.p. Riciclaggio; art. 648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio).

**Indice di rischio:** medio/moderato.

**Controlli in vigore** Controllo CDA, Comitato Esec., Collegio Sindacale e Società di revisione/organo controllo contabile.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Verifica nella riunione annuale con l'organo di controllo contabile dello stato di patrimonializzazione della Cooperativa. Diffusione Codice Etico e Modello 231.

**Firma corrispondenza ufficiale; assicurazione tenuta gestione contabile; effettuazione pagamenti/riscossioni; costituzione titoli a custodia presso BI; stipula contratti di vendita e fornitura prodotti; gestione contratti di assicurazione; acquisto/alienazione.**

**Comportamenti a rischio:** Esposizione nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dovute, di fatti materiali non veri o omissione informazioni dovute per legge, con scopo di ingannare soci o pubblico e conseguire ingiusto profitto (art. 2621 -2621 bis c.c. False

comunicazioni sociali); Stipula di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato per la creazione di fondi neri (art. 640 c.p. Truffa); Acquisti da persone/società gradite ad un ente pubblico al fine di ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di attività aziendali; Realizzazione di fondi neri per corruzioni, attraverso registrazioni di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 316 c.p.; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità); Acquisto, ricezione o utilizzo di beni, in quanto risultano più vantaggiosi sotto il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di beni di provenienza illecita, omettendo o ignorando esito dei controlli (Art. 648 c.p. Ricettazione, art. 648-bis c.p. Riciclaggio). Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con documento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri (Art. 2635, c.3, c.c. Corruzione tra privati). Impiego, sostituzione o trasferimento di denaro o altra utilità provenienti da delitto in modo da occultarne o ostacolarne l'identificazione della provenienza (art. 648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio).

**Indice di rischio:** medio/moderato.

**Controlli in vigore:** Controlli Presidenza, Comitato Esec., CDA, CDS/organo di controllo contabile. Limite del budget approvato dal CDA.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:**

Diffusione Codice Etico e Modello 231. Vigilanza su corretta applicazione sistema di deleghe e procure e di dettagliato mansionario. Incontri periodici con ODV.

**Gestione contenziosi e accordi di transazione; Transazioni economiche commerciali e finanziarie internazionali; Gestione contratti di appalto e subappalto; Rapporti con società controllate o partner estere; Operazioni intragruppo; Attività import-export.**

**Illeciti configurabili:** reati Transnazionali ex L. 146 /2006.

**Indice di rischio:** moderato.

**Controlli in vigore:** Controllo CDS e organo di controllo contabile. Coordinamento costante con Management e Presidenza.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:**

Diffusione Codice Etico e Modello 231. Riunione annuale con ODV avente ad oggetto le specifiche attività internazionali.

### **Comitato Esecutivo.**

Il Comitato Esecutivo (di seguito anche CE) è un organo con funzioni di coordinamento verticistico composto da Presidente, Consigliere e Consigliere-Vice Presidente.

Le figure che compongono il CE agiscono collegialmente in tale struttura, dotandosi di adeguata metodologia funzionale, per ogni verifica, confronto, valutazione, ritenuta utile per la gestione e l'interesse aziendale.

Le fattispecie di reato astrattamente prevedibili in capo al Comitato sono le seguenti, con l'ulteriore specifica che una eventuale decisione dell'intero Comitato contraria alla legge, al Modello o al Codice Etico costituisce una condotta di particolare gravità vista la collegialità della decisione e la specificità apicalità dei componenti:

#### **Autorizzazione ad acquisti fino a 26.000 euro - Affidamento a terzi di incarichi professionali.**

**Reati configurabili:** Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione, attraverso l'emissione di fatture per importi inferiori al corrispettivo reale (Art. 318-319 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità); impiego, sostituzione o trasferimento di denaro o altra utilità provenienti da delitto in modo da occultarne o ostacolarne l'identificazione della provenienza (art. 648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio).

**Indice di rischio:** medio-moderato.

**Controlli in vigore:** La presenza di un CE ha una funzione di presidio 231 in quanto organo collegiale e come tale costituente un duplice livello di controllo. Decisione Collegiale e formalizzata del Comitato esecutivo; Controllo Presidenza.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Diffusione Modello 231 e Codice Etico; Diffusione Procedura di comunicazione con l'ODV; Comunicazione periodica all'ODV di spese autorizzate.

#### **Affidamento a terzi di incarichi professionali.**

**Reati configurabili:** Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Artt. 318-319 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità); Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con documento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri (Art. 2635, c.3, c.c. Corruzione tra privati); impiego, sostituzione o trasferimento di denaro o altra utilità provenienti da delitto in modo da occultarne o ostacolarne l'identificazione della provenienza (art. 648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio).

**Indice di rischio:** medio-moderato.

**Controlli in vigore:** La presenza di un CE ha una funzione di presidio 231 in quanto organo collegiale e come tale costituente un duplice livello di controllo. Riporto successivo al CDA; Decisione collegiale.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Diffusione Modello 231 e Codice Etico; Diffusione Procedura di comunicazione con l'ODV. Comunicazione periodica all'ODV degli incarichi conferiti.

**Gestione di alcuni rapporti con il personale: stipula collaborazioni occasionali e contratti a progetto; assunzione personale a tempo determinato; adozione provvedimenti disciplinari; concessione di anticipi, aspettative ed altre richieste dei dipendenti.**

Reati configurabili: Assunzione di persone, stipulazione di contratti/lettere di incarico e di collaborazione di persone legate a Funzionari pubblici per acquisire favori dagli stessi; assunzione fittizia di personale al fine di giustificare l'utilizzo di denaro per fini illeciti (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità); Assunzione e utilizzo di personale clandestino avventizio (Favoreggiamento all'immigrazione clandestina; Art. 22, c. 12 e 12bis D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare); Comportamenti illeciti di pressione verso il personale al fine di indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria).

**Indice di rischio:** medio-moderato.

**Controlli in vigore:** La presenza di un CE ha una funzione di presidio 231 in quanto organo collegiale e come tale costituente un duplice livello di controllo. Controllo della rappresentanza sindacale; Controllo CDA e Collegio Sindacale; decisione collegiale.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Diffusione Modello 231 e Codice Etico; Applicazione procedura di selezione risorse umane, prevedendo la separazione fra chi si occupa della selezione dei candidati e chi effettua la scelta della figura da assumere. Comunicazioni periodiche all'ODV (soprattutto per provvedimenti disciplinari e assunzione a qualunque titolo di figure apicali).

### **Sindaco Unico**

Il Sindaco Unico, in quanto organo di controllo per definizione, è esposto al rischio di commissione di reati ex D.Lgs 231/2001, esponendo non solo sé stesso ad una specifica responsabilità anche penale, ma anche la stessa società di cui fa parte.

Anche in presenza dell'Organismo di Vigilanza deputato a un controllo ad hoc in materia, il sindaco deve sorvegliare sull'adozione dei modelli in grado di evitare situazioni che chiamino in causa la responsabilità amministrativa dell'ente.

A tale proposito è essenziale strutturare fra i due organi, O.D.V. e Sindaco, un canale di comunicazione continuo ed efficace, nonché un vero proprio coordinamento al fine di assicurare l'efficace svolgimento dei controlli deputati ai due organi (incontri periodici con scambio di informazioni, relazione dell'O.D.V. al Sindaco sullo stato di attuazione del Modello e sulle criticità emerse, segnalazione da parte del Sindaco di eventuali circostanze apprese nel corso della propria autonoma attività di vigilanza e controllo che potrebbero risultare rilevanti ai fini dell'applicazione del Modello).

#### **Protocolli:**

- Accettazione del Codice Etico da parte del Sindaco;
- Relazione annuale dell'O.D.V. Sindaco;
- Almeno due riunioni annuali fra O.D.V. e Sindaco (di cui una prima dell'approvazione del bilancio);
- Comunicazione continua fra O.D.V. e Sindaco in merito ad eventi rilevanti ai fini dell'applicazione del Modello 231;
- Comunicazione preventiva al Sindaco della convocazione e dell'ordine del giorno delle riunioni dell'O.D.V.;
- Consultazione da parte del Sindaco della documentazione archiviata dall'O.D.V. in merito all'attività di vigilanza svolta, previa richiesta allo stesso organismo di vigilanza.

### **Responsabile Risorse Umane**

Attualmente i poteri sono affidati al Presidente in relazione alla gestione delle RU e alla funzione amministrativa per quanto riguarda l'amministrazione del personale.

#### **Redazione piano di progettazione e sviluppo; redazione documentazione necessaria da bando; riesame, verifica e validazione del progetto.**

Reati configurabili: Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio, es. riduzione dei contributi dovuti per legge o corruzione per garantirsi esito positivo di controllo in corso (Artt. 318 -319 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 322 c.p., Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità); Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio, es. riduzione dei contributi dovuti per legge o truffa volta a garantirsi esito positivo di controlli in corso; es. alterazione registri informatici della PA per modificare dati o informazioni personali al fine di partecipare a gare ed appalti, o per modificare dati fiscali/contributivi/previdenziali (Art. 640, c.2, n.1 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Art. 640 ter c.p. Frode informatica).

**Indice di rischio:** basso.

**Controlli in vigore:** Progetto gestito da Resp. R&S e Coordinatori Servizio, tramite esame bando a più mani. Previsione formali Procedure da SGQ.

#### **Protocolli di contenimento del rischio consigliati:**

Diffusione Modello 231 e Codice Etico.

#### **Amministrazione del Personale:**

Attività: rilevazione presenze, gestione cedolini e buste paga, rapporti con Istituti previdenziali e assicurativi (apertura/chiusura/liquidazione di posizioni territoriali con INAIL; apertura/chiusura/posizioni DM10 con INPS; Richiesta cassa integrazione INPS; gestione pratiche malattia/infortuni sul lavoro; comunicazione telematica all'Ufficio Provinciale del Lavoro; richiesta e trasmissione documenti e certificati alla PA inerenti condizioni o requisiti del personale).

Reati configurabili: Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio, es. riduzione dei contributi dovuti per legge o corruzione per garantirsi esito positivo di controllo in corso (Artt. 318 -319 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p., Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità); Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio, es. riduzione dei contributi dovuti per legge o truffa volta a garantirsi esito positivo di controlli in corso; es. alterazione registri informatici della PA per modificare dati o informazioni personali al fine di partecipare a gare ed appalti, o per modificare dati fiscali/contributivi/previdenziali (Art. 640, c.2, n.1 c.p. Truffa

aggravata ai danni dello Stato; Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Art. 640 ter c.p. Frode informatica).

**Indice di rischio:** basso.

**Controlli in vigore:** Duplice controllo sulle autorizzazioni ai pagamenti: Ufficio amministrativo e firma del Presidente; Utilizzo sistema informatizzato; Rispetto della normativa a tutela della privacy dei dipendenti; Rispetto del contenuto del dps e delle misure di sicurezza in esso indicate.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Comunicazione ad O.D.V. come da Procedura di Comunicazione; Rispetto e diffusione Codice Etico a tutto il personale, nonché a collaboratori esterni.

### **Selezione e Gestione delle Risorse Umane (in concorso con il Legale Rappresentante).**

**Comportamenti a rischio:** Assunzione di persone, stipulazione di contratti/lettere di incarico e di collaborazione di persone legate a Funzionari pubblici per acquisire favori dagli stessi; assunzione fittizia di personale al fine di giustificare l'utilizzo di denaro per fini illeciti (Artt. 318 e 319 c.p. Corruzione, Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità); Assunzione e utilizzo di personale clandestino (Favoreggiamento all'immigrazione clandestina; Art. 22, c. 12 e 12bis D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare).

**Indice di rischio:** medio/moderato.

**Controlli in vigore:** Competenza CDA e C.E.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Garantire che il processo selettivo venga gestito da almeno due soggetti responsabili; Formalizzazione di una procedura per regolamentazione processo di ricerca, selezione e assunzione che specifichi i canali di recruiting, modalità di selezione, enti coinvolti e relativo iter autorizzativo. Relativamente al favoreggiamento alle immigrazioni clandestine, occorre introdurre una specifica clausola contrattuale che imponga ai fornitori/collaboratori/subappaltatori/partner il rispetto di tutta la disciplina sul lavoro, ivi compreso il divieto di utilizzo di personale clandestino.

### **Richiesta contributi pubblici per interventi di sviluppo organizzativo/formazione (valutazione esigenze formative delle singole Aree, selezione e gestione rapporti con società/enti di formazione esterni, rapporti con enti pubblici per eventuale formazione finanziata).**

**Comportamenti a rischio:** Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omissione di informazioni dovute per conseguire indebitamente contributi dallo Stato o dalla Comunità europea (Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno, per conseguire ingiustamente contributi dallo Stato o dalla Comunità europea (Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Artt. 318 e 319 c.p. Corruzione, Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità).

**Indice di rischio:** medio/moderato.

**Controlli in vigore:** Affidamento richiesta di contributi pubblici ad enti di formazione esterni; Controllo rendicontazione da parte di ente pubblico pagatore; Controllo congruità della rendicontazione da parte dell'Area Amministrazione in collaborazione con ente affidatario dell'erogazione della formazione.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Diffusione Codice Etico e Modello 231; Comunicazione periodica ad ODV di eventuali contributi richiesti/ricevuti.

## Amministrazione e Finanza

**Collaborazione nella predisposizione delle situazioni patrimoniali o dei prospetti in occasione della deliberazione o dell'esecuzione di operazioni straordinarie o di operazioni sul capitale.**

### **Comportamenti a rischio:**

Falsa predisposizione dei dati e delle informazioni contabili necessarie (Art. 2621-2621bis c.c. False comunicazioni sociali; Art. 2628 c.c. Illecite operazioni su quote sociali; Art. 2632 c.c. Creazione fittizia di capitale; Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea; Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori ecc.)

**Indice di rischio:** basso.

**Controlli in vigore:** Separazione dei compiti fra chi reperisce i dati e chi redige i documenti finali; controllo Assemblea, CDA, Comitato, Organo controllo contabile, Sindaci e ODV.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Diffusione Codice Etico e Modello 231. Tracciabilità degli atti; Comunicazione ODV di eventuali operazioni straordinarie su patrimonio o capitale societario.

## **Raccolta dati e informazioni contabili dai Coordinatori.**

### **Comportamenti a rischio:**

Falsa predisposizione dei dati e delle informazioni contabili necessarie (Art. 2621-2621bis c.c. False comunicazioni sociali; Art. 2628 c.c. Illecite operazioni su quote sociali; Art. 2632 c.c. Creazione fittizia di capitale; Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea; Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori ecc.) Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio (Art. 640, c.2, n.1 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; Art. 640 bis c.p. bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).

**Indice di rischio:** medio-moderato.

**Controlli in vigore:** Controllo del Resp Amm. su dati reperiti da operatore; Controllo da Coordinatori su trascrizione dati.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Diffusione Codice Etico e Modello 231. Incontro periodico con ODV.

## **Gestione ciclo attivo.**

Comportamenti a rischio: Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio: es. ricezione in pagamento, detenzione o utilizzo di assegno di cui si conosca la provenienza illecita (Art. 640 c.p. Truffa; Art. 2632 c.c. Formazione fittizia di capitale; Art. 648 c.p. Ricettazione); Ricezione denaro o valori di provenienza illecita e loro reinvestimento (Art. 648 bis c.p. Riciclaggio; Autoriciclaggio); Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione, attraverso l'emissione di

fatture per importi inferiori al corrispettivo reale (Art. 318-319 c.p. Corruzione; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità).

**Indice di rischio:** medio/moderato.

**Controlli in vigore:** Il ciclo attivo dei pagamenti si basa su una procedura formalizzata gestita a livello informatico. A ciascuna entrata corrisponde un formale documento giustificativo. Utilizzo di tutte le risorse finanziarie secondo un processo di: registrazione, autorizzazione formale, verifica e documentazione. Il controllo avviene a livello di Coordinatore (prospetto), di Ufficio Amministrazione e di Responsabile Amministrazione.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Diffusione Codice Etico. Tracciabilità degli atti; Incontro periodico con ODV.

### **Gestione ciclo passivo.**

Comportamenti a rischio:

Pagamento false fatture o fatture alterate al fine di ottenere un indebito vantaggio ad esempio nell'ottenimento/rendicontazione di contributi (Art. 640 c.p. Truffa; Art 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); Inserimento in contabilità di documenti contabili falsi o con valutazioni fittizie di crediti (Art. 2621-2621bis c.c. False comunicazioni sociali); Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico); Pagamento di fatture di beni di provenienza illecita; (Art. 648 c.p. Ricettazione, Art. 648-bis c.p. Riciclaggio). Impiego, sostituzione o trasferimento di denaro o altra utilità provenienti da delitto in modo da occultarne o ostacolarne l'identificazione della provenienza (art. 648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio).

**Indice di rischio:** medio-moderato

**Controlli in vigore:** Il ciclo passivo dei pagamenti si basa su una procedura formalizzata a SQ (PO 7.4). Sono previsti duplici controlli e match periodici fra fatture, contratti, ordini, ddt, RIBA ecc. Gli investimenti sono approvati formalmente dal CDA. Necessità visto del DG/Presidente su fatture da saldare.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Definizione di una procedura chiara di autorizzazione degli acquisti, dalla previsione di budget alla verifica. Prevedere sempre l'esistenza di un contratto, ordine formale e documentazione necessaria ex lege per pagamenti (es. DURC). Formalizzare i punti di controllo anche ex post del ciclo passivo. Diffusione Codice Etico. Tracciabilità degli atti; Incontro periodico con ODV con verbalizzazione condivisa, su deroghe rispetto alla procedura standard e criticità regolarità pagamenti (coincidenza destinatari/ordinanti).

### **Redazione bozza di bilancio e relazioni allegate.**

Comportamenti a rischio:

-Esposizione nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dovute, di fatti materiali non veri o omissione informazioni dovute per legge, con scopo di ingannare soci o pubblico e conseguire ingiusto profitto (art. 2621-2621bis c.c. False comunicazioni sociali);

-Iscrizione di un ammontare di crediti superiore al dovuto per non far emergere perdite; concorso con la società di revisione per occultare perdite (art. 2625 c.c. Impedito controllo).

**Indice di rischio:** medio-moderato.

**Controlli in vigore:** Controllo del Collegio Sindacale; Controllo del Resp. Amm.vo anche attraverso procedure informatizzate; Verifica Comitato Esec.; Verifica-approvazione CDA.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Diffusione Codice Etico e Modello 231; Dichiarazione di veridicità del contenuto delle informazioni e dei dati da trasmettere. Garanzia di tracciabilità e rintracciabilità dei documenti che generano il bilancio, nonché degli operatori che hanno collaborato alla loro formazione. Trasmissione all'ODV della bozza di bilancio prima dell'approvazione in CDA. Riunione con l'ODV dedicata al bilancio.

### **Rapporti con Società di revisione/organo di controllo contabile.**

Gli Amministratori, occultando documenti o con altri artifici, impediscono o ostacolano lo svolgimento dell'attività di controllo (Art. 2625 c.c. Impedito controllo): es. occultamento documenti relativi ad azioni legali per il recupero crediti; es. impedimento delle dovute verifiche sulla gestione amministrativa e contabile e sul bilancio d'esercizio.

**Indice di rischio:** basso.

**Controlli in vigore:** Attribuzione incarico alla Società di revisione/controllo contabile.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Diffusione Codice Etico. Comunicazione tempestiva all'ODV di qualsiasi altro incarico che si intenda conferire alla società di revisione/controllo contabile; Procedura che preveda una riunione (verbalizzata) che abbia ad oggetto il bilancio, tra società di revisione/organo di controllo contabile e ODV.

### **Gestione delle verifiche/ispezioni giudiziarie, tributarie, amministrative da parte della autorità competenti.**

Comportamenti a rischio:

-Gestione truffaldina degli adempimenti fiscali e tributari (Art. 640, c.2, n.1 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato);

-Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio: es. esito positivo ispezione; Trasmissione false comunicazioni alle autorità competenti (Art. 318 c.p. Corruzione per lo svolgimento della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 321 Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 640, c.2, n.1 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; Art. 640 ter c.p. Frode informatica).

**Indice di rischio:** basso.

**Controlli in vigore:** Partecipazione alla fase di soggetti provvisti di deleghe/procure formali; Conservazione a livello informatico e cartaceo di tutta la documentazione fiscale, tributaria a contabile al fine di agevolare eventuali verifiche delle autorità competenti.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Diffusione Codice Etico e Modello 231. Comunicazione tempestiva all'OdV di qualsiasi verifica in corso, nonché dell'elenco dei soggetti dotati di delega/procura formale per la rappresentanza della Società davanti alle autorità competenti.

### **Gestione cassa.**

Comportamenti a rischio:

-Pagamento false fatture o fatture alterate al fine di ottenere un indebito vantaggio ad esempio nell'ottenimento/rendicontazione di contributi (Art. 640 c.p. Truffa; Art 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche);

-Inserimento in contabilità di documenti contabili falsi o con valutazioni fittizie di crediti (Art. 2621-2621bis c.c. False comunicazioni sociali);

-Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico);

-Pagamento di fatture di beni di provenienza illecita; (Art. 648 c.p. Ricettazione, Art. 648-bis c.p. Riciclaggio). Impiego, sostituzione o trasferimento di denaro o altra utilità provenienti da delitto in modo da occultarne o ostacolarne l'identificazione della provenienza (art. 648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio).

**Indice di rischio:** basso.

**Controlli in vigore:** Riduzione spese per cassa al minimo; gestione foglio di cassa; Verifiche Resp. Amm.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Diffusione Codice Etico.

### **Affidamento di servizi di contabilità a società/consulente esterno.**

Comportamenti a rischio:

-Pagamento false fatture o fatture alterate al fine di ottenere un indebito vantaggio ad esempio nell'ottenimento/rendicontazione di contributi (Art. 640 c.p. Truffa; Art 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche);

-Inserimento in contabilità di documenti contabili falsi o con valutazioni fittizie di crediti (Art. 2621-2621bis c.c. False comunicazioni sociali);

-Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione (Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio; Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico);

---

-Pagamento di fatture di beni di provenienza illecita; (Art. 648 c.p. Ricettazione, Art. 648-bis c.p. Riciclaggio). Impiego, sostituzione o trasferimento di denaro o altra utilità provenienti da delitto in modo da occultarne o ostacolarne l'identificazione della provenienza (art. 648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio).

**Indice di rischio: medio-alto.**

**Controlli in vigore:** Per formale delibera del CDA AGRI.COMES ha affidato la gestione di contabilità, fatturazione, bilancio a COMES Manca tuttavia un contratto di service formalizzato.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Diffusione Codice Etico; formalizzazione contrattuale erogazione servizi amministrativi ad altre società. L'affidamento di servizi di contabilità e bilancio deve avvenire sulla base di un formale contratto di servizio fra COMES e AGRICOMES.

## **Funzione IT – Gestione Privacy**

### **Gestione sistema informatico.**

Comportamenti a rischio:

-Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);  
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.); Art. 600 quater, 1, c.p. Pornografia virtuale: Il reato può essere commesso sia da personale esterno che accede occasionalmente alle apparecchiature informatiche aziendali, sia dal personale della Cooperativa che entra in contatto con tali strumenti presso un cliente.

**Indice di rischio:** medio-moderato.

**Controlli in vigore:** Relativamente alla protezione elettronica: esiste un sistema di controllo interno per garantire accesso legittimo ai sistemi informatici (password, misure di sicurezza, antivirus, antispam, firewall, dps ecc.); esiste un sistema di accesso limitato ad alcune cartelle contenenti ad esempio dati sensibili, o riservati. In relazione alla protezione fisica dei dati e dei supporti che li contengono: sistema di allarme antintrusione, chiavi della sala server in possesso del solo Responsabile e del suo diretto collaboratore. Il reato di cui all'art. 600 quater, 1, c.p. può essere commesso sia da personale esterno che accede occasionalmente alle apparecchiature informatiche aziendali, sia dal personale della Cooperativa che entra in contatto con tali strumenti presso un cliente.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Obbligo di comunicazione all'ODV di eventuali modifiche al dps e di eventuali violazioni dello stesso documento. Gestione, aggiornamento e verifica corretta applicazione dps ed obblighi ex D.Lgs 196/03; Obbligo di rispetto del Codice Etico e del Modello soprattutto da parte di fornitori esterni.

### **Acquisti ICT**

Comportamenti a rischio:

Stipula di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato per la creazione di fondi neri (art. 640 c.p. Truffa); Acquisti da persone/società gradite ad un ente pubblico al fine di ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di attività aziendali; Realizzazione di fondi neri per corruzioni, attraverso registrazioni di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti (Art. 318 c.p. Corruzione per lo

svolgimento della funzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 316 c.p.; Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Art. 316 c.p. Malversazione ai danni dello stato; Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni in danno allo Stato); Acquisto, ricezione o utilizzo di beni, in quanto risultano più vantaggiosi sotto il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di beni di provenienza illecita, omettendo o ignorando esito dei controlli (Art. 648 c.p. Ricettazione, Art. 648-bis c.p. Riciclaggio). Impiego, sostituzione o trasferimento di denaro o altra utilità provenienti da delitto in modo da occultarne o ostacolarne l'identificazione della provenienza (art. 648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio).

**Indice di rischio:** medio-moderato.

**Controlli in vigore:** Selezione di fornitori e collaboratori qualificati; Stipula contratti commerciali o formalizzazione di incarichi ad hoc.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Introduzione di un sistema di rating/valutazione dei fornitori selezionati (vendor list); Formalizzazione dei criteri di individuazione e selezione dei fornitori strategici e di valutazione delle offerte (policy aziendale o linee guida); Stipula dei contratti commerciali con fornitori (clausola che impone alla parte contraente il rispetto del codice etico aziendale e del modello 231); Tracciabilità scritta delle comunicazioni e degli accordi con i fornitori, Monitoraggio periodico degli acquisti gestiti fuori procedura. Comunicazione ODV annuale. Diffusione Codice Etico.

**Privacy: Gestione il DPS, redazione informative e lettere di incarico, analisi dei rischi e definizione idonee misure di sicurezza, risposta alle richieste degli interessati, formazione sulla privacy.**

Comportamenti a rischio:

Violazioni privacy utenti ed operatori.

**Indice di rischio:** medio-moderato.

**Controlli in vigore:** Nomina di un responsabile dedicato; aggiornamento DPS; corretta conservazione dati (v. sopra).

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Diffusione Codice Etico.

**Esecuzione di lavori presso locali di enti pubblici/privati in cui sono conservati dati personali, sensibili o meno.**

Comportamenti a rischio:

Reati informatici causati da dipendenti o personale di subappaltatori, commessi sia con danno diretto ai dati informatici, sia con violazione/danno ai supporti HW che li contengono o ai locali in cui sono conservati.

**Indice di rischio:** medio-moderato.

**Controlli in vigore:** DPS, supervisione del Resp.; comunicazione periodica dei dati del personale della Cooperativa autorizzato a fare ingresso nei locali dove sono conservati i dati; Previsione nel Codice Etico e sua diffusione.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Diffusione Codice Etico. Aggiornamento dps con esplicita previsione del rischio in questione; Inserire nei contratti d'appalto esplicita autorizzazione all'ingresso nei locali, con rinvio a successiva comunicazione per iscritto dei dati degli addetti; Garantire sempre la rintracciabilità del personale che ha operato nei locali in questione.

## **Sicurezza e Ambiente**

La gestione del Sistema Sicurezza e del Sistema Ambientale costituisce il rischio maggiore per la Cooperativa. Di seguito una breve descrizione dei maggiori rischi rilevati. Si sottolinea la necessità di rivedere totalmente l'intero sistema, in particolare:

- sistema di deleghe;
  - valutazione dei rischi;
  - formazione del personale;
  - conformità macchine e impianti e relativa documentazione;
  - conformità strutture e stabilimenti;
  - gestione sorveglianza sanitaria;
- gestione effettiva ed efficace delle misure preventive;

### **Assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente.**

Reati ambientali ex D.Lgs 231/01 con speciale riferimento alla gestione dei rifiuti.

**Indice di rischio:** medio-moderato.

**Controlli in vigore:** Procedure non formalizzate; mancanza di nomina di un Responsabile Ambientale.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Previsione nel Codice Etico e sua diffusione. Invio a ODV di comunicazioni come da Procedura. Nomina formale di un Responsabile Ambientale.

### **Gestione prescrizioni ambientali; possesso e mantenimento nel tempo delle autorizzazioni, certificazioni, attestazioni ambientali necessarie.**

Reati ambientali ex D.Lgs 231/01 con speciale riferimento alla gestione dei rifiuti.

**Indice di rischio:** ALTISSIMO

**Controlli in vigore:** Procedure non formalizzate; mancanza di nomina di un Responsabile Ambientale.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Previsione nel Codice Etico e sua diffusione-Invio a ODV di informazioni in merito al rinnovo o mancato rinnovo delle autorizzazioni necessarie ex lege. Verificare regolare gestione depositi carburante e necessità relativo CPI.

### **Gestione rifiuti propri Reati ambientali ex D.Lgs 231/01 con speciale riferimento alla gestione dei rifiuti.**

Reati ambientali ex D.Lgs 231/01 con speciale riferimento alla gestione dei rifiuti.

**Indice di rischio:** medio-alto.

**Controlli in vigore:** Procedure non formalizzate; mancanza di nomina di un Responsabile Ambientale. Manca una formale procedura di caratterizzazione e corretta gestione dei rifiuti. Non sussiste obbligo di compilazione registri carico-scarico.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Prevedere una caratterizzazione dei rifiuti presenti e una procedura per la loro regolare gestione ed il conseguente smaltimento. Prevedere nel contratto di manutenzione mezzi con COMIL l'obbligo a carico di quest'ultima di gestione dei rifiuti pericolosi (es. olii esausti). Aggiornare piano di spandimento e relativa documentazione.

### **Gestione sicurezza ex D.lgs 81/2008.**

Mancata/Erronea attuazione, applicazione e rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 81/08 e ss.mm., nonché mancata vigilanza sui subappaltatori/collaboratori/partner finalizzata al rispetto della suddetta normativa (Art. 589 c.p. Omicidio colposo, Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro).

**Indice di rischio: ALTISSIMO.**

**Controlli in vigore:** Documentazione obbligatoria ex TU 81/08: DVR e Organigramma sicurezza.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Revisione delega per attribuzione chiara ruolo DDL o delegato sicurezza; pianificazione scadenziario adempimenti sicurezza; manca un elenco aggiornato di macchine e attrezzature, con obbligo di conservazione solo di strumentazione conforme; manca la completa documentazione di accompagnamento di macchine e strumenti; manca una valutazione rischio rumore e vibrazioni; manca procedura di calendarizzazione formazione obbligatoria addetti; manca analisi rischi per macchine e mansioni; diffusione minime procedure di sicurezza anche ad utenti adibiti ad attività formative ed ergoterapiche (da COMES); garantire la nomina e la presenza di preposti adeguatamente formati per ogni tipologia di attività lavorativa; manca la valutazione rischio stress lavoro -correlato; predisposizione protocollo fra MC e medico sert per adibire utenti a tali attività; formalizzare contrattualmente il rapporto COMES-AGRICOMES; necessità di copia DVR o suo estratto in ogni unità locale, con esplicitazione procedure di sicurezza; creazione scadenziario di autorizzazioni e licenze per le unità locali; verifica periodica adempimenti antincendio (es. possesso CPI ed eventuale rinnovo ove previsto, ad es. per deposito carburante); invio all'ODV della relazione della riunione periodica. Nella riunione periodica deve essere eseguita l'analisi delle cause degli infortuni. Monitoraggio specifico su gestione informazione e formazione dei lavoratori ex TU 81/08, e report in merito all'ODV.

---

**Manutenzione automezzi, attrezzature, strumentazione, infrastrutture.**

**Coordinamento lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, richiesta preventivi a fornitori, richiesta autorizzazioni a autorità competenti, gestione contratti di manutenzione con ditte incaricate in materia di sicurezza impianti, esecuzione lavori di piccola manutenzione.**

Rischi inerenti la sicurezza per operatori ed utenti. (Art. 589 c.p. Omicidio colposo, Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro).

**Indice di rischio: ALTISSIMO.**

**Controlli in vigore:** DVR, DPI, formazione minima obbligatoria. Manca un elenco macchine e impianti e una mappatura della relativa documentazione obbligatoria.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Diffusione Codice Etico. Prevedere procedure formalizzate e scadenziario per corretta manutenzione, revisione e conservazione mezzi, macchine, attrezzature, impianti. Occorre compilare un elenco puntuale ed aggiornato di mezzi, macchine e attrezzi e verificarne la conformità, in caso contrario vietarne l'uso. I lavori che prevedono l'uso di tali macchine e strumenti devono essere riservati a personale competente e formato e prevedere comunque la presenza di un preposto. Prevedere nel contratto di manutenzione mezzi con COMIL l'obbligo a carico di quest'ultima di gestione dei rifiuti pericolosi (es. olii esausti).

## **Produzione e Commercializzazione**

### **Gestione delle domande di contributo per PSR; presentazione documentazione per PAC; redazione e conservazione documentazione per produzioni regolamentate (es. disciplinare DOP, produzione biologica ecc.).**

Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omissione di informazioni dovute per conseguire indebitamente contributi dallo Stato o dalla Comunità europea (Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno, per conseguire ingiustamente contributi dallo Stato o dalla Comunità europea (Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Artt. 318 e 319 c.p. Corruzione, Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità).

**Indice di rischio:** medio-moderato.

**Controlli in vigore:** Regolare conservazione e tracciabilità della documentazione di supporto; condivisione registrazioni con associazione di categoria.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Diffusione Codice Etico; creazione scadenziario; comunicazioni periodiche ad ODV.

### **Gestione operativa allevamento.**

Rischi generali per: acquisto materie prime; tecnologie di produzione; tipo di impianti e macchinari utilizzati e loro manutenzione; controllo della qualità della produzione; liberalizzazione del prodotto; etichettatura del prodotto; rispetto altrui marchi e brevetti; gestione contratti produzione c/terzisti; condizioni sanitarie magazzini e depositi di stoccaggio. La non corretta gestione di tali attività potrebbe essere finalizzata a realizzare prodotti non conformi a quelli convenuti per essenza, origine, provenienza, qualità, quantità, o alla messa in circolazione di beni con marchi o segni distintivi contraffatti o alla contraffazione, alterazione, messa in circolazione di indicazioni o denominazioni contraffatte (Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio; Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine; Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali; Art. 517 c.p.; Vendita di prodotti industriali con segni mendaci; Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

**Indice di rischio:** medio-alto.

**Controlli in vigore:** Garanzia adeguata gestione documentazione per conduzione stalla ed allevamenti; corretta gestione passaporti e sistema tracciabilità e rintracciabilità adeguato; infrastrutture nuove; da verificare nel tempo la piena conformità ambientale e di sicurezza.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Diffusione Codice Etico; comunicazione periodica ad ODV; predisposizione adeguato sistema di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro (es. presenza preposti in ciascuna attività e in ciascun cantiere).

### **Gestione operativa coltivazione cereali.**

Rischi generali per: acquisto materie prime; tecnologie di produzione; tipo di impianti e macchinari utilizzati e loro manutenzione; controllo della qualità della produzione; liberalizzazione del prodotto; etichettatura del prodotto; rispetto altrui marchi e brevetti; gestione contratti produzione c/terzisti; condizioni sanitarie magazzini e depositi di stoccaggio. La non corretta gestione di tali attività potrebbe essere finalizzata a realizzare prodotti non conformi a quelli convenuti per essenza, origine, provenienza, qualità, quantità, o alla messa in circolazione di beni con marchi o segni distintivi contraffatti o alla contraffazione, alterazione, messa in circolazione di indicazioni o denominazioni contraffatte (Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio; Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine; Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali; Art. 517 c.p.; Vendita di prodotti industriali con segni mendaci; Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

**Indice di rischio:** medio-alto.

**Controlli in vigore:** I rischi riguardano soprattutto la gestione di produzioni dichiarate biologiche; esiste un sistema di tracciabilità.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Diffusione Codice Etico; predisposizione di formale procedura a garanzia del pieno rispetto del disciplinare sulle produzioni biologiche. Comunicazioni periodiche ad ODV come da Procedura di Comunicazione: es. comunicazione visite ente per la verifica produzioni biologiche.

### **Gestione operativa raccolta marroni e frutti di bosco.**

Rischi generali per: acquisto materie prime; tecnologie di produzione; tipo di impianti e macchinari utilizzati e loro manutenzione; controllo della qualità della produzione; liberalizzazione del prodotto; etichettatura del prodotto; rispetto altrui marchi e brevetti; gestione contratti produzione c/terzisti; condizioni sanitarie magazzini e depositi di stoccaggio. La non corretta gestione di tali attività potrebbe essere finalizzata a realizzare prodotti non conformi a quelli convenuti per essenza, origine, provenienza, qualità, quantità, o alla messa in circolazione di beni con marchi o segni distintivi contraffatti o alla contraffazione, alterazione, messa in circolazione di indicazioni o denominazioni contraffatte (Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio; Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine; Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali; Art. 517 c.p.; Vendita di prodotti industriali con segni mendaci; Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

**Indice di rischio:** medio-alto.

**Controlli in vigore:** Rischi specifici per produzioni regolamentate (es. biologico, DOP ecc.).

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Diffusione Codice Etico; comunicazioni periodiche ad ODV come da Procedura.

### **Gestione operativa silvicoltura.**

**Indice di rischio:** medio-alto.

Rischi generali per: acquisto materie prime; tecnologie di produzione; tipo di impianti e macchinari utilizzati e loro manutenzione; controllo della qualità della produzione;

liberalizzazione del prodotto; etichettatura del prodotto; rispetto altrui marchi e brevetti; gestione contratti produzione c/terzisti; condizioni sanitarie magazzini e depositi di stoccaggio. La non corretta gestione di tali attività potrebbe essere finalizzata a realizzare prodotti non conformi a quelli convenuti per essenza, origine, provenienza, qualità, quantità, o alla messa in circolazione di beni con marchi o segni distintivi contraffatti o alla contraffazione, alterazione, messa in circolazione di indicazioni o denominazioni contraffatte (Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio; Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine; Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali; Art. 517 c.p.; Vendita di prodotti industriali con segni mendaci; Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

**Controlli in vigore:** Rischi legati anche all'uso di macchine e strumenti, da parte del personale interno e non.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Diffusione Codice Etico; comunicazioni periodiche ad ODV. Obbligo presenza preposti in cantieri a rischio elevato.

### **Commercializzazioni produzioni da agricoltura e allevamento.**

Rischi generali per: acquisto materie prime; tecnologie di produzione; tipo di impianti e macchinari utilizzati e loro manutenzione; controllo della qualità della produzione; liberalizzazione del prodotto; etichettatura del prodotto; rispetto altrui marchi e brevetti; gestione contratti produzione c/terzisti; condizioni sanitarie magazzini e depositi di stoccaggio. La non corretta gestione di tali attività potrebbe essere finalizzata a realizzare prodotti non conformi a quelli convenuti per essenza, origine, provenienza, qualità, quantità, o alla messa in circolazione di beni con marchi o segni distintivi contraffatti o alla contraffazione, alterazione, messa in circolazione di indicazioni o denominazioni contraffatte (Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio; Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine; Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali; Art. 517 c.p.; Vendita di prodotti industriali con segni mendaci; Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

**Indice di rischio:** medio-alto.

**Controlli in vigore:** I rischi relativi alle singole produzioni agricole si amplificano nella fase di vendita dei prodotti all'esterno. Rischi legati alle dichiarazioni che accompagnano il prodotto e alle eventuali etichettature.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Diffusione Codice Etico; predisposizione di adeguata documentazione di accompagnamento dei prodotti commercializzati e la loro eventuale etichettatura; conservazione documentazione per la regolare rintracciabilità. Comunicazioni periodiche ad ODV.

## VIII. CONCLUSIONI

In generale, con riferimento a tutte le Aree aziendali esaminate nell'ambito della valutazione dei rischi, si è rilevato che la società utilizza già da tempo sistemi di report interni e memorandum, nel rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Tuttavia, si è comunque deciso di proporre, quali ulteriori forme di controllo generale volte a contenere il rischio preventivato, i seguenti Protocolli generali:

- a) formalizzazione di comunicazioni periodiche all'O.d.V. (cfr. Procedura di comunicazione, All. V al Modello);
- b) relazione annuale dell'O.D.V. agli organi societari;
- c) previsione di incontri periodici fra le figure apicali di ciascuna Direzione e l'O.d.V. (si precisa che, lì dove tali incontri sono inseriti come protocolli all'interno di più attività a rischio riferibili ad una stessa area, sarà comunque sufficiente un'unica seduta per riferire in merito a tutte le attività critiche individuate; sono fatte salve in ogni caso situazioni straordinarie ed eccezionali che comportino la necessità di incontrare ulteriormente le figure apicali);
- d) previsione di un ulteriore livello di controllo le prassi già in essere, prevedendo cicli di audit annuali svolti dall'O.d.V., o da persone da esso delegate, che coinvolgano tutte le aree aziendali.

Uno strumento residuale e di generale contenimento dei rischi preventivati è senz'altro costituito dall'adozione e diffusione a tutti i livelli (compresi i fornitori/collaboratori/amministratori/partner/controparti contrattuali) del Codice Etico, con impegno di ciascun operatore alla piena applicazione dei principi e delle condotte in esso contenuti.

Sempre a scopo preventivo, si è ritenuto opportuno riconoscere all'O.d.V. (che non dispone di poteri disciplinari o sanzionatori diretti) il potere-dovere di promuovere l'esercizio del potere disciplinare da parte dell'organo statutariamente competente, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello da parte delle figure apicali.

Tutte le procedure, istruzioni, documentazioni formalizzate nei Sistemi di gestione adottati dall'azienda, certificati e non, costituiscono parte integrante e dunque protocolli operativi del Modello, con speciale riferimento alle procedure inerenti aspetti di igiene e qualità di prodotto, salute e sicurezza sul lavoro, conformità ambientale.